

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

554° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 10
2 ^a - Giustizia	» 20
3 ^a - Affari esteri.....	» 36
4 ^a - Difesa	» 42
6 ^a - Finanze e tesoro	» 46
7 ^a - Istruzione.....	» 49
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 57
10 ^a - Industria.....	» 64
11 ^a - Lavoro.....	» 65
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 74
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 102

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro).....	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 112
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 119
Informazione e segreto di Stato.....	» 123
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 124
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 127
Riforma amministrativa	» 133
Infanzia.....	» 135

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 136
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a – Programmazione economica, bilancio)

(6^a Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

71^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

GUERZONI

indi del Presidente della 5^a Commissione

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Il senatore RIPAMONTI, dopo aver brevemente ricordato gli aspetti di maggior rilievo del provvedimento, finalizzato a modificare in modo rilevante i rapporti finanziari tra Stato e autonomie regionali, si sofferma sui vantaggi che dovrebbero emergere per tutte le Regioni, riconducibili principalmente al legame tra risorse a disposizione e andamento del prodotto interno; in particolare, risultano più avvantaggiate le Regioni con una maggiore quota di tributi propri sul totale delle risorse disponibili e con una quota di risorse *pro-capite* nel 2001 inferiore alla media nazionale; occorre, inoltre, tenere presente i positivi effetti di responsabilizzazione, conseguenti al rischio derivante da un eventuale rallentamento dell'economia. In relazione alla spesa sanitaria, evidenzia la garanzia di finanziamento dei livelli uniformi di assistenza prevista nello schema di decreto: ritiene che tale aspetto debba comunque essere attentamente valutato, tenendo conto che le Regioni con una spesa storica più elevata potrebbero dover ridurre le risorse destinate ad altre funzioni, al fine di man-

tenere i livelli uniformi rispetto alla media nazionale. Illustra, poi, il meccanismo di perequazione definito nell'allegato tecnico, che – nel compensare il 90 per cento del divario rispetto alla media nazionale, senza tenere conto di decisioni regionali sulle aliquote dei tributi propri – realizza un approccio federalista, mantenendo un sostanziale criterio di solidarietà. Dopo aver osservato che tale provvedimento avrebbe dovuto essere inserito in un percorso di riforma dell'articolo 119 della Costituzione, evidenzia che il mancato trasferimento della titolarità delle risorse alle Regioni non consente di pervenire ad una piena responsabilizzazione delle autonomie locali. Nel rilevare che le Regioni non sembrano sufficientemente incentivate a far emergere base imponibile nell'ambito del proprio territorio, prospetta l'opportunità di valutare la possibilità di correzioni dei parametri fondamentali nel corso del periodo di transizione.

Il senatore CADDEO evidenzia che il provvedimento in esame, che modifica le forme di finanziamento delle attività delle Regioni a statuto ordinario, deve essere positivamente valutato in una visione unitaria che comprenda le innovazioni in materia elettorale sull'elezione dei presidenti delle Regioni, il trasferimento di funzioni in seguito ai decreti «Bassanini» e l'istituzione dell'IRAP. Dopo aver espresso il proprio rammarico per la mancata conclusione dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, che avrebbe potuto attuare una più compiuta riforma del sistema delle autonomie, esprime apprezzamento per la prevista soppressione dei trasferimenti a destinazione vincolata dal bilancio dello Stato e per la loro sostituzione con quote di tributi erariali: la composizione tra imposte dirette e indirette appare soddisfacente e la scelta della compartecipazione all'IVA quale fonte principale di risorse – tenuto conto che una imposta correlata ai consumi è più stabile di una correlata al reddito – garantisce una sostanziale stabilità del gettito. Nel rispondere ai rilievi relativi alla scarsa autonomia regionale nella possibilità di variazione delle aliquote, esprime perplessità sui comportamenti di concorrenza fiscale che potrebbero innestarsi tra Regioni. Evidenzia che il monitoraggio della spesa regionale e l'adeguamento del Fondo sanitario nazionale effettuato con la legge finanziaria consentono di valutare positivamente l'attuale quadro di controllo della spesa pubblica, in base al quale la spesa sanitaria deve presentare dinamiche correlate all'andamento del prodotto interno lordo; ritiene, peraltro, che la verifica della congruità delle entrate, soprattutto per la tutela dei livelli di assistenza sanitaria, richieda il coinvolgimento diretto del Parlamento. Per ciò che concerne il meccanismo perequativo, dopo aver confrontato la situazione finanziaria tra Regioni in relazione alla dipendenza dal meccanismo perequativo, sottolinea che sarebbe stato opportuno prevedere una quota inferiore di compartecipazione all'IVA, per evitare una contrapposizione tra Regioni autosufficienti e Regioni che ricevono risorse. In relazione alla definizione dei criteri per la perequazione, dopo aver ricordato le esperienze relative ai Comuni, mai attuate per l'operare di interessi contrapposti, esprime preoccupazione per il sistema delineato con il provvedimento in esame e per la possibilità di soluzione affidata ai rapporti

di forza tra Stato e Regioni; tenuto conto delle modifiche recenti in materia di elezione dei Presidenti delle Regioni, ritiene quindi necessario che la riforma in esame sia completata, prevedendo la presenza di una tutela parlamentare, eventualmente identificabile in un ruolo specifico del Senato.

Il senatore MANTICA, nel ritenere necessario chiarire preliminarmente il significato del termine «federalismo», ampiamente usato in diversi contesti, con rilevanti margini di ambiguità, ritiene che si possa parlare di riforma solo in presenza di una ampia revisione costituzionale, che modifichi in senso federale la struttura dello Stato. Percorsi alternativi risultano inadeguati e, a suo avviso, rischiano di ricalcare la situazione esistente: ricorda, infatti, che l'attribuzione di quote erariali di tributi o la previsione di addizionali esistono sin dagli anni Trenta nel sistema italiano, correlate anche con la possibilità di variare alcune aliquote. Evidenzia, quindi, che lo schema di decreto in esame ha un carattere minimale poiché, oltre a non essere realizzato nell'ambito di una modifica costituzionale, non sviluppa pienamente le potenzialità esistenti nella vigente Costituzione; nel ricordare l'esperienza tedesca – che sviluppa una competitività organizzativa ed istituzionale tra le diverse realtà locali – in contrapposizione con la realtà spagnola – caratterizzata da un sistema di autonomia finanziaria limitato –, si sofferma sulla necessità di assegnare a livello locale le competenze in materia di riscossione dei tributi e, comunque, consentire una maggiore partecipazione di Regioni ed Enti locali nella gestione degli stessi: cita a titolo di esempio la problematica relativa all'ICI e l'opportunità di assegnare ai Comuni stessi la gestione del catasto, risolvendo in tal modo l'incapacità dello Stato a realizzare le riforme per la gestione del sistema catastale. Fa presente che per l'attuazione del provvedimento appare necessario tenere conto della scarsa conoscenza dei meccanismi di acquisizione delle entrate, con evidenti effetti negativi sui bilanci regionali, causati dall'incertezza nella entità delle risorse; in particolare, come anche evidenziato nella Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, su sollecitazione delle Regioni, esiste infatti un monopolio centrale dell'informazione relativa all'evoluzione del gettito e all'analisi delle relative cause. Dopo aver evidenziato che si tratta di un provvedimento che ratifica i comportamenti di spesa realizzati storicamente, si sofferma sulla spesa sanitaria, prospettando la possibilità che emerga, come del resto avvenuto negli scorsi esercizi, un fabbisogno superiore alle risorse assegnate; a tale riguardo, ricorda che le prestazioni di servizi differenziati a livello nazionale non dipendono solo da cause economico-finanziarie, ma derivano soprattutto da carenze delle strutture amministrative-burocratiche, che devono essere affrontate con un approccio innovativo e meritocratico. Preannuncia, conclusivamente, sia la presentazione da parte del Polo di una proposta di parere alternativa, sia il proprio voto contrario sullo schema in esame.

A giudizio del senatore VEGAS la valutazione dello schema di decreto legislativo deve avere come punto di riferimento la definizione del

federalismo fiscale, che va inteso come una strutturazione delle funzioni degli enti locali e delle relative risorse ad essi assegnate, tale da coniugare strettamente sia l'autonomia decisionale che la responsabilità per le scelte compiute. La Costituzione definisce infatti all'articolo 119 questo collegamento con l'attribuzione alle Regioni di tributi propri e di quote dei tributi erariali, in relazione ai bisogni degli enti regionali per le spese necessarie ad adempiere alle loro funzioni. Un ulteriore tassello di un organico disegno di federalismo fiscale è costituito poi dall'attuazione del principio di sussidiarietà. Quindi senza modificare l'assetto costituzionale, un organico disegno di revisione delle funzioni e delle risorse assegnate alle Regioni avrebbe potuto originare un progetto ben più ampio e incisivo di quello proposto dal Governo. Rispetto ad un modello di federalismo fiscale, infatti, manca completamente il necessario nesso tra le funzioni svolte e l'autonomia nella determinazione delle risorse necessarie, così come viene tralasciato il principio di sussidiarietà. Tale vizio di fondo della proposta governativa si coglie già nella valutazione del meccanismo adottato per sostituire i trasferimenti erariali, finora alla base della finanza regionale, e soprattutto, nell'analisi approfondita del criterio con il quale viene determinata la quota di risorse necessarie a ciascuna Regione per coprire le proprie spese, in particolare le spese sanitarie. L'aver fotografato l'attuale condizione, con il riferimento alla spesa storica come parametro di base, fa assurgere a dato imm modificabile e sostanzialmente estraneo all'azione delle Regioni, la situazione attuale. Se pure nel medio-lungo periodo questa condizione si capovolge, il punto di partenza mostra evidenti limiti; d'altro canto, il *surplus* di risorse aggiuntive che il Governo ritiene assegnabile rispetto alle attuali dotazioni risulta inspiegato nella sua costituzione.

Un ulteriore elemento di critica della impostazione governativa trae origine dalla considerazione che il meccanismo è viziato alla base da una prospettiva di sostanziale inaridimento o inerzia della base imponibile, tenuto conto che le Regioni non vengono incentivate comparativamente a incrementare il gettito delle compartecipazioni ad esse assegnate, in quanto gli incrementi dell'addizionale IRPEF, ovvero della compartecipazione al gettito dell'accisa, almeno fino al 2005, vengono ridistribuiti attraverso il meccanismo perequativo. L'assenza di una reale competizione virtuosa tra le Regioni si abbina poi ad una facoltà modificativa delle Regioni che può esercitarsi solo in senso incrementativo delle aliquote, finendo per rendere ancora più gravosa la pressione fiscale complessiva e non a sostenere efficacemente lo sviluppo economico.

Più analiticamente, per quanto riguarda la spesa sanitaria, rimane sostanzialmente estraneo alla potestà regionale la decisione di modulare la spesa, essendo il meccanismo complessivo della perequazione sostanzialmente deciso dall'esterno. Un motivo di particolare preoccupazione è costituito inoltre dalla divaricazione tra la dinamica dei fabbisogni sanitari e quella del prodotto interno lordo, poiché dopo un breve periodo di sostanziale equilibrio, si va verso una condizione di asimmetria che renderà difficile, soprattutto per alcune Regioni, la copertura delle spese sanitarie.

L'oratore si sofferma poi sull'articolo 11, evidenziando che la determinazione dei trasferimenti è effettuata, con un meccanismo disallineato rispetto al complesso del provvedimento, in quanto incrementata con riferimento al tasso programmato d'inflazione.

Tutto ciò considerato, e tenuto conto anche delle novità introdotte dalla nuova legge di contabilità regionale e dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, è facile prevedere una progressiva contrazione delle spese per investimenti da parte delle Regioni. In conclusione, egli ritiene che la proposta governativa – meramente continuativa del sistema previdente e nominalmente qualificabile come «federalismo fiscale» – comporta solo un miglioramento della trasparenza e della visibilità della finanza regionale, ma non consente alcuna sostanziale innovazione in termini di autonomia e responsabilità dell'azione degli enti decentrati.

Interviene quindi il senatore AZZOLLINI, il quale ritiene che gli elementi positivi presenti nello schema di decreto legislativo siano limitati solo ad aspetti marginali, quali la maggiore trasparenza e semplificazione del sistema di finanziamento delle Regioni e l'assegnazione ad esse di una significativa quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

Proprio tale ultimo elemento mostra però il limite fondamentale del disegno governativo, in quanto rimane estranea alla riforma qualsiasi autonomia finanziaria degli enti regionali sia in termini di aliquote che in termini di base imponibile, rimanendo oltretutto esclusa dalla potestà regionale anche la possibilità di variare l'aliquota di compartecipazione. C'è poi una sostanziale asimmetria tra il decentramento di funzioni e il persistere di vincoli alla determinazione delle risorse. Tale asimmetria però può essere facilmente spiegata – a giudizio dell'oratore – se si considera la sostanziale sfiducia del Governo in un progetto di effettivo federalismo, fondato sulla progressiva sostituzione delle competenze e delle funzioni dell'Amministrazione centrale con quelle degli enti decentrati. Per questi motivi, lo schema di decreto appare timido e cauto, non avendo potuto la maggioranza di Governo compiere una definitiva scelta verso un organico disegno di stampo federalista.

Un'ulteriore valutazione critica riguarda poi la determinazione delle risorse assegnate a ciascuna Regione per coprire la spesa sanitaria, essendo chiara la divaricazione esistente tra l'incremento del fabbisogno sanitario e la dinamica evolutiva del prodotto interno lordo. Al di là di questa considerazione, l'oratore ritiene insufficienti ed inadeguati i parametri utilizzati per definire i fabbisogni sanitari stessi. Anche per questo aspetto, peraltro, il provvedimento è viziato dall'assenza di una scelta tra un meccanismo fondato sulla solidarietà verticale e un altro strutturato sulla solidarietà interregionale, che forse sarebbe stato maggiormente condiviso.

Il senatore ALBERTINI, nel formulare un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, rileva come esso costituisca un significativo passo in avanti, pur nei limiti delineati dalla Costituzione, per superare il meccanismo dell'attribuzione alle Regioni di risorse a destinazione vin-

colata. La propria parte politica apprezza in particolare la previsione di un fondo perequativo, che consente di erogare i servizi a livelli essenziali omogenei e uniformi su tutto il territorio nazionale. In tale contesto, meritano perciò particolare attenzione per le conseguenze sulla pressione fiscale complessiva, le disposizioni concernenti l'attribuzione alle regioni della facoltà di incrementare l'aliquota dell'addizionale IRPEF. Si è ribadita infatti la scelta già compiuta per i Comuni, senza tener conto dei rischi di una sostanziale crescita della pressione fiscale. Il varo del provvedimento in esame avrebbe potuto costituire l'occasione per cogliere effettivamente l'obiettivo di assicurare l'invarianza della pressione fiscale complessiva, riducendo le aliquote erariali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in modo tale da assorbire anche la percentuale assegnata alla facoltà delle Regioni.

Più in generale, nonostante le misure contenute nella legge finanziaria per il 2000 a favore dei redditi medio-bassi, rimane ancora assente una decisa azione del Governo volta a mitigare sensibilmente il peso fiscale su tali redditi. A tale proposito, egli richiama l'attenzione sul mancato esercizio della delega recata dall'articolo 1 della legge n. 133 del 1999, rubricato come «Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale».

Dopo aver chiesto chiarimenti relativamente al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, egli sollecita il Governo a dare piena attuazione alla disposizione dell'articolo 10 dello schema di decreto, finalizzato a prevedere la partecipazione delle Regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento.

Il senatore TAROLLI osserva che il provvedimento in esame offre l'occasione di una riflessione approfondita, mai effettuata nella legislatura in corso, sul tema dell'autonomia finanziaria delle Regioni che non è stato toccato dalle varie riforme che hanno interessato le autonomie territoriali dall'inizio degli anni Settanta. A suo avviso, si tratta di un aspetto molto rilevante nel quadro più generale delle problematiche connesse con l'autonomia regionale, il cui mancato approfondimento ha senz'altro contribuito all'accumularsi dell'enorme debito pubblico che ancora pesa in misura consistente sulla finanza pubblica italiana; in particolare, tale risultato negativo è da ascrivere da un lato al livello tradizionalmente elevato della pressione fiscale, dall'altro alla centralizzazione che ha caratterizzato finora il sistema fiscale italiano. Sul ridimensionamento del debito pubblico hanno agito fattori esogeni connessi con i vincoli progressivamente più stringenti assunti a livello europeo; al contrario, la pressione fiscale è rimasta invariata, alimentando un'economia sommersa pari a circa il 15 per cento del prodotto interno lordo, alla cui persistenza contribuisce tuttora la mancanza di una chiara individuazione di responsabilità sulle entrate. Lo schema di decreto in esame rappresenta potenzialmente il primo strumento idoneo ad avviare un'inversione di tendenza; tuttavia, avendo compiuto il Governo una scelta di fondo minimalista, esso manca l'obiettivo centrale che è quello di prefigurare un federalismo concreto che poggi su una piena autonomia impositiva e sull'attribuzione di responsabilità decisionali

precise. Nel rilevare altresì che il provvedimento non persegue nemmeno l'obiettivo di abbassare il livello del prelievo fiscale e presenta delle lacune sul piano della perequazione, enfatizzando eccessivamente l'aspetto solidaristico, preannuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore MARINO, premesso che la sua parte politica ritiene più congruo il termine di regionalismo fiscale, rileva che lo schema di decreto è conforme ai criteri della legge delega e si presenta come un apprezzabile punto di equilibrio tra esigenze diverse, tanto è vero che la Conferenza Stato-Regioni ha modificato l'atteggiamento negativo inizialmente manifestato. Esso consentirà pertanto una maggiore certezza nell'assegnazione delle risorse alle Regioni, una maggiore flessibilità nella spesa e quindi il superamento dei tradizionali vincoli di destinazione. Anche il fondo perequativo è disciplinato in modo soddisfacente, benché si renda necessario un chiarimento sul parametro della dimensione geografica, nel senso di esplicitare se in esso sia compresa la caratterizzazione morfologica del territorio. Nel richiamare poi alcuni dati diffusi dalla Ragioneria generale dello Stato riguardanti la spesa statale regionalizzata *pro-capite*, esprime l'avviso che i meccanismi di solidarietà dovrebbero indirizzarsi verso le Regioni che occupano gli ultimi posti. Sottolineato poi che l'uniformità dei servizi rappresenta un obiettivo di sviluppo del Paese poiché si rifletterà positivamente sul sistema produttivo, auspica chiarimenti dal Governo sulla dinamica futura dei flussi finanziari e dei fabbisogni. Dopo aver richiamato i risultati di alcuni studi che individuano una penalizzazione nel tempo per talune Regioni, rileva la necessità di un controllo a livello centrale per conseguire l'effettivo adeguamento sul territorio dei vari servizi, soprattutto quelli sanitari. Infine, pur considerando che il lungo periodo di attuazione della riforma consentirà sicuramente un vaglio parlamentare degli eventuali correttivi, giudica necessario un coinvolgimento del Parlamento anche sul piano della verifica sulla realizzazione degli obiettivi.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente COVIELLO dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente COVIELLO avverte che la seduta antimeridiana delle Commissioni riunite già prevista per domani giovedì 10 febbraio, alle ore 8,30, non avrà più luogo; resta invece confermata la seduta pomeridiana già convocata per le ore 14,30.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

495^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(4197-B) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri, con il seguito della discussione generale.

Il senatore BESOSTRI si sofferma preliminarmente sulle ragioni che motivano la regolamentazione della propaganda politica nel periodo che precede le competizioni elettorali. Una disciplina in materia è da tempo vigente con riferimento alle affissioni, e non ne è stata contestata la legittimità. Similmente, con il provvedimento in esame, si intende introdurre una disciplina complessiva della comunicazione politica attraverso lo strumento radiotelevisivo, in conformità con quanto previsto nei principali paesi europei. Si tratta di una normativa nel complesso equilibrata e che appare migliorata nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Auspica peraltro che, nella direzione di una maggiore trasparenza dei processi di selezione della classe politica, si provveda a elaborare una più ampia e stringente disciplina dei partiti e delle formazioni politiche. Occorre in particolare una regolamentazione che garantisca condizioni di eguaglianza anche all'interno delle stesse formazioni politiche, tra i vari candidati che partecipano alla competizione elettorale sotto un medesimo simbolo o una stessa lista.

Tornando a considerare il merito della disciplina in esame, rileva che essa da attuazione al precetto, fissato nell'articolo 51 della Costituzione, secondo il quale devono essere garantite condizioni di eguaglianza a tutti i cittadini nell'accesso alle cariche elettive. In particolare, il provvedimento in esame tende a far sì che le disponibilità finanziarie delle formazioni politiche e dei singoli candidati, conformemente a quanto previsto nella legislazione di taluni paesi europei come la Danimarca e la Francia, non rappresentino per questi ultimi una forma di ingiustificato privilegio. Segnala infine le positive innovazioni introdotte con riferimento alle emittenti locali.

Dopo un breve intervento del senatore ROTELLI, che rileva come anche il senatore Besostri abbia segnalato i miglioramenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento rispetto all'originaria proposta del Governo, prende la parola il senatore SCHIFANI, che ribadisce la netta contrarietà della propria parte politica al provvedimento in esame che mantenendo un impianto proibizionista, appare palesemente incostituzionale. Reputa quindi incongrua ogni analogia che si è voluta proporre tra la disciplina vigente in materia di affissioni e quella contenuta nel provvedimento in titolo sul quale preannuncia, qualora divenga legge dello Stato, ricorsi alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 21 della Costituzione.

Passa quindi a considerare taluni aspetti della disciplina proposta che appaiono chiaramente incongruenti. In primo luogo si sofferma sulle norme previste per la trasmissione da parte delle emittenti locali di messaggi autogestiti, secondo le quali non sono consentiti più di due spazi al giorno per ogni soggetto politico. Non v'è alcuna chiara motivazione che permetta di comprendere la logica di una previsione così restrittiva e difforme rispetto alla analoga disciplina proposta per le emittenti nazionali. Richiama quindi quanto previsto dalla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 4 che, nel fissare i criteri per la ripartizione degli spazi della comunicazione politica tra i vari soggetti nel periodo intercorrente tra la data dei comizi elettorali e la data delle presentazioni delle candidature, si discosta dal criterio della proporzionalità tra le forze politiche presenti nelle Assemblee da rinnovare – criterio chiaramente fissato nel testo approvato dal Senato – senza peraltro definire un preciso criterio alternativo e demandando quindi la concreta attuazione della disciplina alla Commissione di vigilanza e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Similmente nebulosa è la disciplina prevista per il periodo immediatamente precedente le elezioni contenuta nella successiva lettera *b*), ove si fa riferimento a coalizioni e a liste senza fissare alcun criterio per la ripartizione degli spazi tra questi soggetti. Ancora più incerta è poi la disciplina sugli spazi per i messaggi autogestiti, per i quali si prevede la ripartizione tra i diversi soggetti politici, senza alcuna graduazione tra i medesimi e pervenendo alla paradossale conseguenza di garantire spazi eguali, nelle emittenti nazionali, a forze politiche di carattere nazionale e a movimenti locali, come i cosiddetti partiti «campanile».

Crede invece che nella ripartizione degli spazi si debba seguire, analogamente a quanto avviene nei principali paesi europei, un criterio di proporzionalità tra le diverse forze politiche. Una ripartizione eguale tra tutti i soggetti politici che si presentano alle consultazioni finisce infatti per risolversi in una sostanziale disparità di condizioni, a danno dei partiti maggiormente rappresentativi. A quest'ultimo riguardo, come accennato, il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, appare notevolmente peggiorato rispetto a quello varato dal Senato. Si tratta di una disciplina confusa che pone insormontabili problemi interpretativi. Ribadisce quindi la ferma opposizione della propria parte politica al testo in esame, e auspica un ripensamento della maggioranza in materia.

Interviene infine il senatore FLORINO che denuncia il comportamento della maggioranza, chiuso ad ogni costruttivo confronto con le opposizioni nella difesa di un testo che appare chiaramente eversivo dell'ordine costituzionale. Si tratta di un provvedimento che intende disciplinare, in modo farraginoso e limitativo, una materia ora più flessibilmente regolata dalla legge n. 515 del 1993. È una disciplina che pone ulteriori e più incisive limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero in un periodo delicato, quale quello immediatamente precedente la competizione elettorale, e finisce per privilegiare la comunicazione politica nelle emittenti pubbliche, ove preponderante è lo spazio garantito alle forze di maggioranza. A quest'ultimo proposito, denuncia l'uso distorto dei programmi di informazione politica ove, sotto la veste della informazione, sono trasmessi, in particolare nei notiziari regionali, veri e propri messaggi di propaganda in favore di partiti ed esponenti della maggioranza; ad esempio, alla designazione da parte del Polo per le Libertà del candidato alla presidenza della regione Campania, è stato riservato, nei notiziari regionali, uno spazio complessivo di trenta secondi, mentre al candidato del centro-sinistra è stato garantito uno spazio di oltre tredici minuti sulle emittenti nazionali.

Dopo aver ribadito la proposta avanzata dal Polo per le Libertà di ripartire gli spazi di informazione e per la propaganda disponibili proporzionalmente alla consistenza delle varie forze politiche nelle Assemblee da rinnovare, segnala che il provvedimento in esame non risolve, né incide in alcun modo sulla questione del finanziamento della politica, mancando di fornire soluzioni che assicurino un'adeguata visibilità ai candidati sprovvisti di risorse finanziarie. Le competizioni politiche continueranno quindi ad essere orientate dalla stampa, che si muove secondo i concreti interessi delle imprese editoriali, penalizzando le candidature più deboli e sostenendo invece le formazioni ed i candidati che meglio garantiscono gli interessi delle imprese medesime.

Questo provvedimento inoltre, come dimostrato nell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento, è l'occasione per rinnovare l'alleanza tra le forze che compongono la maggioranza e il partito di Rifondazione comunista, il quale ha preso l'occasione per proporre, tra l'altro, ordini del giorno, accolti dal Governo, sulla questione del cosiddetto «conflitto di interessi»,

tesi sostanzialmente a impedire la partecipazione alle competizioni elettorali del capo dell'opposizione, che si teme possa vincere le prossime consultazioni politiche con la conferma dei suffragi registrati dal proprio schieramento nelle elezioni europee.

Ad un breve intervento del sottosegretario LAURIA, che ricorda come le convergenze denunciate dal senatore Florino siano speculari a quelle che si registrano tra il Polo per le Libertà e la Lega, il senatore FLORINO replica, concludendo il suo intervento, che il rapporto tra la maggioranza e il partito di Rifondazione comunista si è oramai consolidato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento del provvedimento in titolo, sul quale ribadisce la netta opposizione della propria parte politica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

496^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole Di Nardo e per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE prospetta l'opportunità di riconsiderare parzialmente il calendario dei lavori già definito per l'esame del disegno di legge n. 4197-B, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. Se la Commissione concorda, a suo avviso potrebbe essere prorogato il termine per gli emendamenti fino alle ore 12 di domani, giovedì 10 febbraio. Quanto alla fase di discussione generale, questa potrebbe concludersi nella seduta in corso, mentre nella seduta pomeridiana di domani, da anticipare alle ore 14,30, potrà svolgersi l'esame degli emendamenti, per concludere la fase referente nella stessa seduta. Di conseguenza, potrebbero essere revocate le convocazioni già disposte per le

ore 21 di oggi e per le 8,30 di domani. Nella seconda parte della seduta in corso, invece, potrà svolgersi la relazione introduttiva sul disegno di legge n. 4445 («Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti», approvato dalla Camera dei deputati), la cui discussione inizierà nella seduta di domani alle ore 14,30. Nella stessa seduta di domani, si dovrebbe procedere alla valutazione di sussistenza dei presupposti costituzionali del disegno di legge n. 4461 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo», approvato dalla Camera dei deputati). Quanto al comitato ristretto sui disegni di legge costituzionale n. 4368 e connessi, concernenti gli statuti speciali di autonomia, la riunione già prevista può essere anticipata dalle ore 14,30 alle ore 8,30 di domani.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(4457) Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il provvedimento d'urgenza e propone un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(4197-B) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore PASTORE rileva che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento è profondamente diverso rispetto a quello approvato dal Senato. Quest'ultimo, pur ispirato a una logica marcatamente proibizionista, aveva una coerenza interna, non riscontrabile nel provvedimento in esame che si presenta complesso e chiaramente incostituzionale sotto una molteplicità di profili. Auspica quindi che, qualora il testo venga approvato anche da questo ramo del Parlamento, questi vizi di legittimità vengano ri-

levati, in sede di promulgazione, dal Capo dello Stato ovvero successivamente dagli organi competenti.

Venendo al merito, si sofferma su una serie di evidenti incongruenze che caratterizzano il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. In primo luogo ricorda quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, che, nel testo approvato dal Senato, individuava puntualmente le forme della comunicazione politica, non chiaramente individuate, nella versione approvata dalla Camera dei deputati. Il successivo comma 4 prevede poi l'obbligo, per tutte le emittenti televisive nazionali di offrire programmi di comunicazione politica; una previsione questa che incide impropriamente sull'attività imprenditoriale di soggetti privati mentre nel testo approvato dal Senato l'offerta di questi spazi si prevedeva come obbligatoria per la sola concessionaria pubblica. Più in generale, si prevede, del tutto impropriamente, che le emittenti nazionali private possano offrire solo gratuitamente spazi per messaggi radiotelevisivi autogestiti, anche fuori della campagna elettorale.

A un rilievo del senatore ELIA secondo il quale il provvedimento in esame non prevede una compiuta disciplina della comunicazione politica fuori del periodo elettorale, il senatore PASTORE, riprendendo la sua esposizione, replica rilevando che, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3, le emittenti nazionali, anche fuori del periodo elettorale, possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

Passa quindi a considerare la disciplina della comunicazione politica durante la campagna elettorale, lamentando in primo luogo l'eliminazione, nella nuova formulazione approvata dalla Camera della lettera *a*) del comma 2, di ogni riferimento al criterio della proporzionalità nel riparto degli spazi disponibili tra le forze politiche rappresentate nelle assemblee da rinnovare. La successiva lettera *b*) introduce poi un ambiguo riferimento alle coalizioni e alle liste, senza dettare alcun criterio in ordine al riparto tra questi soggetti degli spazi disponibili nel periodo immediatamente precedente alla chiusura della campagna elettorale, demandando così interamente tale delicatissima questione al potere normativo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza.

Dopo aver nuovamente rimarcato l'illegittimità delle previsioni che prima e durante la campagna elettorale impongono la gratuità delle trasmissioni dei messaggi radiotelevisivi autogestiti, conclude ribadendo i rilievi di incostituzionalità della disciplina proposta che viola non solo l'articolo 21 della Carta fondamentale, ma anche il principio di eguaglianza, nella parte in cui prevede un'analogia disciplina per gli spazi dedicati alla comunicazione politica trasmessi dalla concessionaria pubblica e dalle emittenti nazionali private, le quali, a differenza della prima, non godono di pubblici finanziamenti.

Il senatore MAGNALBO ricorda il richiamo del professor Rodotà, nella seduta della Giunta degli affari europei di ieri, ad affrontare le sfide poste dalla modernità attraverso l'adozione di regole nuove. Regole nuove che si impongono con particolare evidenza con riferimento al diritto alla comunicazione che ha assunto il carattere di valore fondamentale nella vita delle società contemporanee. Sotto questo profilo, l'impianto del provvedimento in titolo appare tutto rivolto al passato, presupponendo un sistema politico rigidamente fondato sull'attività dei partiti. Crede quindi che il testo in esame non sia suscettibile di emendamenti, ma debba essere radicalmente rivisto e ripensato. A tal fine preannuncia la presentazione di una propria iniziativa in materia che intende con chiarezza fissare il principio della parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa, in particolare, una riserva di spazi dedicati alla comunicazione politica nella programmazione delle emittenti nazionali pubbliche e private, garantendo a queste ultime la possibilità di ottenere un indennizzo per lo svolgimento di questa attività. Quanto alla ripartizione dei tempi disponibili, ritiene opportuno introdurre misure che favoriscano le coalizioni, la cui costituzione va incentivata garantendo, alle forze politiche che le compongono, spazi in misura proporzionale alla loro consistenza nelle assemblee da rinnovare. Ritiene altresì utile prevedere chiare disposizioni che garantiscano l'imparzialità dei conduttori dei programmi di informazione trasmessi dalle emittenti pubbliche.

Quanto alle emittenti locali, ritiene che a queste non debba essere applicata la disciplina sulla comunicazione politica, trattandosi di imprese per le quali devono valere regole sostanzialmente diverse rispetto a quelle che si applicano alle emittenti nazionali. Ritiene infine che la normativa sulla comunicazione politica debba essere congruente con il sistema elettorale vigente e dunque seguirne la evoluzione; più in generale auspica una disciplina europea in materia che detti regole generali per tutti i paesi appartenenti all'Unione.

Secondo il senatore BOSI, l'originario intento dirigista della disciplina in esame si è risolto, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, in un complesso normativo confuso e di difficile interpretazione, che rinvia le questioni più delicate al potere normativo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza. Viene così sottratto al legislatore il compito suo proprio di fissare regole chiare e facilmente applicabili in una materia rilevante quale quella della comunicazione politica.

Ricordati i rilievi di costituzionalità esposti nei precedenti interventi, che dichiara di condividere, ritiene che la materia avrebbe potuto essere più efficacemente regolata prevedendo dei limiti alle spese per la propaganda elettorale. Quanto al rifiuto da parte delle forze di maggioranza di accedere alla proposta avanzata dai Gruppi del Polo delle libertà di ripartire, proporzionalmente alla consistenza delle varie forze politiche nelle assemblee da rinnovare, gli spazi della comunicazione politica, ritiene che comunque debba essere valutata con attenzione la proposta di ripartire in

modo tendenzialmente paritario gli spazi tra le coalizioni in competizione, così da eliminare l'incentivo alla frammentazione rappresentato dalla garanzia di un accesso paritario agli spazi disponibili per tutti i soggetti politici in competizione.

Il presidente VILLONE dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti replica il sottosegretario LAURIA, che ricorda l'*iter* del provvedimento caratterizzato da un serrato confronto tra maggioranza ed opposizione. Si tratta di una disciplina che intende fornire una completa regolamentazione alla materia della comunicazione politica, solo parzialmente disciplinata dalla legge n. 515 del 1993, la cui elaborazione in Italia si è rilevata particolarmente complessa a causa della presenza nell'agone politico del titolare delle tre principali emittenti televisive private nazionali. Si tratta di una disciplina che intende porre regole che garantiscano tutti i soggetti politici e la correttezza delle competizioni elettorali.

Con riferimento ai rilievi di costituzionalità che sono stati sollevati, ricorda che su questi, se chiamata in causa, sarà la Corte costituzionale a pronunciarsi; crede invece che il provvedimento in esame, profondamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, sia sostanzialmente equilibrato, e si augura che sul medesimo possa svolgersi un confronto sereno. Varato questo provvedimento, la disciplina della comunicazione politica potrà comunque essere oggetto di ulteriori perfezionamenti qualora se ne rilevasse la necessità.

Interviene quindi brevemente il senatore SCHIFANI per esprimere l'insoddisfazione della propria parte politica per le risposte fornite dal rappresentante del Governo, in particolare con riferimento ai molti rilievi di costituzionalità segnalati negli interventi ed ai gravi dubbi interpretativi che la disciplina in esame presenta.

A quest'ultimo rilievo il sottosegretario LAURIA, concludendo la propria esposizione, replica preannunciando la disponibilità del Governo ad accogliere eventuali ordini del giorno volti a fornire una migliore interpretazione di taluni aspetti tecnici della disciplina in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4445) Deputati CREMA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti, approvato dalla Camera dei deputati

(1157) LUBRANO DI RICCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche

(1482) *PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche*

(3164) *LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti*

(3379) *MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli»*

(4242) *LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI, ricordato l'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge n. 4445, propone che questo venga assunto come testo base dell'esame. Si sofferma, quindi, analiticamente sul contenuto del medesimo, richiamando, in primo luogo, l'attenzione sull'oggetto della inchiesta che si intende promuovere; oggetto puntualmente definito nell'articolo 1 del citato disegno di legge. In proposito ricorda che gli accertamenti previsti, secondo quanto disposto dal comma 3, sono finalizzati alla elaborazione, da parte della Commissione d'inchiesta che si intende istituire, di proposte volte a impedire il riprodursi del fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico e finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei partiti.

Rammenta quindi quanto previsto dall'articolo 2 (che reca una serie di disposizioni sulla composizione della istituenda Commissione), dall'articolo 4 (soffermandosi, in particolare, sul comma 7 che prevede che le indagini della Commissioni non possano interferire con i procedimenti penali in corso) nonché dagli articoli 5 e 7.

Esponde infine alcune osservazioni sul testo illustrato. In primo luogo richiama l'attenzione sulla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1, rilevando che occorre evitare che la Commissione venga chiamata a pronunciarsi sul comportamento di singoli giudici o addirittura su sentenze. Quanto al comma 2 dell'articolo 2, ritiene che i Presidenti delle due Camere non possano efficacemente svolgere le funzioni ivi previste; al riguardo, ritiene preferibile che siano gli stessi parlamentari interessati a dichiarare la sussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità, tra le quali, a suo avviso, dovrebbe essere ricompreso anche l'aver svolto attività difensiva in favore di soggetti coinvolti nelle indagini giudiziarie per fatti concernenti l'oggetto dell'attività della istituenda Commissione.

Si dichiara altresì perplesso sulla formulazione del comma 7 dell'articolo 4, che non esclude la possibilità che sentenze passate in giudicato possano essere oggetto dell'attività di inchiesta della Commissione.

In conclusione, richiama l'attenzione sulla possibilità che la istituenda Commissione continui i propri lavori anche nel caso di scioglimento delle Camere; problema questo assai delicato sul quale già il Presidente della Repubblica Cossiga, nel suo messaggio alle Camere del 1991, aveva richiamato l'attenzione del Parlamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE dispone che sia inserito nell'ordine del giorno della Commissione l'esame, in sede consultiva ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, del disegno di legge n. 4461 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo», approvato dalla Camera dei deputati).

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE NOTTURNA DI OGGI E ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE annuncia che le sedute già convocate per oggi alle ore 21 e per domani alle ore 8,30 non avranno luogo.

VARIAZIONE DI ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'orario di inizio della seduta già convocata per domani alle ore 15,30 è anticipato alle 14,30.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 4368 E CONNESSI SUGLI STATUTI SPECIALI DI AUTONOMIA

Il PRESIDENTE avverte che la riunione del comitato ristretto, prevista per domani alle ore 14,30, sarà anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

537^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Ha la parola il sottosegretario AYALA, il quale, riferendosi agli emendamenti 1.2 (Nuovo testo) e 1.100, a firma dei senatori Antonino Caruso e Bucciero, intesi a quantificare la somma spettante agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo unico del disegno di legge in titolo in 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, rileva che la spesa in questione assume le caratteristiche di una spesa necessaria e non richiede una previsione di copertura finanziaria. Per contro, gli emendamenti volti ad indicare una cifra specifica, pur essendo ispirati dall'intento di rendere esplicita l'entità della spesa, implicherebbero se approvati, a causa del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, maggiori difficoltà sul piano procedurale per l'iter del disegno di legge in titolo, senza che essi risultino peraltro indispensabili al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze sottese al medesimo. Invita, pertanto, il senatore Caruso ad un'ulteriore riflessione circa il mantenimento degli emendamenti 1.2 (Nuovo testo) e 1.100.

Il senatore Antonino CARUSO, pur condividendo l'osservazione del sottosegretario Ayala circa l'obbligatorietà della spesa recata dal disegno

di legge, puntualizza che l'indicazione della cifra di 35 miliardi con riferimento a ciascuno degli anni 1998 e 1999 muove dall'intento di affermare in maniera chiara la sussistenza e l'entità del diritto degli ufficiali giudiziari interessati a percepire determinati compensi.

Interviene il senatore RUSSO, il quale, pur condividendo l'esigenza di chiarezza sottesa agli emendamenti presentati dal senatore Caruso, fa presente che l'indicazione di una cifra specifica, oltre ai problemi legati al parere contrario della 5^a Commissione, presenterebbe anche il rischio della difficoltà di corrispondere i compensi, successivamente calcolati, che dovessero eventualmente eccedere quella cifra. Ritiene, pertanto, opportuno il mantenimento del testo presentato dal Governo.

Ha nuovamente la parola il senatore Antonino CARUSO, il quale, anche in risposta alle osservazioni del senatore Russo, esprime la preoccupazione che le procedure di esatta individuazione della cifra dovuta sulla base dell'articolo 1 del disegno di legge governativo possano generare ulteriori ritardi nella corresponsione dei compensi agli ufficiali giudiziari.

Il relatore CALLEGARO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 (Nuovo testo), 1.2 (Nuovo testo) e 1.100, sottolineando come la specifica indicazione della cifra da corrispondere agli ufficiali giudiziari per ciascuno degli anni 1998 e 1999 non implichi alcuna sostanziale modificazione della portata normativa del comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge in titolo. Si rimette poi alla Commissione sugli emendamenti 1.3 e 1.4 – entrambi soppressivi del comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge – in considerazione del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ma evidenziando, nel merito, come appaia del tutto inaccettabile e susciti perplessità, sotto il profilo di una possibile violazione del principio di uguaglianza, la previsione di cui al citato comma 2 in base alla quale si prevede che le somme da corrispondere agli ufficiali giudiziari non diano luogo ad interessi, né a rivalutazione monetaria.

Prende quindi la parola il senatore PREIONI il quale ritiene che l'indicazione specifica della cifra da corrispondere agli ufficiali giudiziari corrisponda non solo a condivisibili esigenze di chiarezza, ma anche a criteri di buona legislazione, confermati, tra l'altro, nella circolare dei Presidenti di Camera e Senato sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997.

Peraltro, in considerazione dei profili problematici emersi nel corso della discussione, propone che la Commissione richieda, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1 (Nuovo testo), 1.2 (Nuovo testo), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 (Nuovo testo), 1.8, 1.12, 1.13 e 1.100, su cui la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sulla proposta avanzata dal senatore Preioni, esprimono parere contrario il relatore CALLEGARO e il sottosegretario AYALA.

Prima di passare alla votazione della proposta formulata dal senatore Preioni, il presidente PINTO accerta che la Commissione non è in numero legale e, apprezzate le circostanze e non facendosi osservazioni in senso contrario, decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

538^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il senatore Antonino CARUSO, il quale fa propria la proposta, avanzata dal senatore Preioni nel corso della seduta antimeridiana, che la Commissione richieda, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1 (Nuovo testo), 1.2 (Nuovo testo), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 (Nuovo testo), 1.8, 1.12, 1.13 e 1.100, su cui la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posta ai voti, dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, la proposta non è accolta.

Il relatore CALLEGARO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7 (Nuovo testo) ed 1.10 (Nuovo testo) a condizione che, in quest'ultimo, il riferimento al Ministero della giustizia sia sostituito con

quello al Ministero del tesoro. Esprime, invece, parere contrario sugli emendamenti 1.6 (Nuovo testo), 1.9, 1.11, 1.12 e 1.13. Si rimette, infine, alla Commissione sugli emendamenti 1.5 e 1.8.

Il senatore Antonino CARUSO, primo firmatario dell'emendamento 1.10 (Nuovo testo), ne accetta la riformulazione testé proposta dal relatore.

Il sottosegretario AYALA, anche in considerazione del parere espresso dalla 5^a Commissione, esprime, a nome del Governo, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore Antonino CARUSO fa proprio l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente e che, posto ai voti, non è accolto.

Si passa all'emendamento 1.2 (Nuovo testo), dei senatori Antonino CARUSO e BUCCIERO.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore Antonino CARUSO, il quale manifesta perplessità sul fatto che il disegno di legge in esame rifletta effettivamente il contenuto di un accordo intervenuto tra il Governo ed i rappresentanti della maggioranza degli ufficiali giudiziari. Non ritiene, inoltre, che il provvedimento sia pienamente risolutivo della problematica dei compensi spettanti agli ufficiali giudiziari per gli anni 1998 e 1999, in quanto non appresta tutti gli strumenti necessari ad assicurare l'individuazione e la concreta corresponsione delle somme dovute. In questo contesto, l'emendamento in votazione è inteso da un lato ad individuare l'esatto ammontare complessivo di quanto dovuto e dall'altro a riferire questo ammontare soltanto ai compensi spettanti agli ufficiali giudiziari in ragione della percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate per effetto della vendita dei corpi di reato, indicata nell'articolo 122, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229; ciò tenendo conto di quanto stabilito dai successivi articoli 139 e 146 del medesimo decreto, che prevedono la detrazione dai crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali e amministrativi delle somme spettanti ai terzi e, rispettivamente, la detrazione per spese d'ufficio di una quota pari al 3 per cento delle somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale.

Posto ai voti l'emendamento 1.2 (Nuovo testo), non è accolto.

Il senatore Antonino CARUSO, intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come l'emendamento 1.100 persegua, con diverse modalità, il medesimo obiettivo del precedente emendamento 1.2 (Nuovo testo), da lui precedentemente illustrato.

Posto ai voti l'emendamento 1.100, non è accolto.

Il senatore Antonino CARUSO, nel fare propri gli emendamenti 1.3 e 1.4 che dovrebbero essere dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti, ricorda come gli stessi siano intesi a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, in base al quale le somme corrisposte agli ufficiali giudiziari ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria.

Osserva, peraltro, a questo riguardo, che la rivalutazione monetaria – pur essendo a suo avviso dovuta per fondamentali ragioni di equità, trattandosi in definitiva di crediti di lavoro – potrebbe risultare difficilmente giustificabile dal punto di vista tecnico, in quanto riferita ad una somma non chiaramente contraddistinta dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. Ritiene, pertanto, che gli accessori del credito debbano essere più opportunamente limitati ai soli interessi legali, decorrenti, con riferimento alle somme relative all'anno 1998, dal 1° luglio 1998 e, con riferimento a quelle relative all'anno 1999, dal 1° luglio 1999. A ciò è inteso il successivo emendamento 1.5, del quale è presentatore insieme al senatore Bucciero.

Interviene il senatore RUSSO, il quale annunzia il voto contrario agli emendamenti 1.3 e 1.4, rilevando come la somma liquidata dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in titolo in favore degli ufficiali giudiziari sia il frutto di un calcolo forfettario, che, in quanto tale, esclude la maturazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Peraltro, i successivi commi 3 e 4 danno facoltà agli interessati di non accettare le somme liquidate a titolo forfettario e di far valere le proprie pretese nelle competenti sede giudiziarie, sia relativamente al capitale che agli accessori.

Posti ai voti, gli emendamenti 1.3 e 1.4 non sono accolti.

Dopo che il senatore Antonino CARUSO ha dichiarato il proprio voto favorevole, l'emendamento 1.5, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore Antonino CARUSO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.7 (Nuovo testo), precisando che l'emendamento è inteso a chiarire che il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge debba essere eseguito dal Ministero della giustizia in favore dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. La necessità di tale disposizione nasce dal fatto che il testo del Governo non opera, su questi specifici punti, un espresso richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, e non chiarisce, pertanto, in maniera sufficientemente precisa quali siano le modalità di attribuzione, ripartizione e corresponsione delle somme.

Posto ai voti l'emendamento 1.7 (Nuovo testo), non è approvato.

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 1.6 (Nuovo testo), sostituendo le parole «di cui al comma 2-*bis*» con la parola «ricevute».

Posto ai voti l'emendamento 1.6 (Nuovo testo), come testè modificato, non è approvato.

Si passa all'emendamento 1.8, a firma del senatore CENTARO.

Dopo che il senatore PERA lo ha fatto proprio, l'emendamento 1.8, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.10 (Nuovo testo), posto ai voti nel testo riformulato dal relatore ed accettato dal senatore Antonino CARUSO, non è accolto.

Si passa all'emendamento 1.11.

Il senatore Antonino CARUSO, intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come l'emendamento intenda porre rimedio alla più vistosa stravaganza del testo in esame che, al comma 4, di fatto non tiene conto di tutti i casi in cui gli ufficiali giudiziari non hanno posto in essere alcuna iniziativa in sede legale per ottenere la corresponsione di quanto ad essi dovuto.

Posto ai voti l'emendamento 1.11, non è accolto.

Si passa all'emendamento 1.12.

Dopo che il senatore PERA lo ha fatto proprio ed il senatore Antonino CARUSO ha dichiarato il proprio voto favorevole su di esso, l'emendamento 1.12, posto ai voti, non è approvato.

Si passa all'emendamento 1.13, a firma del senatore CENTARO.

Dopo che il senatore PERA lo ha fatto proprio, l'emendamento 1.13, posto ai voti, non è accolto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore CALLEGARO a riferire in senso favorevole sul testo del disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (n. 617)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il presidente PINTO ricorda alla Commissione che il termine per esprimere il parere scade il prossimo 13 febbraio, e che, pertanto, sarebbe necessario ed opportuno concludere l'esame entro la giornata di domani.

Interviene il senatore Antonino CARUSO, il quale conviene sulla necessità di esprimere un parere in tempo utile, anche al fine di consegnare al Governo un formale documento di indirizzo in vista dell'adozione del testo definito del decreto. Chiede, pertanto, al relatore Follieri di sottoporre in tempi rapidi una proposta scritta di parere alla Commissione.

Conviene anche la senatrice SCOPELLITI.

Prende la parola il senatore RUSSO che, con riferimento alla problematica della violazione degli obblighi contabili, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Fassone nella seduta di giovedì 3 febbraio scorso – chiedendo che di esse sia comunque dato conto nella redazione del parere che sarà espresso dalla Commissione – e sottolinea come sia priva di fondamento l'affermazione secondo la quale le previsioni contenute nell'articolo 3 dello schema punirebbero la semplice violazione formale degli obblighi contabili. Al contrario, deve evidenziarsi che anche tale fattispecie, come le altre contenute negli articoli 2, 4 e 5, è costruita in modo tale da determinare l'applicazione della sanzione penale solo nei casi in cui vi sia stata una effettiva evasione di imposta. A suo avviso, il problema interpretativo di fondo che si pone rispetto alle indicazioni contenute nell'articolo 9, comma 2, lettera a), numero 1 della legge n. 205 del 1999 è quello di definire la nozione di «altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile»; in merito, ritiene che la sistematica violazione degli obblighi contabili – requisito implicito nel fatto che solo comportamenti di questo genere possono implicare il superamento della soglia di punibilità indicata nel comma 2 dell'articolo 3 – in quanto suscettibile di determinare un impianto contabile complessivamente falso possa senz'altro essere qualificata come un comportamento fraudolento, essendo per di più sorretta, nei casi considerati, dal dolo specifico di evasione.

Sotto un diverso profilo manifesta invece perplessità per il fatto che, mentre l'articolo 2 prevede in ogni caso la punibilità della dichiarazione fraudolenta commessa mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'articolo 3 prevede una soglia di punibilità pari a 100

milioni per le dichiarazioni fraudolente poste in essere mediante altri artifici. La diversa previsione normativa trova il suo fondamento nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) della legge n. 205 ma, a suo avviso, potrebbe risultare difficilmente giustificabile un assetto che, al di sotto della soglia indicata nell'articolo 3, esclude la punibilità di ipotesi di uso di documentazione falsa – diversa dalle fatture e dagli altri documenti rappresentanti operazioni in tutto o in parte inesistenti – che potrebbero in concreto risultare più gravi di alcune delle ipotesi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, in riferimento alle quali la punibilità non sarebbe mai esclusa. Giudica indispensabile sul punto un ulteriore approfondimento, al fine di verificare se non sia adottabile una più soddisfacente formulazione dei due articoli in questione.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

(4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri

(233) GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari

(647) PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari

(2189) PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 4151, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 233, 647 e 2189 e rinvio. Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 233, 647 e 2189, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4151 e rinvio)

Riprende il seguito della discussione, sospesa nella seduta di martedì 1° febbraio 2000.

La Commissione conviene di procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 4151 con i disegni di legge nn. 233, 647 e 2189 e di dare per acquisita la relazione già svoltasi in sede referente, nella seduta di martedì 1° febbraio 2000, per i tre disegni di legge da ultimo menzionati.

La Commissione conviene, poi, di fissare a mercoledì 16 febbraio 2000, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4151 assunto come testo base.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PREIONI manifesta perplessità sui contenuti dei disegni di legge in titolo, ritenendo che un intervento sul tipo di quelli in essi

in vario modo prefigurati potrebbe implicare il rischio di conseguenze negative sul versante della tutela del credito.

Prende brevemente la parola il senatore RUSSO il quale richiama l'attenzione sull'esigenza di coordinare le disposizioni recate dal testo del disegno di legge n. 4151 in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari con quelle contenute nell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996, in materia di usura, relative alla riabilitazione del debitore protestato.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE REFERENTE

(4178) SENESE ed altri. – Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° febbraio scorso

Il presidente PINTO dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 1.1 e presenta l'emendamento 1.2 chiedendo che esso venga ammesso dalla Commissione.

Conviene la Commissione

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, preannunciando il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2 nonché l'articolo 1 come emendato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Senese a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente PINTO avverte che la seduta notturna della Commissione, già prevista per le ore 20,30 di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336-BIS**Art. 1.**

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La somma di lire 959 miliardi, riscossa dallo Stato negli anni 1998 e 1999 è attribuita agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Poiché il Governo non dispone della modulistica per determinare la quota spettante a ciascun ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, fermo restando il diritto degli ufficiali giudiziari a percepire quanto loro spettante e non essendo possibile ricostruire analiticamente l'entità degli importi sui quali calcolare la percentuale del 15 per cento, si rende necessario individuare un meccanismo di ripartizione che si avvicini, per quanto possibile, ai valori realmente spettanti a ciascun lavoratore addetto agli uffici UNEP.

Gli ufficiali giudiziari creditori, si dividono per tanto in due categorie: quelli che accettano quanto lo Stato è disposto a concedere loro con criteri presuntivi e forfettari, e quelli che hanno avviato un contenzioso per individuare la quota effettivamente a ciascuno spettante.

Poiché l'ammontare complessivo della somma da ripartire è determinato e non può essere né aumentato, né diminuito, prima di stabilire l'ammontare complessivo delle somme da ripartire con il criterio forfetario, deve essere determinato l'ammontare complessivo delle somme che dovranno essere assegnate agli ufficiali giudiziari alla conclusione e liquidazione dell'intero contenzioso.

Soddisfatti i lavoratori liquidati sulla base delle somme calcolate all'esito dei procedimenti contenziosi, la somma residua verrà ripartita in modo forfetario calcolando, per ciascuna anno la quota proporzionale calcolata sulla base di quanto corrisposto al medesimo titolo per l'anno 1997».

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei corrispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e al lordo di quelle previste dall'articolo 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascun anno».

1.2 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei rispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascuno anno».

Conseguentemente al comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 1998 e 1999 è stabilito un rimborso delle spese di ufficio previste dall'articolo 146, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nella misura di lire 1.000 milioni per ciascun anno. Il pagamento delle dette somme è eseguito dal Ministero della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal Capo dell'Ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all'anno 1997. Le stesse sono amministrate secondo quanto stabilito dal citato articolo 146».

1.100

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Sopprimere il comma 2.

1.3

CENTARO

Sopprimere il comma 2.

1.4

GRECO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Alle somme da corrispondersi ai sensi del comma 1 sono aggiunti gli interessi legali, decorrenti – con riferimento alle somme relative all'anno 1998 – dal 1° luglio 1998 e – con riferimento a quelle relative all'anno 1999 – dal 1° luglio 1999.».

1.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è eseguito dal Ministro della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all'anno 1997.».

1.7 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente attribuiscono le somme di cui al comma 2-bis a ciascun bimestre degli anni 1998 e 1999 in misura proporzionalmente corrispondente a quelle ripartite nel medesimo bimestre dell'anno 1997, e le ripartiscono versandole a ciascuno degli aventi diritto secondo il criterio di spettanza stabilito nel secondo periodo dell'articolo 140, primo comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Le dette somme sono amministrate e ripartite tenuto altresì conto, anche con riferimento alle formalità nelle stesse previste, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute negli articoli 140, secondo e terzo comma, 146, 147 e 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229».

1.6 (Nuovo testo)

Antonino, CARUSO BUCCIERO

Nel comma 3 sopprimere le parole: «, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato,».

1.8

CENTARO

Al comma 3 sopprimere le parole: «comma 1 del».

1.9

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 3 aggiungere il seguente periodo:

«Le dette somme sono detratte da quelle di cui al comma 2-bis e, in quanto non ancora corrisposte, sono direttamente erogate a ciascuno degli aventi diritto da parte del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia invia elenco dettagliato delle somme detratte per effetto di quanto sopra dall'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio presso cui i relativi percettori prestavano servizio negli anni cui le stesse si riferiscono, perché questi ne tengano conto ai fini della ripartizione prevista al comma 2-ter».

1.10 (Nuovo testo)

Antonino CARUSO, BUCCIERO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le somme versate per effetto del presente articolo sono accettate a titolo di definitiva soddisfazione del diritto alla percentuale di cui all'articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, qualora non sia dato luogo, da parte degli aventi diritto, alla notificazione al Ministero della giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro percezione, di un atto con cui sia comunicata un'incondizionata volontà contraria. Fatto salvo il caso in cui sia notificato e prodotto in giudizio l'atto di cui sopra, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2) del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. Restano altresì privi di effetto i provvedimenti giudiziari pronunciati, ivi compresi quelli definitivi o passati in giudicato.».

1.11

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 4, sopprimere le parole: «con compensazione delle spese tra le parti».

1.12

GRECO

Al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «I provvedimenti giudiziari» con le parole: «Le sentenze».

1.13

CENTARO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4178

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2000» con le altre: «31 marzo 2001».

1.1

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «entro dieci mesi» con le altre: «entro dodici mesi».

1.2

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

266^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Intervengono il ministro plenipotenziario Pietro Ago, rappresentante permanente d'Italia al Consiglio d'Europa e il ministro plenipotenziario Maurizio Moreno, direttore generale per i paesi dell'Europa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del Rappresentante permanente d'Italia al Consiglio d'Europa e del Direttore generale per i paesi dell'Europa

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 22 settembre 1999.

Il presidente MIGONE avverte che l'audizione odierna è mirata ad approfondire la conoscenza dell'attività del Consiglio d'Europa, anche in vista dell'esame del disegno di legge n. 4410, recante disposizioni per l'organizzazione e il finanziamento del semestre di presidenza italiana di tale organismo. Dà quindi la parola al ministro plenipotenziario Maurizio Moreno, direttore generale per i paesi dell'Europa, invitandolo a esporre il programma della presidenza italiana.

Il ministro plenipotenziario MORENO fa presente che il semestre di presidenza italiana inizierà il 4 maggio e si concluderà il 5 novembre 2000, venendo così a coincidere con un periodo denso di iniziative nella politica europea, sia sul versante dell'Unione Europea, sia nell'area centro-orientale interessata soprattutto al Patto di stabilità per i Balcani e al piano d'azione per il Kossovo. Il Consiglio d'Europa, che con i suoi 41 membri è un'organizzazione rappresentativa di quasi tutto il continente, è un foro in cui si dibattono tutti i più rilevanti problemi politici, sociali

e giuridici, ma ha finora dimostrato scarsa capacità d'incidere concretamente nella realtà europea.

Il Governo ha l'ambizione di avviare durante la presidenza italiana un rilancio del Consiglio d'Europa, basato anzitutto sulla definizione delle priorità e sulla ricerca di sinergie e complementarietà con le altre organizzazioni europee. Peraltro il gran numero di ricorsi contro l'Italia davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo mette il paese in una condizione imbarazzante, anche se la gran parte di essi è motivata dalla lunghezza eccessiva dei procedimenti giudiziari.

Il ministro plenipotenziario Moreno informa che è intenzione del Governo approfittare del semestre di presidenza italiana per divulgare nel paese i principi informatori del Consiglio d'Europa, anche promuovendo una pubblicazione cui sarà data la più ampia diffusione. Infine sollecita suggerimenti e proposte da parte del Parlamento, che saranno tenuti nella massima considerazione, in vista di una più precisa definizione del programma della presidenza italiana.

Il ministro plenipotenziario Pietro AGO, rappresentante permanente d'Italia al Consiglio d'Europa, pone in risalto che questa organizzazione internazionale ha raddoppiato il numero dei membri dopo il 1989 per l'ingresso massiccio dei cosiddetti paesi di nuova democrazia. Tale numero è destinato a incrementarsi ulteriormente nel prossimo futuro, poiché vi sono altri quattro paesi candidati (Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina e Principato di Monaco) mentre alla Bielorussia e alla Iugoslavia non è stato riconosciuto lo *status* di paesi candidati, ma ciò non toglie che la loro posizione possa mutare in seguito a un'evoluzione della situazione politico-istituzionale.

Le principali istituzioni del Consiglio d'Europa sono il Comitato dei ministri, l'Assemblea parlamentare, il Congresso dei poteri locali e la Corte europea dei diritti dell'uomo, che svolge le ben note funzioni giurisdizionali previste dalla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'intero corpo amministrativo al servizio di tali istituzioni si avvale di 1.700 persone; il bilancio dell'organizzazione è pari a 160 milioni di euro, per buona parte versati dall'Italia e dagli altri quattro principali contributori, ciascuno dei quali ha una quota del 12,75 per cento. I cosiddetti accordi parziali sono finanziati a parte dagli Stati che vi aderiscono e, nel complesso, comportano attualmente oneri per 40 milioni di euro.

Negli ultimi tempi il Consiglio d'Europa svolge un ruolo più attivo nella mutata realtà internazionale, in quanto ha aderito al Patto di stabilità per i Balcani e ha aperto uffici a Tirana e a Pristina, cui potrebbero aggiungersi in futuro altri due uffici a Belgrado e a Podgorica. Anche per la crisi di Cecenia sembra delinearsi la possibilità di svolgere un ruolo positivo, grazie alla maggiore apertura che la delegazione russa ha dimostrato, rispetto all'atteggiamento assunto dallo stesso paese in altri consessi; si sta discutendo quindi l'invio di una missione a Mosca e nel Caucaso per esplorare la possibilità di una soluzione negoziale.

Il ministro plenipotenziario Ago rileva poi che, durante il semestre di presidenza italiana, si svolgeranno due importanti conferenze europee che riguarderanno rispettivamente la lotta contro l'intolleranza razziale e la tutela dei diritti umani, a cinquant'anni dalla convenzione sui diritti dell'uomo. Il Governo ha intenzione di sviluppare, prima e durante tali conferenze, una forte iniziativa per l'aggiornamento della dichiarazione dei diritti dell'uomo e per l'abolizione della pena di morte, anche proponendo ai pochi Stati europei che ancora la praticano una moratoria che consenta di creare uno spazio europeo senza la pena capitale. Saranno poi promossi ulteriori negoziati per l'adozione di protocolli concernenti i diritti sociali, la tutela degli emigrati e la condizione dei detenuti.

La presidenza italiana assumerà poi opportune iniziative per rafforzare la coesione sociale, anche tramite la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, nonché per valorizzare il ruolo della Commissione di Venezia nella cooperazione giuridico-istituzionale. Anche la collaborazione in campo penale sarà rafforzata, è altresì previsto un *campus* a Trieste per la formazione degli operatori giuridici nei paesi di nuova democrazia e alla fine di ottobre si dovrebbe adottare una convenzione sul paesaggio, a conclusione dell'apposita conferenza di Firenze. Infine è intenzione del Governo promuovere un seminario sull'identità europea, che però richiede lunghi tempi di preparazione e, pertanto, non potrà essere svolto durante il semestre di presidenza italiana.

Il presidente MIGONE chiede al Direttore generale per i paesi dell'Europa di valutare se, in futuro, si possa evitare l'approvazione di una legge-provvedimento ogni volta che l'Italia ha la presidenza di turno di un organismo europeo, trattandosi di eventi largamente prevedibili che si possono gestire quantificando opportunamente i capitoli di bilancio rilevanti per l'attività della presidenza.

Fa poi presente che circa tre anni orsono il Senato approvò un ordine del giorno che impegnava il Governo a sensibilizzare gli Stati firmatari della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al fine di modificare le disposizioni del Protocollo n. 11, in modo da garantire una effettiva separazione dei gradi del giudizio nel sistema della Corte europea di Strasburgo. Chiede pertanto quale seguito sia stato dato dal Governo a tale impegno.

Il senatore ANDREOTTI, rilevato che il processo di integrazione europea ha prodotto un gran numero di organizzazioni internazionali, con competenze che in parte si sovrappongono, esprime la preoccupazione che l'allargamento dell'Unione Europea e le iniziative adottate nel campo della sicurezza dall'OSCE e da altre organizzazioni, in modo non coordinato, possano accrescere la già notevole confusione istituzionale e politica. Per quel che riguarda l'Italia, c'è almeno da augurarsi che la recente riforma del Ministero degli affari esteri consenta un coordinamento dei rappresentanti del Governo nei vari organismi, al fine di condurre una politica coerente in ambito europeo.

Il programma della presidenza italiana appare troppo ampio per un così breve periodo di tempo: invita dunque a scegliere pochi argomenti prioritari su cui concentrare l'azione. Domanda poi maggiori informazioni sul piano di azione per il Kosovo e sul ruolo che il Consiglio d'Europa può svolgere in tale contesto. Infine sottolinea che è essenziale per la credibilità del Consiglio d'Europa verificare se e come sono attuate le sue risoluzioni, al fine di poter svolgere un ruolo realmente incisivo.

Il senatore SERVELLO, dopo aver ricordato che il Consiglio d'Europa nacque come un foro per il dialogo politico tra i governi e i parlamenti, osserva che attualmente non vi è nessun raccordo tra la sua Assemblée parlamentare e i parlamenti nazionali. Per di più, all'infuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori nessuno conosce il Consiglio d'Europa, anche perché raramente ha saputo intervenire su situazioni di scottante attualità, come le recenti vicende politiche dell'Austria.

Quanto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, negli anni scorsi non si può dire che abbia brillato per rapidità ed efficienza, dal momento che molti ricorsi sono stati esaminati dopo anni di attesa.

In conclusione, il semestre di presidenza italiana si rivelerà utile soltanto se riuscirà a suscitare un ampio dibattito sul Consiglio d'Europa, in Italia e anche negli altri Stati membri.

Il senatore MARTELLI fa presente anzitutto che esiste in seno al Consiglio d'Europa una commissione che si occupa di monitorare l'applicazione delle numerosissime convenzioni negli Stati membri. Ricorda poi come il presidente Ciampi abbia rilevato, con un certo allarme, che l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per ben venti volte nelle ultime tre settimane: basterebbe questo dato a dimostrare lo stato in cui versa la giustizia italiana.

Chiede dunque quali istruzioni ha dato il Governo a coloro che negozieranno la revisione della convenzione sui diritti dell'uomo, con particolare riguardo alla prassi delle intercettazioni telefoniche, al rispetto dei diritti degli indagati, ai tempi dei processi e alla cosiddetta parità tra accusa e difesa, che in Italia è completamente disattesa, come dimostrano i metodi usati da Antonio Di Pietro quando esercitava le funzioni di pubblico ministero a Milano.

Il presidente MIGONE fa presente al senatore Martelli che sarebbe più utile polemizzare con i senatori presenti anziché con gli assenti.

Il senatore SCALFARO chiede se il Governo intende assumere iniziative volte a una semplificazione del farraginoso sistema di organismi europei venutosi a creare in cinquant'anni, per sovrapposizioni successive. Sarebbe poi opportuno proporre una riduzione dei pletorici apparati burocratici, accettando anche di ridurre la presenza di funzionari italiani, ovviamente su basi di reciprocità.

Sottolinea poi l'opportunità di concentrare l'azione della presidenza italiana su pochi *dossier* per i quali si possa ottenere qualche risultato nel corso del semestre. Quanto alle frequenti condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, è importante capire per quali motivi ciò avvenga, al fine di poter individuare adeguate soluzioni. In definitiva la ricorrenza del cinquantenario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo è meglio celebrarla con i fatti, piuttosto che con certe desolanti manifestazioni.

La senatrice SQUARCIALUPI rileva che il Consiglio d'Europa è ormai ritenuto poco utile dagli Stati occidentali, ma svolge invece un ruolo essenziale per i paesi di nuova democrazia, che hanno richiesto con insistenza l'adesione e compiono evidenti sforzi per qualificare la loro partecipazione. Peraltro è chiaro che il Consiglio può svolgere una funzione importante solo se si concentra su alcuni temi che ne sono stati sin dalla fondazione la ragion d'essere: la salvaguardia dei diritti umani, la tutela delle minoranze, il rispetto delle regole democratiche.

È poi opportuno stabilire un raccordo con gli organismi sub-regionali, come l'Iniziativa centro-europea, che hanno contribuito a superare la tradizionale ostilità tra i paesi confinanti, favorendo così il processo di integrazione europea. Infine segnala che la presenza di funzionari italiani nel segretariato del Consiglio d'Europa si va riducendo sia sotto il profilo quantitativo, sia in relazione all'importanza delle funzioni svolte.

Il senatore MISSERVILLE sottolinea la necessità di armonizzare i sistemi giuridici dei paesi europei, soprattutto uniformando i principi generali del diritto penale, che sono molto diversi da uno Stato all'altro. Chiede pertanto informazioni sui compiti del comitato europeo per gli affari criminali e, in particolare, domanda se vi siano iniziative per armonizzare le disposizioni in materia di estradizione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Concorda con altri senatori precedentemente intervenuti circa l'opportunità di non disperdere le iniziative in settori che poco hanno a che fare con i fini istituzionali del Consiglio d'Europa, come la tutela del paesaggio, e osserva infine che il tentativo di definire una identità europea appare alquanto astratto.

Il senatore PORCARI rinuncia al suo intervento, associandosi alle domande formulate dai senatori Martelli, Scalfaro e Misserville.

Il senatore LAURICELLA ritiene che la grande vitalità dimostrata dal Consiglio d'Europa dopo il 1989 sia dovuta alla scelta di ammettere Stati che non corrispondevano del tutto agli *standard* europei di democrazia, impegnandoli a promuovere una trasformazione delle loro istituzioni in senso democratico e sottoponendoli a un continuo monitoraggio dei progressi compiuti. Ciò dimostra che un'identità europea esiste e si basa appunto sulla democrazia. Peraltro la situazione interna di alcuni paesi è

problematica e richiede un forte impegno della presidenza italiana, nonché degli altri Stati fondatori. In particolare, occorre preparare con cura la conferenza per la lotta all'intolleranza razziale e quella sui diritti dell'uomo, affinché non siano eventi rituali ma rappresentino un passo in avanti verso il rispetto dei valori condivisi dai popoli europei.

Il senatore TURINI fa presente che, in occasione delle celebrazioni del cinquantenario del Consiglio d'Europa, ha potuto constatare che tale organizzazione è poco conosciuta persino dai prefetti. Occorre dunque utilizzare nel migliore dei modi il semestre di presidenza italiana per divulgare nel paese l'attività del Consiglio, coinvolgendo il più possibile i mezzi di comunicazione di massa.

Il presidente MIGONE, in considerazione della concomitanza dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

204^a seduta*Presidenza del presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il senatore GUERZONI rende noto che la sua interrogazione n. 3-00570 è ampiamente superata dai fatti e, benché iscritta all'odierno ordine del giorno dei lavori della Commissione, ne preannuncia il ritiro.

Il PRESIDENTE, pur accertata la presenza del rappresentante del Governo per rispondere, prende atto della dichiarazione del senatore Guerrini e passa alla seconda interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-00572 precisando che le disposizioni vigenti, consentendo l'uso dell'abito civile durante le licenze e i permessi e durante la libera uscita, sono il risultato di un lungo percorso inteso a ridurre i fattori di separazione tra mondo militare e società civile. Qualsiasi iniziativa in controtendenza rappresenterebbe un passo indietro sul terreno dell'integrazione tra i giovani in servizio militare e la realtà - non solo giovanile - nella quale il servizio stesso viene reso. Ovviamente, la tutela delle particolari esigenze di servizio, di sicurezza ovvero operative che giustificano limitazioni all'uso dell'abito civile nelle ore di libera uscita (secondo quanto previsto dall'articolo 5, della legge n. 382 del 1978), deve collocarsi nel quadro dell'integrazione suddetta. A tale ultimo scopo, in particolare, sono volti anche specifici programmi concordati con gli enti locali, per l'utilizzazione, da parte dei giovani militari, di strutture civili di carattere culturale,

ricreativo, sportivo e per l'uso agevolato di mezzi di trasporto, così come previsto dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Replica il senatore CAPALDI per dichiararsi soddisfatto.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza del proponente, dichiara decaduta l'interrogazione n. 3-00647.

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-03325 facendo presente che il velivolo G-222 abbattuto in Bosnia il 3 settembre 1992 partecipava, con un altro velivolo dell'Aeronautica Militare C-130, al ponte aereo predisposto dalle Nazioni Unite per portare generi di soccorso agli abitanti della città di Sarajevo. Nell'immediatezza del fatto fu nominata, da parte del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, una Commissione incaricata di individuare le cause e stabilire la dinamica ed i fattori che avevano determinato l'evento, anche a fini di prevenzione. Il giorno 4 settembre 1992 due ufficiali membri della Commissione, accompagnati da un funzionario del Ministero degli affari esteri, si recarono sul luogo del disastro effettuando un primo sopralluogo e recuperando le salme dell'equipaggio. Data l'incertezza su un possibile ritorno in zona ed a causa delle obiettive difficoltà del contingente ONU di custodire il relitto, i due ufficiali provvidero a recuperare e a riportare in Italia alcune parti del velivolo, ritenute di interesse ai fini dell'indagine, per sottoporle a controlli chimici, fisici e tecnologici. In quella circostanza furono anche raccolte, tramite gli ufficiali francesi del contingente ONU accorsi in zona, le dichiarazioni, discordanti, di testimoni oculari. La Commissione, inoltre, si adoperò raccogliendo dati sulla situazione aerea, sulle comunicazioni terra-bordo-terra, sulle emissioni radar associabili a batterie antiaeree e comparando le caratteristiche dei missili terra-aria di produzione sia occidentale che orientale con le risultanze dei controlli effettuati sui reperti del velivolo, anche in collaborazione con altre nazioni alleate ed amiche. Dalla relazione conclusiva della Commissione (inviata alla Procura militare della Repubblica di Roma), si evince, tra l'altro, che il G-222 precipitò perché colpito da due missili superficie-aria a guida all'infrarosso, probabilmente del tipo SA-9. Per quanto attiene alla dotazione di velivoli G-222, la Forza armata ne ha in inventario 38, di cui 4 sono attualmente forniti di difese passive e di sistemi attivi di rilevazione, contrasto ed inganno di missili, nonché di corazzature. Per l'impiego specifico dei G-222 della Forza armata a Timor Est, va evidenziato che sono impiegati velivoli non protetti e che si procede alle operazioni di volo solo quando le informazioni sulla minaccia confermano un basso o inesistente livello di pericolo. Il programma di ammodernamento e miglioramento dei sistemi di difesa dei velivoli, partito anche a seguito del tragico evento di cui alla presente interrogazione, è in prosieguo. La problematica risulta condivisa da altre nazioni europee che al momento dell'abbattimento del G-222 installavano tale protezioni solo su velivoli destinati a forze speciali per operazioni in territorio ostile e non per voli in corridoio considerato

sicuro, come nel caso considerato. Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che la Forza armata ha intrapreso un radicale riordino delle linee del trasporto aereo tattico che vedrà schierati in linea, nel prossimo futuro, il C-130J ed il C-27J. Tali velivoli saranno tutti protetti dalla minaccia missilistica con sistemi aggiornati.

Replica il senatore PELLICINI per dichiararsi soddisfatto.

PER LA DISPOSIZIONE DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO AL SUICIDIO ALCUNI SOLDATI DI LEVA NELLE STRUTTURE MILITARI

Il PRESIDENTE, preso spunto dall'iniziativa assunta a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano dal senatore Giorgianni nel corso di una precedente seduta, per l'istituzione di un'indagine conoscitiva sulle motivazioni che hanno indotto al suicidio alcuni soldati di leva nelle strutture militari, ipotizza l'audizione per l'Arma dei Carabinieri del gen. Boruso (Capo I reparto Personale) e del col. Medico Ribatti (Direttore di Sanità del Comando Generale); per l'Aeronautica Militare del gen. Tricarico (Direttore Istituto di Medicina legale) e del gen. Tosi (Capo I Reparto Personale); per la Marina Militare dell'ammiraglio di divisione Pavone (Capo I Reparto Personale); per l'Esercito del Capo del I Reparto Personale; del prof. Tatarelli (Capo Dipartimento Scienze psicologiche e psichiatriche dell'Università di Roma «La Sapienza»); dell'amm. isp. (medico) Natalicchio (Direttore Generale Sanità militare); del ten. col. (psicologo) Gasbarri (Responsabile osservatorio epidemiologico sul suicidio presso Dir. Gen. - Sanità militare) e di una rappresentanza del COCER.

Il senatore GUBERT chiede di coinvolgere non solo i dirigenti, ma anche i commilitoni (o i familiari) dei militari defunti.

Il senatore PELLICINI auspica un'indagine ambientale per tentare di cogliere i nessi causali fra i tragici episodi.

Il senatore NIEDDU reputa utile l'effettuazione di un'indagine, qualora la percentuale dei suicidi fosse superiore rispetto alla media nazionale.

Il senatore AGOSTINI ed il senatore PELLICINI intervengono in senso adesivo alla proposta del Presidente.

Il sottosegretario GUERRINI, premessa la estraneità del Governo alla decisione sull'istituzione di un'Indagine conoscitiva, sottolinea con favore ogni iniziativa volta a meglio comprendere il tragico fenomeno. Assicura la massima collaborazione, anche in quanto titolare della delega sulla qualità della vita nelle strutture militari.

Posta ai voti, la proposta del Presidente è approvata con la riserva del senatore GUBERT che auspica una prossima integrazione dell'elenco degli audendi.

IN SEDE REFERENTE

(3464) Nuove norme sulla rappresentanza militare, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(2337) RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 2 febbraio fu disposto il trasferimento dei disegni di legge dalla sede deliberante alla sede referente su richiesta del prescritto *quorum* di senatori.

Il relatore LORETO prende spunto dalla sentenza n. 449/99 della Corte costituzionale che brevemente illustra e, data per acquisita la sua relazione introduttiva del 3 febbraio 1999, propone la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti che consenta di varare quanto prima un testo per l'Assemblea.

Il senatore AGOSTINI si dichiara favorevole a snellire al massimo i tempi d'esame.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di effettuare nella prossima seduta la discussione generale, al termine della quale verrà fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

(3673) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il PRESIDENTE, sostituendo il relatore impossibilitato ad essere presente, propone la fissazione di un limite temporale per la presentazione degli emendamenti per martedì 15 febbraio alle ore 14.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

324^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1614) AGOSTINI ed altri. – *Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra*

(2964) VEGAS ed altri. – *Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra*

(4285) BONATESTA ed altri. – *Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1614 e 2964, congiunzione con il disegno di legge n. 4285 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 4285, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1614 e 2964 e rinvio. Costituzione di comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il relatore STANISCIÀ, dopo aver riassunto i contenuti del disegno di legge n. 4285, di impianto sostanzialmente analogo ai due disegni di legge già all'ordine del giorno della Commissione, ne propone l'esame congiunto con questi ultimi. Concorda la Commissione.

Per ciò che concerne il seguito dell'esame dei provvedimenti, egli fa presente che nella seduta del 6 ottobre 1999 la Commissione ha unanimemente convenuto di riesaminare i disegni di legge delega dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2000, al fine di poter concludere l'esame dei provvedimenti sulla scorta di eventuali modifiche incrementative delle risorse disponibili.

Con l'approvazione di un emendamento del relatore al disegno di legge n. 4236 (divenuto poi legge finanziaria per il 2000), l'accantonamento nella tabella A della legge finanziaria, fondo speciale di parte corrente, è stato incrementato di 15 miliardi per il 2000, di 30 miliardi per il 2001 e di 30 miliardi per il 2002, con la specifica finalizzazione di consentire la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'approvazione dei disegni di legge concernenti il riordino delle pensioni di guerra.

Va peraltro tenuto presente – prosegue il relatore – che un analogo emendamento, sottoscritto all'unanimità da tutti i Gruppi parlamentari, e dichiarato assorbito, prevedeva un incremento dell'accantonamento di 100 miliardi per ognuno dei tre anni, con una previsione di spesa certamente più congrua rispetto alle esigenze degli interessati.

Occorre tener presente poi che l'incremento in tabella A è reso possibile utilizzando le somme accantonate per il Ministero dell'interno.

Alla data del 19 gennaio 2000 le risorse così preordinate nella legge finanziaria risultano effettivamente disponibili in tabella A, alla voce Ministero dell'interno, con gli incrementi previsti dalla citata legge. Egli suggerisce pertanto di proseguire l'esame dei provvedimenti con la costituzione di un comitato ristretto, al fine di proporre alla Commissione un testo unificato.

Interviene il senatore AGOSTINI, il quale concorda sulla proposta del relatore, auspicando al contempo che, pur nella limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, si possa in tempi rapidi varare il disegno di legge delega.

Anche a giudizio del senatore VEGAS le risorse attualmente disponibili non sembrano sufficienti a coprire gli oneri derivanti dalla revisione dei trattamenti pensionistici; egli ritiene comunque preferibile consentire al comitato ristretto di produrre in tempi rapidi un testo unificato. D'altro canto, l'oratore sollecita il Governo a reperire ulteriori risorse, pur nei limiti dell'attuale disciplina contabile, eventualmente utilizzando i risparmi di spesa che si registrano annualmente con la riduzione del numero dei beneficiari dei trattamenti pensionistici in questione.

Il senatore BONATESTA sottolinea la disponibilità dei Gruppi dell'opposizione a varare un disegno di legge di delega al Governo, poiché in questo caso il favore per la revisione dei trattamenti pensionistici degli invalidi di guerra prevale sulla contrarietà rispetto allo strumento legislativo scelto.

Il senatore COSTA riprende la considerazione che l'obiettivo risulta unanimamente condiviso, ma sollecita una rapida conclusione dei lavori del comitato ristretto, sulla cui costituzione egli si dichiara favorevole.

Interviene quindi il sottosegretario SOLAROLI il quale ribadisce la piena disponibilità del Governo a seguire costruttivamente i lavori del comitato ristretto, anche con l'obiettivo di verificare e quantificare gli oneri delle proposte legislative al fine di reperire ulteriori risorse finanziarie. Egli peraltro non nasconde la difficoltà di superare, già nel collegio ristretto, gli ostacoli inerenti alle priorità da assegnare all'intervento di revisione dei trattamenti pensionistici, poiché appare evidente che la proposta di un incremento delle indennità che dovesse interessare la vasta platea dei pensionati invalidi di guerra si scontrerebbe con insormontabili difficoltà di ordine finanziario.

Il relatore STANISCIA concorda con le osservazioni del Sottosegretario.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il presidente GUERZONI invita i Gruppi a designare i rispettivi rappresentanti nel comitato ristretto testé costituito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

394^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

ASCIUTTI

indi del Presidente

OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
D'Andrea.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1703) RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti

– e voto regionale n. 120 e petizione n. 450 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente ASCIUTTI – era iniziata la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo del relatore, assunto a base dell'esame, e pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Egli dà quindi la parola al relatore per illustrare alcuni nuovi emendamenti da lui successivamente presentati, su cui – informa – sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

Il relatore CORTIANA si sofferma anzitutto sugli emendamenti 2.17 e 2.18, presentati per recepire alcune delle osservazioni emerse nel dibattito nel corso dell'ultima seduta. Con il primo, si protraggono i tempi della fase transitoria di dismissione degli animali dai circhi ad un anno dall'entrata in vigore del regolamento applicativo, in coerenza con quanto disposto al comma 4 in ordine al divieto di detenzione di animali. Con il secondo, si intende dare una connotazione meno stringente alle strutture in cui potranno essere collocati gli animali dismessi.

Il relatore illustra quindi il nuovo testo presentato per l'emendamento 2.16, che recepisce, in una formulazione a suo giudizio tecnicamente più corretta, una condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere.

L'emendamento 2.19, conclude il relatore, è infine volto a trasferire nell'articolo 2 alcuni dei contenuti dell'articolo 3, anche a seguito della proposta di soppressione di detto articolo avanzata dal Governo.

Su tali emendamenti si esprime in senso favorevole il sottosegretario D'ANDREA.

Il presidente ASCIUTTI avverte quindi che si procederà alla votazione dell'emendamento 2.9.

Il senatore TONIOLLI dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando l'importanza di evitare l'acquisizione di nuovi animali da parte dei circhi, piuttosto che di evitare la detenzione di quelli già posseduti.

Anche il senatore PACE dichiara il proprio voto favorevole.

Indi, il presidente ASCIUTTI – accertata su sua iniziativa la mancanza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento – sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,45.

Su richiesta del senatore ASCIUTTI, il presidente OSSICINI dispone nuovamente la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.9: accertata la mancanza del suddetto numero, sospende la seduta per ulteriori venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16,10.

Su richiesta del senatore ASCIUTTI, il presidente OSSICINI accerta la presenza del numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.9, che – posto infine ai voti – risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI, è altresì respinto l'emendamento 2.10.

Sull'emendamento 2.11, il senatore ASCIUTTI dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, osservando che – qualora non fosse soppressa la lettera *b*) del comma 2 – non sarebbero possibili cessioni di animali da un circo all'altro neanche nel periodo transitorio che precede il divieto definitivo di detenzione di animali pericolosi.

Anche il senatore PACE dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

L'emendamento 2.11 è infine posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 2.7 dichiara il proprio voto favorevole il senatore RUSSO SPENA, il quale sottolinea come esso non turbi l'equilibrio raggiunto in sede ristretta e si indirizzi comunque a soggetti che abbiano riportato una condanna definitiva.

Il relatore CORTIANA ribadisce il parere contrario espresso su tale emendamento, osservando come esso non penalizzi esclusivamente i soggetti condannati per maltrattamento per animali, ma faccia ricadere la responsabilità di tali illeciti sull'intera impresa circense.

Il senatore ASCIUTTI dichiara invece di condividere le finalità dell'emendamento. Pur rilevando le numerose altre situazioni di sofferenza che vedono altre categorie di animali oggetto di analoghi trattamenti innaturali, preannuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 2.7.

Il senatore PACE conviene invece con le considerazioni del relatore e dichiara il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale sul medesimo emendamento.

Il senatore RUSSO SPENA prende brevemente la parola per chiarire il carattere garantista dell'emendamento, rivolto, come già rilevato, a soggetti che abbiano riportato una condanna definitiva. Al di là della formulazione tecnica, senz'altro migliorabile, egli ritiene infatti che l'intento dell'emendamento di penalizzare i titolari di circhi e non il complesso dei lavoratori dell'impresa circense sia fuori di dubbio.

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore TONIOLLI dichiara di astenersi.

Dopo che, su richiesta del senatore ASCIUTTI, il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 2.7 è posto ai voti e respinto.

Il senatore ASCIUTTI, ribadite le ragioni che lo avevano indotto a presentare gli emendamenti 2.12 e 2.13 (in connessione ad altri emendamenti all'articolo 2 malauguratamente respinti dalla Commissione), li ritira auspicando comunque una più attenta riflessione sul testo dei commi 4 e 5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ASCIUTTI, relatore designato sul disegno di legge n. 4429, in materia di reclutamento del personale docente dei conservatori, propone – in accordo con il Governo – di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti al suddetto disegno di legge, in scadenza oggi alle ore 18, a mercoledì prossimo 16 febbraio, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1703

Art. 2.

Al comma 5, sostituire le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6».

2.17

CORTIANA, *relatore*

Al comma 5, sopprimere la parola: «fisse».

2.18

CORTIANA, *relatore*

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: «il regolamento determina» con le seguenti: «il regolamento prevede, senza oneri a carico dello Stato,».

2.16 (Nuovo testo)

CORTIANA, *relatore*

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«d-bis) forme di verifica delle competenze tecnico-professionali del personale che opera con animali, prevedendo il rilascio di un apposito patentino;

d-ter) l'istituzione di un elenco ufficiale delle attrazioni dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante con riguardo all'utilizzo consentito degli animali».

2.19

CORTIANA, *relatore*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

352^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo

(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione

(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)

(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3305) TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento

(3572) SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»

(3694) Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori.

(3948) *MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) *CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Dopo interventi del presidente PETRUCCIOLI e dei senatori BALDINI, ERROI e TERRACINI, la Commissione conviene all'unanimità di fissare per la giornata di martedì 29 febbraio alle ore 15 il termine per la presentazione degli emendamenti, che dovranno essere riferiti al testo adottato dal Comitato ristretto e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 settembre 1999.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(4173) *Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Non essendovi ulteriori interventi in discussione generale, replicano brevemente il relatore VEDOVATO (il quale esprime apprezzamento per la celerità con la quale la Commissione ha sinora condotto i suoi lavori) e il sottosegretario ANGELINI, che sottolinea l'importanza del provvedimento, che segna una tappa fondamentale verso l'adeguamento della normativa interna a quella europea.

La Commissione conviene quindi di fissare per la giornata di giovedì 17 febbraio alle ore 12 il termine di presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 10 febbraio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della presente seduta per la programmazione dei lavori per la prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

322^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE**(4376) Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il senatore Germanà aveva chiesto dei chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alle somme utilizzate per il fermo bellico di pesca a valere sulle risorse del Fondo centrale per il credito peschereccio.

Il sottosegretario DI NARDO, con riferimento alla richiesta formulata dal senatore Germanà, fa osservare che il provvedimento in esame – data la sua peculiarità legata alla nota crisi internazionale – è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La valutazione circa l'opportunità della copertura e quindi della allocazione della spesa è stata effettuata in sede di concertazione cui hanno partecipato anche i ministri finanziari. Non può non tenersi in considerazione – prosegue il rappresentante del Governo – sotto il profilo politico, la particolare situazione di emergenza internazionale, legata alla crisi nel Kosovo che ha determinato la necessità del provvedimento in esame. Il rilascio delle bombe in mare da parte degli aerei NATO al rientro dalle missioni sul territorio della ex Jugoslavia e l'esigenza di provvedere al recupero di esse ha determinato la necessità del blocco delle attività di pesca in Adriatico. Ricordato che le attività di re-

cupero sono ad oggi quasi completamente esaurite, richiama la situazione determinatasi a seguito del blocco dell'attività di pesca fino alla fine dello scorso mese di agosto, che ha comportato la necessità di prevedere un premio agli armatori ed agli imbarcati per il periodo di inattività.

In relazione infine all'osservazione sollevata dal senatore Germanà, il sottosegretario Di Nardo fa presente che, secondo gli impegni della Commissione europea, parte della somma dovrebbe essere rimborsata al Paese e quindi – come previsto dalla legislazione vigente – restituita al Fondo centrale.

Il PRESIDENTE, ringraziato il rappresentante del Governo per il chiarimento fornito e ricordato altresì che la Commissione, nella seduta di ieri, ha già approvato all'unanimità l'emendamento 1.1 del relatore, avverte che porrà in votazione l'articolato del disegno di legge.

La Commissione, con separate votazioni, approva all'unanimità l'articolo 1 (nel testo come emendato) e l'articolo 2.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore RECCIA annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, sottolineando peraltro come occorra prendere atto della scarsa considerazione in cui il Governo sembra tenere il settore della pesca, alla luce delle scarse risorse destinate a tale settore: a suo avviso, occorre infatti registrare che gli stanziamenti, assolutamente irrisori ed inadeguati, per il settore della pesca, rendono assai difficile il perseguimento, non solo di politiche nazionali a favore della pesca, ma anche delle stesse politiche ordinarie.

Nel sottolineare, a nome del suo Gruppo, che l'Esecutivo dovrà operare una scelta, decidendo se dedicare reale attenzione ai problemi della pesca o se limitarsi, come sta facendo, a interventi frammentari, ribadisce a nome di Alleanza Nazionale, pur con tutti i *distinguo* testé evidenziati, un voto favorevole in considerazione delle gravi difficoltà che attraversa il comparto.

Il senatore BETTAMIO ritiene che siano state fugate le preoccupazioni che potevano essere nutrite nei confronti di tale provvedimento legislativo, in quanto risultano effettivamente rispettate le indicazioni comunitarie e che non sia necessario procedere alla istituzione di nuovi organismi per gli aspetti di liquidazione delle provvidenze: per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore BEDIN annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare che appoggia tale provvedimento, in quanto lo ritiene un vero atto dovuto nei confronti degli operatori del settore. Peraltro, segnala che sono state rese note dichiarazioni (da parte del Ministro dell'ambiente) che indicherebbero come, di fatto, da tempo, i fondali dell'Adriatico ven-

gano utilizzati come discarica di materiale bellico: esprime pertanto l'auspicio che le risorse aggiuntive così stanziare non vengano in futuro distolte ed utilizzate proprio per nuove operazioni di bonifica.

Il senatore PREDÀ preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame, che costituisce un atto di giustizia per il settore della pesca, che deve affrontare spesso emergenze non tutte prevedibili. Nel convenire in linea generale sulla esigenza di assegnare adeguate risorse al settore della pesca, sottolinea che, anche per tale comparto, emerge ancora una volta la questione relativa alla finanziabilità delle azioni nazionali, per le quali non risultano preordinate adeguate assegnazioni finanziarie: ciò è tanto più preoccupante in quanto, nell'arco di due anni, risulterebbe non più operativo il «vincolo» di destinazione delle risorse di competenza regionali (con riferimento anche al relativo fondo perequativo). Si tratta di un problema, a suo avviso, di grande rilievo, in quanto investe non solo il settore della pesca, ma anche gli altri settori in cui sono ipotizzabili e necessarie azioni di carattere multiregionale, per le quali non risultano preordinate adeguate risorse.

Il senatore Baldassare LAURIA preannuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sul provvedimento, che costituisce un intervento necessario alle esigenze di un settore, per le ragioni già esplicitate nei precedenti interventi.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, il disegno di legge nel suo complesso.

(4223) Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE dà conto del parere favorevole con osservazioni espresso, nella giornata di ieri, dalla 1^a Commissione, nonché del parere di nulla osta con osservazioni espresso dalla 5^a Commissione.

Ha quindi la parola il sottosegretario DI NARDO, il quale ritiene opportuno informare la Commissione che la Commissione europea (con nota 20.5.1999/VI/29174) ha comunicato, con riferimento all'articolo 4 del provvedimento in esame, che secondo la prassi seguita dalla Commissione gli aiuti accordati in funzione dei prezzi, dei quantitativi, delle superfici o delle unità di bestiame sarebbero considerati come aiuto al funzionamento, incompatibili con il mercato unico. Sottolinea comunque che tale divieto non risulta applicabile ad investimenti per la tutela dell'ambiente e quindi con finalità agroambientali.

Il relatore SARACCO, nel prendere atto dell'opportuna precisazione del rappresentante del Governo, ritiene che già la formulazione dell'articolo 3 (ove sono esplicitate le finalità del provvedimento) includa in particolare quella della tutela ambientale, in corrispondenza con gli obiettivi comunitari.

Il presidente SCIVOLETTO osserva che il riferimento testé svolto dal relatore consente di considerare come corrisponda proprio a finalità agroambientale l'obiettivo del provvedimento in esame, osservando che tale finalità, oltre a contrassegnare in particolare l'articolo 3 e la lettera a) citata, costituisce la *ratio* di tutto il provvedimento.

Il senatore BEDIN informa la Commissione che in sede di esame presso la Giunta degli Affari europei è stata presa in considerazione la tematica relativa agli aiuti di Stato e si è potuto accertare che non sia da ravvisare un aiuto di Stato, in quanto, come espressamente previsto, si versa in un caso di risorse assai ridotte e in ambito territoriale circoscritto.

Il presidente SCIVOLETTO ringrazia il senatore Bedin, che ha potuto affrontare tale problema in qualità di Presidente della Giunta degli Affari europei.

Il senatore PREDA (nel chiedersi se il porre la questione degli aiuti di Stato abbia o meno un effettivo fondamento) ritiene comunque di poter convenire con le osservazioni svolte dal Presidente e dal senatore Bedin.

Il presidente SCIVOLETTO, nel sottolineare che la nota della Commissione risale al maggio dello scorso anno (quindi a una data antecedente alla conclusione della discussione da parte della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, che quindi non ha ritenuto necessario procedere ad una integrazione del testo), ritiene sussistano le condizioni per poter procedere alla discussione degli articoli, cui non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, avverte che porrà in votazione gli articoli del provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione, con separate votazioni, approva all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore BETTAMIO preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che per la tutela del bergamotto il provvedimento prevede direttamente il riconoscimento della denominazione DOC per tale coltivazione (denominazione che cesserà di avere validità una volta

ottenuta la protezione in ambito europeo), affidando peraltro l'attività di vigilanza allo stesso MIPAF. Esprime peraltro dubbi in ordine a tale previsione, anche perché l'articolo 2 prevede che il Ministero possa conferire tale attività a soggetti pubblici o privati, che rispondano ai requisiti richiesti. Nel segnalare altresì che sono previsti (all'articolo 6) anche dei contributi per progetti di recupero viario, auspica che il provvedimento non determini l'esigenza di una serie di finanziamenti per organismi ed enti di vario tipo, pur ribadendo che la coltivazione del bergamotto, utile anche ai fini agroambientali, costituisce una risorsa economica di grande rilievo per le zone interessate, e come tale da incentivare e tutelare.

Il senatore CUSIMANO ricorda preliminarmente che il provvedimento, di cui è primo firmatario il deputato Aloi, con la sottoscrizione di altri cento esponenti del Polo e della maggioranza, è stato approvato all'unanimità dalla competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento, esprimendo l'auspicio che altrettanto possa fare la Commissione del Senato. Sottolinea quindi che il provvedimento, oltre a prevedere il riconoscimento di una produzione tipica ed esclusiva della zona di Reggio Calabria, costituisce un importante segno di attenzione verso i problemi del meridione, esprimendo apprezzamento per tutti i parlamentari che hanno ritenuto di voler sottoscrivere tale iniziativa legislativa. A tale riguardo fa rilevare che la coltivazione del bergamotto costituisce una coltura unica al mondo, prevalentemente localizzata in Calabria ove si produce larga parte della coltivazione mondiale. Nel ricordare che da parte di imprese multinazionali è stato effettuato il tentativo di una produzione sintetica, ribadisce che l'esigenza di tutelare il bergamotto di Reggio Calabria «olio essenziale» è da ricollegare anche a tali tentativi. Nel convenire che il provvedimento in esame corrisponde anche alla finalità di tutelare l'ambiente e il paesaggio, rileva infine che l'iniziativa contribuirà a dare nuova «linfa» a zone che sono da annoverare fra le più depresse del Paese. Per tutte queste ragioni preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, invitando i componenti della Commissione ad esprimere un analogo voto positivo.

Il senatore LAURIA Baldassare, nel convenire sull'invito testé rivolto dal senatore Cusimano, sottolinea che il provvedimento, che reca così numerose sottoscrizioni, tutela un importante coltura che ha anche un utilizzo in campo medico e che comunque è particolarmente meritevole di essere protetta sotto il profilo della denominazione di origine, anche per le ragioni emerse nel dibattito. Preannuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore BARRILE, nel richiamarsi all'ampia relazione svolta dal relatore Saracco, sottolinea che il provvedimento, pur se ha un carattere territorialmente limitato, si pone l'importante obiettivo di difendere produzioni tipiche nazionali che potranno contribuire al rilancio di un'area in *deficit* di sviluppo. Nel ritenere che risulti ampiamente superato il problema - alla luce delle dichiarazioni del relatore e degli ulteriori chiari-

menti intervenuti – dianzi posto di compatibilità con la normativa europea, esprime l'auspicio che l'Italia possa tutelare anche altre importanti produzioni tipiche, seppure di nicchia (quali il fico d'india), al fine di potenziare l'immagine delle produzioni di qualità nazionali. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore BEDIN dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare nella consapevolezza che viene approvato un intervento legislativo di carattere puntuale, sottolineando ulteriormente come il coordinamento fra la protezione agroambientale e l'attività produttiva sia esplicitato non solo all'articolo 3, lettera *a*) e *b*) citate, ma anche da quanto previsto, all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), relativamente all'attività del Consorzio del bergamotto, indirizzata all'espansione di tale coltura, anche al fine di contribuire al contenimento dell'anidride carbonica e al miglioramento delle condizioni climatiche. Auspica inoltre che il riconoscimento di tali specificità territoriali e produttive possa essere esteso anche ad altri ambiti produttivi, quali i prosciutti e i formaggi, conosciuti sotto la denominazione geografica. Esprime infine perplessità sullo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dello stesso MIPAF (come previsto dall'articolo 2): nel ricordare che un rilievo in tal senso è contenuto anche nel parere della 1^a Commissione, sottolinea l'opportunità che il Ministero affidi direttamente alla regione Calabria tale attività di vigilanza.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 141)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima scadenza del termine per l'espressione del parere, propone di richiedere la proroga ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, richiamando altresì l'attenzione del rappresentante del Governo sull'opportunità di integrare ulteriormente la documentazione trasmessa al Parlamento, relativamente alla nomina in esame.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, una proroga di dieci giorni per l'espressione del parere, nonché sull'esigenza, prospettata dal Presidente, di acquisire ulteriori informazioni attraverso una integrazione conoscitiva della documentazione.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 10 febbraio, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

292^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 16,20.**IN SEDE REFERENTE*

(Doc. XXII, n. 32) WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate

(2459) Deputati Alessandro RUBINO e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonché sulle modalità della sua liquidazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge n. 2459 e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 febbraio 1999.

Il relatore MUNGARI osserva che, al fine di compiere una valutazione approfondita delle proposte in titolo, relative alla istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo Efim, appare indispensabile acquisire dati informativi concernenti l'andamento della gestione liquidatoria. Propone, pertanto, di avanzare una formale richiesta in tal senso agli organi competenti.

Concordano con tale proposta i senatori MACONI e WILDE.

La proposta del relatore viene infine accolta dalla Commissione ed il seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge n. 2459 è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

421^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alle comunicazioni svolte nella seduta di ieri dal Presidente, il senatore LAURO osserva che le informazioni relative all'attuazione dell'ordine del giorno n. 400 accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 3593, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 10 marzo 1999, risultano trasmesse dal Ministro del lavoro al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento presso la Presidenza del Consiglio sin dallo scorso mese di ottobre. Poiché non è ancora pervenuta una risposta ufficiale da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento, a suo tempo interpellato dalla Presidenza della Commissione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, relativamente allo stato di attuazione del predetto ordine del giorno, esprime il proprio sconcerto per un ritardo incomprensibile, che, ove non configuri specifiche responsabilità amministrative, è comunque riconducibile ad un deplorabile atteggiamento del Governo, da lui più volte stigmatizzato, di nessun rispetto nei confronti dell'istituzione parlamentare e delle sue prerogative. Chiede pertanto al Presidente di sollecitare nuovamente la risposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento relativa all'attuazione dell'ordine del giorno n. 400.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dei rilievi critici formulati dal senatore Lauro, lo assicura che solleciterà al Ministro per i rapporti con il Parlamento la risposta relativa all'ordine del giorno n. 400.

Il senatore MULAS osserva che nel mese di dicembre 1999, prima della sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie, era stata fissata un'audizione in Commissione del ministro Salvi sulle politiche per l'occupazione e per la previdenza, poi rinviata a causa di improrogabili impegni politici del ministro stesso. Poiché l'esigenza di un confronto con il Governo sulle politiche occupazionali e previdenziali non è venuta meno, invita il Presidente a concordare con il Ministro una data per lo svolgimento dell'audizione a suo tempo rinviata, possibilmente entro un termine ravvicinato.

Si associano alla richiesta del senatore Mulas, ciascuno a nome della rispettiva parte politica, i senatori PERUZZOTTI e BATTAFARANO.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Mulas e gli altri senatori che provvederà a prendere contatto con il Ministro del lavoro per definire una data per lo svolgimento dell'audizione richiesta.

Avverte altresì che sono pervenute alcune sollecitazioni per la ripresa dell'esame dei disegni di legge n. 1137 e 3950, aventi entrambi ad oggetto la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi. Poiché sullo schema di testo unificato dei due disegni di legge predisposto dal relatore Ripamonti pende da tempo una richiesta di relazione tecnica, tuttora inevasa, avanzata a suo tempo dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 76-*bis* del Regolamento, propone alla Commissione di segnalare la questione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sollecitando l'invio della relazione tecnica stessa.

Non facendosi obiezioni così rimane stabilito.

Il senatore LAURO, con riferimento a condotte discriminatorie nel settore pubblico causate da motivazioni politiche, fa presente che si registrano in questi giorni casi di discriminazioni ai danni di funzionari della regione Campania iscritti ad un partito politico dell'opposizione.

Il PRESIDENTE osserva che la questione sollevata da senatore Lauro non può esser trattata dalla Commissione, la quale non ha alcuna competenza per valutare comportamenti e atti di una amministrazione regionale.

Il senatore BONATESTA chiede notizie sullo stato del procedimento relativo all'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 800 e n. 1363, nonché dei disegni di legge relativi all'inquadramento degli ispettori del lavoro.

Il PRESIDENTE fa presente che, per quel che riguarda i disegni di legge n. 800 e n. 1363, la Commissione, dopo aver svolto un approfondito esame della situazione, ha preso atto dell'impossibilità di provvedere, nel modo indicato dai due disegni di legge, all'inquadramento nella qualifica

di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS, per cui, allo stato, non sussistono le condizioni per una ripresa dell'esame congiunto; per quanto riguarda i disegni di legge relativi all'inquadramento degli ispettori del lavoro, già ieri, riferendo su una lettera del ministro Salvi, ha ricordato che lo stesso ha proposto di rinviare brevemente l'audizione del Sottosegretario competente, a suo tempo richiesta dalla Commissione per essere aggiornata sulle iniziative in essere relativamente all'inquadramento per via contrattuale degli ispettori del lavoro. È comunque sua intenzione procedere quanto prima alla predetta audizione, per acquisire elementi sull'andamento della contrattazione integrativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà (n. 619)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore, senatore GRUOSSO, il quale fa presente che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 20 e del relativo allegato 1, punti n. 90 e 91, della legge n. 59 del 1997 che prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione della disciplina relativa al procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e a quello concernente l'integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

Attualmente, la legge n. 451 del 1994, di conversione del decreto legge n. 299 dello stesso anno, prevede che il procedimento di concessione debba concludersi, rispettivamente, nei termini di quaranta e centoventi giorni nelle ipotesi di crisi e di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione industriale: tali termini sono abbondantemente superati però dalla prassi e l'effettiva durata media del procedimento è di cinque o sei mesi. Ciò dipende dalla irrazionale struttura procedimentale, e in particolare dal rallentamento della decisione finale dovuto all'intervento di due organi collegiali – la Commissione regionale per l'impiego e il Comitato tecnico – nonché dall'assenza di termini interni per delimitare la durata temporale della fase ispettiva.

Un intervento di semplificazione basato sui principi della legge n. 59 del 1997 si rende pertanto necessario al fine di definire procedure più snelle e con termini adeguati alla situazione di urgenza sovente connessa alle richieste di provvedimenti di integrazione salariale.

Passando all'esame dell'articolato, il relatore, dopo aver dato conto dell'articolo 1, che definisce i due procedimenti disciplinati dallo schema di regolamento in titolo, si sofferma sull'articolo 2, riguardante la procedura di consultazione sindacale attivata dalla richiesta di esame congiunto da parte dell'imprenditore ovvero degli organismi rappresentativi dei lavo-

ratori. In particolare, osserva che, ai sensi del comma 1, la comunicazione, da parte del datore di lavoro, della richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale è rivolta alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia, mentre la norma vigente, quale risulta dall'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legge n. 299 del 1994, prevede la comunicazione ad entrambi i soggetti. Con il comma 2 dello stesso articolo 1 viene inoltre introdotto un termine di tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 per la presentazione della domanda di esame congiunto, mentre al comma 5 vengono confermati i termini già vigenti per la conclusione di detto esame. Su questo punto occorre anche ricordare che per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 469 del 1997, fatto salvo dal comma 2 dell'articolo 1, la competenza in materia di esame congiunto è trasferita alle regioni, ferma restando la competenza della Direzione generale dei rapporti di lavoro presso il Ministero del lavoro, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni, le quali ultime esprimono, in tale ipotesi, un parere motivato.

L'articolo 3 concerne la disciplina della domanda di intervento straordinario di integrazione salariale. In base alla disciplina vigente, la richiesta, relativa ad un solo semestre, e le relative domande di proroga, anch'esse semestrali, devono essere presentate alla Direzione provinciale del lavoro che le trasmette, con proprie valutazioni, al Ministero ed alla Commissione regionale per l'impiego: il comma 1 dell'articolo 3 porta da 6 a 12 mesi il periodo massimo di riferimento della singola domanda, iniziale o di proroga. Una deroga a tale principio è però contenuta al successivo articolo 9, comma 2, in base al quale, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la prima e la seconda richiesta sono relative ciascuna ad un periodo di sei mesi, mentre il limite è portato a 12 mesi a partire dalla terza richiesta. Tale restrizione è connessa alla previsione, di cui al successivo articolo 4, comma 1, dello svolgimento, entro il primo semestre di concessione dei trattamenti di integrazione salariale, di una prima verifica dell'attuazione del programma, svolta dai servizi ispettivi del Ministero. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3, la domanda è presentata alla Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro: viene in tal modo soppressa la procedura periferica sopra descritta nonché, per il caso di richiesta di intervento riguardante unità aziendali ubicate in diverse provincie, l'obbligo di presentazione di più richieste. Ai fini degli accertamenti di cui al successivo articolo 4, al comma 5 è previsto che, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, una copia della domanda venga contestualmente presentata al servizio ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro. Si deve evidentemente intendere che l'obbligo di presentazione ai servizi ispettivi, nella fattispecie in esame, sia previsto anche per le domande di proroga. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 confermano l'attuale disciplina sui termini per la presentazione della domanda, anche di proroga, e sugli effetti del ritardo. Su tale aspetto, sarebbe oppor-

tuno chiarire se resta in vigore il principio di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 164 del 1975, il quale obbliga il datore di lavoro, qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi la perdita, totale o parziale, del diritto all'integrazione salariale per i dipendenti, a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente alla medesima.

Dell'articolo 4, già si è fatto cenno in precedenza: esso disciplina la procedura degli accertamenti del servizio ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, relativi all'attuazione del programma, nel caso di intervento di ristrutturazione, di organizzazione o conversione aziendale; va ricordato che il comma 2 di tale articolo definisce il termine per la conclusione della verifica relativa all'attuazione del programma, ai fini dell'accoglimento della domanda di proroga, stabilendolo in 20 giorni dalla presentazione della richiesta. Con l'articolo 5 è fissato a 20 giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria trasmessa dal competente ufficio del Ministero del lavoro, il termine entro il quale il Comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986 esprime il proprio parere sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardanti imprese con più di mille dipendenti, aventi unità aziendali situate in due o più regioni.

Proseguendo nell'esposizione, il relatore dà conto dell'articolo 6, riguardante le ipotesi di intervento di integrazione salariale per fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, osservando che a tali fattispecie è estesa la disciplina riguardante la presentazione della domanda iniziale o di proroga, di cui all'articolo 3, nonché la procedura di esame congiunto disciplinata dall'articolo 2.

Dell'intervento di integrazione salariale connesso a contratti di solidarietà si occupa l'articolo 7: anche per tali fattispecie si prevede, al comma 1, che la domanda di intervento sia presentata direttamente alla Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro, innovando la disciplina vigente che, per questo aspetto prevede che l'organo competente a ricevere l'istanza sia la Direzione regionale del lavoro. Il comma 2 introduce un limite di validità di 24 mesi per i contratti di solidarietà di cui al comma 1. Restano fermi, tuttavia, i più ampi limiti di durata dell'intervento di integrazione salariale, pari a 48 ovvero a 60 mesi per il territorio del Mezzogiorno, come previsto dall'articolo 7 del decreto legge n. 536 convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 1998; lo stesso comma 2 riduce da 24 a 12 mesi il periodo massimo di intervento concesso in relazione a ciascuna domanda, iniziale o di proroga.

Il relatore dà quindi conto, brevemente, dell'articolo 8 che, in linea con la semplificazione operata dagli articoli precedenti, ridefinisce i termini di conclusione del procedimento, nonché dell'articolo 9, relativo alla validità ed efficacia del provvedimento di concessione; dell'articolo 10, relativo ai casi di sospensione dei termini per ulteriori e motivate esigenze istruttorie; dell'articolo 11, relativo all'ufficio competente alla rice-

zione delle domande, individuato nell'ambito della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale; dell'articolo 12, relativo allo snellimento delle operazioni di conguaglio, secondo modalità e termini individuati dal Consiglio di amministrazione dell'INPS; dell'articolo 13, che indica le disposizioni delegificate abrogate dal regolamento e dell'articolo 14, che fissa la data di entrata in vigore del regolamento.

In conclusione, il relatore osserva che lo schema di regolamento in titolo risulta rispondente alle finalità di semplificazione e snellimento procedurale perseguite dalla legge n. 59 del 1997 e propone pertanto di esprimere un parere favorevole, che si riserva di integrare con le eventuali osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito

Il senatore LAURO rileva come, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in titolo, sussistano profili per i quali dovrebbe essere acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nel caso in cui dovesse registrarsi la pretermissione di un parere prescritto, il Gruppo di Forza Italia non parteciperà alla discussione, intendendo con ciò dissociarsi da quella che allo stato appare un'omissione illegittima.

Dopo che il senatore PELELLA ha osservato che, ove risultasse la necessità dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, essa potrebbe essere ancora investita dell'esame del provvedimento, il PRESIDENTE rileva che nella presente sede la Commissione lavoro è chiamata unicamente ad esprimere il proprio parere sul provvedimento. Non appare inoltre appropriata un'iniziativa della Presidenza della Commissione stessa, volta a segnalare l'asserita opportunità di deferire l'esame del provvedimento anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali alla Presidenza del Senato, alla quale eventuali segnalazioni in tal senso potranno comunque essere inoltrate direttamente dai senatori che lo riterranno opportuno.

Il senatore LAURO prende atto di quanto testé dichiarato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di regolamento recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali» (n. 622)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono senatori che intendono intervenire, rinvia il seguito dell'esame, dando incarico al relatore, senatore Battafarano, di predisporre uno schema di parere.

IN SEDE REFERENTE

(106) DANIELE GALDI ed altri. – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) GRECO ed altri. – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANZI rileva come l'obiettivo di accordare più efficaci forme di tutela alle persone affette da minorazioni fisiche, nella specie di tipo uditivo, debba accomunare le forze politiche a prescindere dallo schieramento di appartenenza. Alla stregua di una ricognizione da lui effettuata sui disegni di legge in titolo, risulta evidente la maggiore articolazione del disegno di legge n. 1859, il quale ricomprende peraltro, all'articolo 1, disposizioni pressoché identiche a quelle contemplate dall'articolo unico del disegno di legge n. 106. Lo stesso disegno di legge n. 1859, all'articolo 6, tende ad attribuire, in applicazione di un meccanismo attualmente previsto per i cosiddetti lavori usuranti, ai lavoratori affetti da sordità preverbale periodi di contribuzione figurativa in ragione di un quadrimestre per ogni anno lavorativo. Al riguardo, ricorda che analoga previsione è inserita all'articolo 1, comma 1, sia del disegno di legge n. 2700, che del disegno di legge n. 3129 che, infine, del disegno di legge n. 4293. Altre disposizioni di rilievo sono rappresentate dall'articolo 2, che equipara, ai fini della misura del relativo importo, l'indennità di comunicazione per i sordi preverbali a quella di accompagnamento spettante ai minorati della vista, e dall'articolo 3, che prevede, in caso di concorso fra più affezioni che danno titolo alla corresponsione dell'indennità di invalidità, la possibilità di ottenere un assegno cumulativo.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il disegno di legge n. 106 non presenta oneri, mentre il disegno di legge n. 1859 li quantifica in lire 10 miliardi annui. Al riguardo, se non dovessero essere formulati rilievi da parte della Commissione bilancio, il testo da adottare come riferimento dovrebbe a suo avviso essere il disegno di legge n. 1859, in quanto dotato di maggiore organicità; qualora emergessero invece difficoltà, in attesa di reperire idonea copertura finanziaria andrebbe valutata l'opportunità di procedere, intanto, nell'esame del disegno di legge n. 106, così da indirizzare comunque un primo segnale di attenzione alle esigenze della categoria dei sordi preverbali.

Il senatore PELELLA, dopo aver dichiarato di concordare in larga misura con le valutazioni testé espresse dal senatore Manzi, sottolinea l'opportunità di pervenire in modo sollecito alla definizione di una cornice quanto più possibile unitaria per il proseguimento dell'esame dei vari disegni di legge aventi ad oggetto la tutela dei sordi preverbali iscritti all'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana.

Ad un sommario esame dell'insieme di tali testi, il disegno di legge n. 1859 risulta caratterizzato da una maggiore articolazione, e quindi, senza voler anticipare valutazioni di merito, sembra il più idoneo ad essere assunto come testo di riferimento. Le considerazioni da lui avanzate, conclude il senatore Pelella, rispondono unicamente all'obiettivo del buon andamento dell'attività legislativa, e non sono evidentemente condizionate dall'appartenenza ai ranghi dell'opposizione di una parte dei proponenti del disegno di legge indicato allo stato come preferibile.

Dopo che i senatori PERUZZOTTI e LAURO hanno dichiarato di concordare sull'ipotesi di assumere come testo base il disegno di legge n. 1859, il senatore BONATESTA domanda quali esiti procedurali ne conseguirebbero per i restanti disegni di legge in materia di tutela dei sordi preverbali.

In risposta al quesito testé formulato dal senatore Bonatesta, il PRESIDENTE fa presente che, nel caso di esame congiunto di una pluralità di disegni di legge, l'adozione di uno di essi come testo base fa sì che gli emendamenti vadano soltanto a questo riferiti. Nel prendere poi atto delle valutazioni di massima formulate nel corso dell'odierna discussione circa il disegno di legge n. 1859, rileva come sia al momento prematura la scelta di un testo base, dovendosi preliminarmente decidere sull'eventuale unificazione dell'esame degli altri disegni di legge pendenti aventi oggetto analogo, anche sulla base delle indicazioni che riterranno di fornire i rispettivi relatori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4413) LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANZI sottolinea in primo luogo l'inopportunità della soppressione del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 469 del 1997, ritenendo essenziale il mantenimento del vincolo dell'esclusività dello svolgimento di attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro al fine di garantire un'adeguata specializzazione delle strutture.

Con riferimento, poi alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, appare evidente la necessità di evitare che, almeno in alcune Regioni, l'esercizio dell'attività di mediazione possa aver luogo in locali inadeguati, o con l'utilizzo di personale non qualificato.

Appare inoltre necessario che siano formulati chiarimenti dai presentatori del disegno di legge, volti a precisare il significato di talune disposizioni che, ad una prima valutazione, sembrano suscettibili di determinare effetti gravemente distorsivi, come ad esempio quello di una sostanziale legittimazione del cosiddetto caporalato.

Nel caso in cui non dovessero essere forniti chiarimenti idonei a fugare le preoccupazioni da lui testé indicate, la sua parte politica non potrebbe comunque che esprimere un convinto voto contrario sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

302^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 15,15.**SUL PROCESSO VERBALE*

Il senatore DI ORIO precisa che nella seduta della Commissione di ieri, dedicata all'esame dei disegni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, egli non ha preso la parola a nome del Gruppo Democratici di Sinistra – come erroneamente riportato alla pagina 78 del Resoconto delle Giunte e Commissioni del Senato – ma a nome degli altri firmatari degli emendamenti da lui illustrati. Ricorda al riguardo che il suo Gruppo ha lasciato, in tema di procreazione assistita, piena libertà di coscienza ai propri componenti, i quali in effetti hanno assunto posizioni tra loro diversificate. Coglie altresì l'occasione per integrare il citato Resoconto, ribadendo la necessità che chi partecipa alla funzione legislativa tenga distinte – soprattutto in materie che evocano problematiche di carattere etico – la fedeltà ai valori cui ispira la propria esistenza e la necessità di tener conto, nella propria opera di legislatore, delle diverse istanze presenti nella società al fine di prospettare soluzioni ispirate, nell'interesse generale, a criteri il più possibile condivisi.

Il senatore Di Orio osserva infine che nel Resoconto del suo intervento si notano numerosi errori tipografici, tali da compromettere in taluni punti la stessa comprensibilità del testo.

*IN SEDE REFERENTE***(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano****(217) SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni**

- (546) *PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*
- (742) *LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano*
- (743) *LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (783) *MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*
- (1154) *BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita.*
- (1570) *PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (2067) *TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*
- (2210) *FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*
- (2350) *SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*
- (2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*
- (2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*
- (3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*
- (3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*
- (3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*
- (4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchi ed altri.
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta di ieri era iniziata l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4 del disegno di legge n. 4048, assunto come testo base.

Illustra quindi gli emendamenti 4.11, 4.25, 4.39, 4.41 e 4.55.

Con il primo emendamento si intende sostituire una formulazione eccessivamente complessa e per più versi non chiara, in particolare in quanto fa riferimento a fattispecie non ben definite dal punto di vista medico scientifico, come quella di sterilità o infertilità inspiegata.

L'emendamento 4.25 poi, coerentemente con la riformulazione dell'articolo 1 da lui proposta, prevede quale condizione per il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, oltre all'ipotesi di sterilità

o infertilità, anche quella di grave rischio di malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria.

L'emendamento 4.39 intende attenuare la portata della lettera *b*) del comma 2, riportando nell'ambito dell'apprezzamento medico l'applicazione del criterio di gradualità che deve presiedere all'esercizio delle tecniche di fecondazione artificiale. L'attuale formulazione, infatti, sembra obbligare il medico a percorrere comunque tutte le tappe delle procedure di fecondazione assistita, dalla meno alla più invasiva, anche quando una corretta valutazione diagnostica consente di escluderne alcune che sicuramente non avranno buon esito, a tutto danno della salute della donna.

L'emendamento 4.41 poi è diretto a sopprimere il divieto di utilizzare tecniche che prevedono la donazione di gamete; il relatore fa poi presente che in ogni caso, anche se questa o le altre proposte presentate in questo senso non fossero approvate, sarebbe opportuno sostituire, così come propone l'emendamento 4.52, il termine assolutamente non corretto di fecondazione eterologa. L'emendamento 4.55, infine, esplicita il divieto, peraltro indirettamente previsto nel sistema delle sanzioni, della maternità surrogata, del prelievo di gameti senza il consenso della persona interessata e del prelievo di gameti *post mortem*.

In assenza del presentatore, dò per illustrato l'emendamento 4.37.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore Cò illustra gli emendamenti 5.1, 5.5, 5.7, 5.18, 5.24, 5.26 e 5.30, soffermandosi in particolare sui primi due, che esprimono il totale dissenso dei senatori di Rifondazione Comunista rispetto all'articolo 5, che costituisce in realtà uno degli elementi qualificanti per la comprensione dell'impostazione ideologica del testo approvato dalla Camera dei deputati. È evidente infatti come l'articolo in questione sia ispirato alla volontà di sancire la legittimità di un unico modello di famiglia e di relazione tra i sessi, secondo un'ottica che non trova riscontro nell'attuale stato di evoluzione della società.

La decisione di consentire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita unicamente alle coppie coniugate ovvero, al massimo, alle cosiddette coppie di fatto appare in palese contrasto con il principio di responsabilità personale e con il superamento, ormai ampiamente diffuso nel corpo sociale, di una concezione strettamente biologica della genitorialità.

A fronte di una realtà sociale in cui da una parte le unioni libere e la maternità della donna sola sono ampiamente diffuse ed accettate, e dall'altra vi è un'inevitabile crisi del principio di indissolubilità del matrimonio, appare difficile sostenere che una maternità vissuta al di fuori di una famiglia legalmente costituita, o che ripeta di fatto la dinamica della famiglia tradizionale, possa comportare per la crescita del bambino un danno in qualche modo superiore a quello che si consuma in una famiglia di tipo tradizionale che, come sempre più spesso accade, entra in crisi. Il se-

natore Cò conclude invitando la Commissione a riflettere sulla necessità di garantire il carattere laico della legislazione dello Stato quale condizione per il libero manifestarsi di tutte le differenti opzioni etiche esistenti nella società.

La senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 5.4, 5.6, 5.17, 5.21 e 5.23. ringraziando in primo luogo il senatore Di Orio per aver correttamente precisato nel suo intervento sul processo verbale che le valutazioni espresse dai presentatori degli emendamenti devono essere riferite a coloro che quegli emendamenti hanno sottoscritto, avendo il Gruppo dei Democratici di Sinistra lasciato piena libertà ai propri componenti in relazione alla delicatezza e al carattere certamente non politico degli argomenti in discussione. In proposito l'oratrice osserva che la ricerca di soluzioni soddisfacenti sul piano giuridico, medico e umano, di problematiche come quelle evocate dal disegno di legge in esame, richiede una grande capacità di ascolto reciproco: da questo punto di vista è sicuramente apprezzabile la capacità di ascolto che stanno dimostrando i colleghi del Centro Destra, anche se sarebbe augurabile una loro partecipazione più attiva al dibattito.

La senatrice Salvato condivide quanto affermato dal senatore Cò circa l'inaccettabilità del tentativo di imporre opzioni etiche con lo strumento legislativo e invita la Commissione a non prescindere dalla realtà concreta della società; anche quanto affermato ieri dal senatore Di Orio circa la necessità che l'uomo e la donna condividano la responsabilità della procreazione, è certamente condivisibile, ma non si può evitare di vedere come, in concreto, si tratti di una responsabilità vissuta in modo spesso molto diverso dall'uomo e dalla donna, che non di rado si trova ad affrontare da sola le conseguenze di una scelta che è stata assunta con un grado di coinvolgimento ben diverso tra i due soggetti. Se nella realtà sociale la donna vive così spesso la maternità da sola non si comprende in base a quali considerazioni, se non alla pretesa ideologica di voler costringere le persone a vivere secondo un determinato modello etico, si possa pretendere di escludere la donna sola dall'accesso alle tecniche di procreazione assistita. Può essere certamente comprensibile che taluni siano turbati perché questa possibilità implica anche la libertà di accedere a queste tecniche da parte delle donne che vivono relazioni omosessuali; non si può però ignorare come già adesso tante donne che vivono tali relazioni decidano di avere figli sia in maniera naturale, sia ricorrendo a tecniche di fecondazione assistita, e non vi sarebbe nulla di peggio che spingere queste persone verso pratiche clandestine a danno della loro salute e di quella dei bambini così concepiti.

La senatrice Salvato conclude invitando i componenti della Commissione a evitare che ancora una volta il legislatore venga lasciato indietro dall'evoluzione della società e della giurisprudenza, come dimostra ad esempio l'innovativa decisione assunta ieri dalla Suprema Corte in ordine all'adozione di una minorenni russa, sentenza alla cui luce tanto più appaiono sterili le discussioni che si svolgono ora in Parlamento a proposito della riforma della normativa sulle adozioni.

Il senatore VALLETTA fa propri gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.19, 5.20, 5.22, 5.25, 5.32, 5.33 e 5.34, che dà per illustrati.

Illustra poi l'emendamento 5.27 rilevando come non appaia corretto escludere la donna sola dal diritto a quello che si configura come un intervento terapeutico per consentire la procreazione superando problemi di sterilità e di infertilità.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti 5.16 e 5.33, rilevando che la limitazione dell'accesso alla procreazione assistita alle coppie in età fertile appare incongrua dal punto di vista medico-scientifico, specialmente per la difficoltà di definire il limite di età della fertilità maschile; è invece opportuno che siano le linee guida, coerentemente del resto a quanto affermato dallo stesso relatore nei suoi emendamenti all'articolo 4, a indicare gli interventi possibili in rapporto all'età della donna.

Stante l'assenza del presentatore il Relatore dà per illustrato l'emendamento 5.28.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 5.29, inteso da una parte a conferire una maggiore certezza giuridica alla nozione di coppia convivente ammessa alle tecniche di procreazione assistita, e dall'altra a stabilire, sulla base del resto di quella che è l'esperienza circa la possibilità di riuscita delle tecniche in parola, il limite di età per la donna richiedente a 45 anni.

La senatrice DANIELE GALDI illustra l'emendamento 5.31 osservando che la proposta di sopprimere il riferimento all'età potenzialmente fertile ha lo scopo di migliorare un articolo la cui formulazione ella non condivide nel suo complesso; sarebbe stato infatti preferibile non prescrivere requisiti soggettivi per l'accesso alle tecniche di procreazione assistita.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore VALLETTA fa suoi gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.19, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.33, 6.35, 6.36, 6.38, 6.39, 6.42, 6.44, 6.45, 6.47, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.55, 6.57, 6.59, 6.62, 6.64, 6.65 e 6.66, che rinuncia ad illustrare.

Illustra poi l'emendamento 6.41, coerente con l'emendamento da lui presentato all'articolo 5, e l'emendamento 6.49, che risponde all'esigenza di consentire una decisione sufficientemente meditata sul ricorso alle tecniche di procreazione assistita.

Il senatore Cò illustra gli emendamenti 6.5, 6.8, 6.11, 6.21, 6.40, 6.43, 6.46, 6.48, 6.54, 6.61 e 6.64. Quest'ultimo in particolare intende sop-

primere una disposizione, quella di cui al comma 4, che sembra introdurre surrettiziamente la previsione di una possibilità di obiezione di coscienza da parte del medico, possibilità che presta il fianco, e con ancor più forti motivazioni, a tutti i rilievi a suo tempo avanzati nei confronti dell'obiezione di coscienza prevista dalla legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione volontaria della gravidanza.

La senatrice SALVATO illustra gli emendamenti 6.17, 6.23, 6.24, 6.31 e 6.37. Ella rileva che l'articolo 6 rappresenta un'eloquente testimonianza di come nel testo in esame la procreazione medicalmente assistita – che pure viene definita come un atto terapeutico, inteso quindi a rimediare ad uno stato di sofferenza – viene connotata con un forte carattere di disvalore. Appare ad esempio incomprensibile l'obbligo posto a carico del medico di prospettare ai richiedenti «con chiarezza i costi della procedura»: mentre risulta quanto meno ambiguo a quali costi ci si riferisca – se si tratti cioè di costi economici, medici o magari di costi in termini di disapprovazione sociale – va osservato che tale disposizione o è del tutto superflua, dal momento che il coinvolgimento e l'informazione del paziente dovrebbero essere scontate per la deontologia del medico moderno, o non può che essere ispirata alla volontà di scoraggiare il ricorso alle tecniche suddette.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 6.10 sottolineando l'inopportunità di escludere a priori il coinvolgimento nel rapporto con i richiedenti di altre figure professionali oltre quelle indicate dall'articolo 6, ad esempio dell'andrologo.

La senatrice DANIELE GALDI illustra gli emendamenti 6.22 e 6.60, il primo dei quali, in conformità del resto anche all'emendamento soppressivo dell'articolo 3 da lei presentato, intende eliminare una norma chiaramente intesa a colpevolizzare la coppia che richiede il trattamento.

Il Relatore illustra l'emendamento 6.20, analogo all'emendamento 6.22 testé illustrato dalla senatrice Daniele Galdi, e ritira l'emendamento 6.58. In assenza del presentatore dà poi per illustrato l'emendamento 6.18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048**Art. 4.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo a coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso in età potenzialmente fertile, sposati o conviventi, tenuto conto della salute e dell'età della donna, quando sia accertata e documentata con atto medico l'impossibilità per le coppie di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.11

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il ricorso alle tecniche predette è altresì consentito, fermi restando i requisiti soggettivi di cui al comma precedente, per finalità di prevenzione o cura di malattie genertiche o trasmissibili per via ereditaria, in caso di grave rischio documentato con atto medico».

4.25

IL RELATORE

Al comma 2, inserire alla fine il seguente periodo:

«È fatto comunque divieto l'impiego di tecniche di fecondazione extracorporea».

4.37

GUBERT

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che abbiano un'apprezzabile possibilità di successo».

4.39

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

4.41

IL RELATORE

Al comma 3 e ovunque ricorra nel testo sostituire le parole: «di tipo eterologo» con le altre: «con gameti di donatore».

4.52

IL RELATORE

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. È vietata qualsiasi forma di maternità surrogata.

*4-ter. È vietato il prelievo di gameti senza il consenso informato della persona interessata. È altresì vietato il prelievo *post mortem* di gameti».*

4.55

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procreazione medicalmente assistita con gameti di donatore)

1. La donazione di gameti e la conseguente procreazione medicalmente assistita sono consentite qualora non si possa procedere alla utilizzazione di tecniche di tipo omologo o qualora sia accertata la presenza di gravi malattie genetiche o infettive trasmissibili.

2. La donazione di gameti è consentita ai soggetti che abbiano raggiunto la maggiore età, previo consenso informato e validamente espresso e previ accertamenti intesi ad escludere il rischio di trasmissione di patologie genetiche o infettive secondo protocolli definiti con decreto del Ministro della sanità.

3. Per l'impiego di gameti donati è necessario il consenso scritto della coppia che accede a tale procedura.

4. La donazione di gameti non può essere assoggettata a condizione né gravata da onere.

5. I gameti di uno stesso donatore non possono essere utilizzati per più di cinque gravidanze condotte a termine.

6. I dati riguardanti i singoli donatori sono registrati in una banca dati presso il Ministero della sanità, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 4. Le strutture private autorizzate devono essere collegate con la suddetta banca dati.

7. È assicurata la riservatezza sull'identità del donatore, nonché della coppia richiedente. Non sono ammesse azioni di ricerca della paternità nei confronti dei donatori, né azioni di ricerca da parte dei donatori nei confronti di persone nate dall'impiego dei loro gameti salvo quanto disposto dal comma 8.

8. Nessun rapporto giuridico si costituisce fra il nato e il donatore.

9. È ammessa la ricerca dell'identità del donatore solo in caso di grave pericolo per la salute del nato, su richiesta del medico o della struttura sanitaria che lo hanno in cura.

10. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto i requisiti delle strutture che effettuano la raccolta e la conservazione dei gameti.

11. La selezione dei donatori dei gameti avviene esclusivamente nei centri pubblici e privati autorizzati.

4.0.1 DI ORIO, CAMERINI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MIGNONE

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.

5.2 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere l'articolo.

5.3 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate dall'articolo 6».

5.4 SALVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita donne o coppie di adulti maggiorenni che ne facciano richiesta al medico responsabile della struttura, secondo le modalità indicate all'articolo 6».

5.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età».

5.6

SALVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione assistita solo le donne che abbiano compiuto la maggiore età».

5.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita le donne che abbiano compiuto la maggiore età».

5.8

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Gli interventi di inseminazione artificiale da donatori e di fecondazione in vitro o trasferimento di gameti o embrioni possono essere effettuati solo su donne che abbiano compiuto maggiore età».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna».

5.9

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita donne maggiorenni in età potenzialmente fertile».

5.10 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistite, coppie eterosessuali di adulti maggiorenni».

5.11 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Requisiti soggettivi*). – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso costituite da adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati e di età non superiore a 50 anni per la donna e 55 anni per l'uomo».

5.12 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Requisiti soggettivi*). – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso, di adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati, ovvero conviventi in modo stabile da almeno tre anni, in età non superiore a 50 anni per la donna e 55 anni per l'uomo».

5.13 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle coppie di sesso diverso di adulti maggiorenni, entrambi viventi, coniugati, ovvero conviventi in modo stabile da almeno tre anni, nonchè in età potenzialmente fertile».

5.14 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistite, coppie eterosessuali coniugate di età non superiore a 50 anni».

5.15 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1».

5.16 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1».

5.17 SALVATO

Sopprimere le parole: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1».

5.18 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

5.19 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole da: «coppie di adulti» fino alla fine del comma con le seguenti: «le donne che abbiano compiuto la maggiore età».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna».

5.20 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo le parole: «medicalmente assistita», inserire le altre: «donne singole e».

5.21 BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, PILONI, SALVATO, BONFIETTI

Al comma 1 sopprimere la parola: «adulti».

5.22 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di sesso diverso».

5.23 SALVATO

Sopprimere le parole: «di sesso diverso».

5.24 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole: «coniugate o stabilmente legate da convivenza» con le seguenti: «, di sesso diverso, entrambe viventi, legate dal matrimonio».

5.25 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere le parole: «coniugate o conviventi».

5.26 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo le parole: «coniugate o conviventi» aggiungere le parole: «anche donna singola in età feconda e maggiorenne».

5.27 VALLETTA

All'articolo 5, comma 1, e all'articolo 9, sopprimere la parola: «o».

5.28 GUBERT

Eliminare alla penultima riga la parola: «conviventi» e sostituire con: «stabilmente legate da convivenza comprovata da almeno tre anni, in età potenzialmente fertile e comunque non superiore ai 45 anni».

5.29 CAMERINI, DI ORIO, MIGNONE

Sopprimere le parole: «in età potenzialmente fertile».

5.30 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «in età potenzialmente fertile».

5.31 DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non superiore a 52 anni».

5.32 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo criteri definiti nelle linee-guida di cui all'articolo 7».

5.33 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFEITTI, PILLONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Non possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie i cui singoli componenti abbiano superato i 50 anni».

5.34 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima dell'inizio del trattamento e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di figure professionali che abbiano i medesimi requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all'articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull'equilibrio psichico, derivanti dall'applicazione delle tecniche, nonché sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte, in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Delle informazioni fornite, nonché degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di

quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di protezione medicalmente assistita. Tra manifestazione per iscritto del consenso e l'inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. Il consenso può essere revocato dalla donna o dall'uomo, o da entrambi, fino alla fecondazione dell'ovulo».

6.1 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita la coppia deve essere informata in maniera dettagliata:

a) dal medico, sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse tecniche derivanti;

b) dallo psicologo, messo a disposizione dalla struttura autorizzata ex articolo 10, sui possibili effetti psicologici;

c) mediante la consegna da parte del medico ovvero della struttura, di materiale predisposto dal Ministero di grazia e giustizia sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro; sulla possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni e indicazione che chiarimenti potranno essere richiesti al "Servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità" previsto dalla legge n. 405 del 1975.

Le informazioni indicate dalle lettere a) e b) del presente comma concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà consapevole e validamente espressa.

6.2 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per le finalità indicate dal comma 2, prima dell'inizio del trattamento e in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il medico che curerà il trattamento, avvalendosi di uno psicologo, ovvero di un consulente scelto tra le figure professionali in pos-

sesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione di componente onorario del tribunale per i minorenni, informa analiticamente i soggetti di cui all'articolo 5 dei metodi e degli effetti sulla salute e sull'equilibrio psichico derivanti dall'applicazione delle tecniche, nonchè sulle conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle tecniche proposte, in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà. Delle informazioni fornite, nonchè degli eventuali quesiti posti dai potenziali destinatari del trattamento va redatto un verbale, che deve essere sottoscritto in ogni sua pagina dal medico, da chi lo aiuta e dagli interessati, e va conservato in forma riservata, unitamente alla cartella clinica, e comunque seguendo il medesimo regime di quest'ultima, presso la direzione sanitaria del centro autorizzato all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tra la manifestazione per iscritto del consenso e l'inizio del trattamento deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni il consenso può essere revocato dalla donna o dall'uomo, o da entrambi, fino alla fecondazione dell'ovulo».

6.3 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita l'*équipe* medica insieme allo psicologo informa in maniera dettagliata i soggetti sui metodi e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonchè sulle relative conseguenze giuridiche per la donna per l'uomo e per il nascituro. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire la consapevole formazione della volontà».

6.4 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Per le finalità indicate dal comma 3».

6.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «Per le finalità indicate dal comma 3».

6.6 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, e ovunque ricorra, sostituire la parola: «procreazione» con la parola: «fecondazione».

6.7 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «il medico, anche avvalendosi dello psicologo» con le parole: «l'équipe medico-scientifica, di cui fanno parte le figure professionali del ginecologo, dell'androgologo e dello psicologo».

6.8 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il medico» a: «psicologo» con le altre: «l'équipe medico-scientifica, di cui fanno parte le figure professionali del ginecologo, dell'andrologo e dello psicologo».

6.9 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo» con le altre: «l'équipe che assiste i soggetti che accedono alle pratiche di fecondazione».

6.10 BERNASCONI, DANIELE GALDI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il medico» con le parole: «l'équipe medica».

6.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche avvalendosi di figure professionali con idonea formazione in campo psicologico» e le parole: «e psicologici».

Conseguentemente, aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: «A tale scopo un parallelo consenso informato sul contesto psicologico viene richiesto ai soggetti di cui all'articolo 5 ad opera di uno psicologo specificatamente competente nel settore».

6.12

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche avvalendosi di figure professionali con idonea formazione in campo psicologico» con le seguenti: «avvalendosi della figura professionale dello psicologo».

6.13

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «medico» aggiungere le seguenti: «e il biologo».

6.14

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «anche».

6.15

BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «avvalendosi» con la parola: «servendosi».

6.16 BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'uomo», aggiungere le seguenti: «che, in forza di legge ovvero con il consenso della madre, intenda riconoscere il nascituro».

6.17 SALVATO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per i concepiti per i quali non avverrà l'annidamento nell'utero materno».

6.18 GUBERT

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

6.19 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

6.20 IL RELATORE

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

6.21 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6.22 DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «alla coppia» con le altre: «ai soggetti».

6.23 BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, PILONI, SALVATO, BONFIETTI

Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «alla coppia» con le seguenti: «alle persone interessate».

6.24 SALVATO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «prospettata» con la parola: «presentata».

6.25 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «possibilità» con la parola: «fattibilità».

6.26 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «alla coppia deve essere garantita una piena informazione sulle conseguenze giuridiche delle tecniche di procreazione assistita» .

6.27 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «devono essere» con la parola: «sono».

6.28 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTE, SEMENZATO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:

«1-bis. Ai richiedenti l'accesso alla fecondazione assistita deve essere consegnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi.

1-ter. Alla coppia deve essere garantita una piena informazione sulle conseguenze giuridiche della propria richiesta.

1-quater. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi dell'intera procedura.

1-quinquies. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o affidamento, come alternativa alla fecondazione assistita.

6.29 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai richiedenti l'accesso alla fecondazione assistita deve essere consegnata una relazione scritta sulle tecniche da impiegare, sulle possibilità di riuscita e sui rischi».

6.30 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 2.

6.31 SALVATO

Sopprimere il comma 2.

6.32 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 2.

6.33 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attivazione della procedura per il ricorso a TPA avviene su richiesta scritta della donna che intende sottoporsi al trattamento. La richiesta, presentata al medico responsabile della struttura, deve di norma essere controfirmata dalla persona che intende assumere il ruolo di padre giuridico, indipendentemente dal fatto che tale persona sia anche il fornitore dei gameti».

6.34 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, dopo la parola: «coppia» aggiungere: «sposata o convivente».

6.35 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «la volontà della donna e (ove presente) del partner maschile deve essere espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura secondo modalità definite con decreto dei ministri di grazia e giustizia e della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.36 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con la seguente: «della donna»; inoltre sopprimere la parola: «congiuntamente».

6.37

SALVATO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «la volontà di entrambi i soggetti» con le seguenti: «la volontà del soggetto».

6.38 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «della donna o della coppia».

6.39 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di entrambi i soggetti» con le seguenti: «dei soggetti».

6.40 Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di entrambi i soggetti» aggiungere le parole: «o della donna singola maggiorenne».

6.41 VALLETA

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola «procreazione» con la parola: «fecondazione».

6.42 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «congiuntamente».

6.43 Cò, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: «congiuntamente».

6.44 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del decreto di cui al comma 1, articolo 7».

6.45 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«La manifestazione di volontà comporta l'assunzione di responsabilità genitoriale per la donna o per la coppia richiedenti».

6.46 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«La manifestazione di volontà comporta l'assunzione di responsabilità genitoriale per la donna o per la coppia richiedenti».

6.47 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il secondo periodo.

6.48 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «un termine non inferiore a sette giorni» con le parole: «un termine non inferiore a trenta giorni».

6.49 VALLETTA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «venti».

6.50 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «quindici».

6.51 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «dieci».

6.52 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sette» con la parola: «nove».

6.53 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

6.54 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.

6.55 BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

6.57 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La volontà può essere revocata dalla donna in qualsiasi momento e dall'uomo fino al momento della fecondazione dell'ovulo».

6.58 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Il partner maschile può revocare la sua volontà fino al momento della fecondazione dell'ovulo. Il partner femminile in qualsiasi momento».

6.59 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «della fecondazione dell'ovulo» con le altre: «dell'impianto dell'embrione in utero».

6.60 DANIELE GALDI, BERNASCONI, PRISCO, PAGANO, BONFIETTI, PILONI, BRUNO GANERI, DE ZULUETA, SARTORI, SQUARCIALUPI, SALVATO, BUCCIARELLI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «della fecondazione dell'ovulo» con le seguenti: «iniziale di applicazione della tecnica pre-scelta».

6.61 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «fecondazione dell'ovulo» con le altre: «della inseminazione dell'ovocita».

6.62 BOCO, BORTOLOTTO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Sopprimere il comma 4.

6.63

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 4.

6.64

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, sostituire la parola: «procreazione» con la seguente: «fecondazione».

6.65

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

Al comma 4, dopo la parola: «coppia» aggiungere le seguenti: «sposata o convivente».

6.66

BOCO, BORTOLOTTI, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, MELUZZI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI,
SARTO, SEMENZATO

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

388^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Bordon ed il sottosegretario di Stato al medesimo Dicastero Mattioli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta antimeridiana odierna. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese il 26 gennaio 2000 dal Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue il dibattito, iniziato nella seduta del 3 febbraio scorso, sulle comunicazioni rese dal ministro Bordon.

Il senatore MANFREDI invita il ministro Bordon a riferire sull'attuazione della nuova disciplina sulle locazioni la quale, come si ricorderà, aveva formato oggetto di critiche da parte del Gruppo Forza-Italia al momento del suo esame, in quanto troppo simile all'impianto della vecchia normativa sull'equo canone, apparendo eccessivamente sbilanciata in favore degli inquilini e quindi non equilibrata. In particolare, è opportuno venire a conoscenza dei dati disponibili sul numero di contratti di loca-

zione stipulati sulla base della nuova normativa, nonché sull'entità degli sfratti. Sarebbe poi importante che il Ministro prendesse chiaramente posizione sull'esigenza di adottare un sistema basato sulla programmazione pluriennale degli interventi di manutenzione delle strade, in modo da porre termine ad un tipo di gestione dell'ANAS basata su interventi a pioggia, e quindi non sufficientemente finalizzati a far fronte alle vere esigenze.

Occorre poi ridefinire quanto prima gli estimi catastali, che oggi non appaiono in linea con i valori di mercato degli immobili ed adottare, per altro verso, una normativa chiara e facilmente applicabile che consenta agli enti locali di intervenire efficacemente per mettere in sicurezza fiumi e torrenti. Il nuovo Ministro dei lavori pubblici dovrebbe infine adottare le misure necessarie per sbloccare i lavori appaltati a numerosi cantieri, impegnandosi a rivedere, inoltre, l'impianto della normativa sulla difesa del suolo.

Il ministro BORDON assicura al senatore Manfredi che farà il possibile per fornire quanto prima tutti i dati possibili sull'applicazione della nuova disciplina sulle locazioni, anche se è probabilmente ancora troppo presto per disporre di cifre ed indicazioni significative. Quel che è certo è che l'impianto della normativa in questione è senz'altro condivisibile, mirando da un lato a consentire ai proprietari di poter rientrare in possesso in tempi rapidi delle abitazioni, e dall'altro ad agevolare le categorie meno abbienti con la messa a disposizione di un fondo sociale – per il quale sono stati stanziati circa 2.000 miliardi nel triennio – per poter entrare nel mercato delle locazioni. Purtroppo però, mentre sul fronte delle procedure di rilascio degli immobili la legge ha trovato pronta applicazione, per quanto concerne invece la possibilità di ricorrere al fondo sociale si sono registrati significativi ritardi, ed è presumibile che per questa parte la normativa in questione non sarà attuata prima della prossima estate. Ecco perché il Governo sta prendendo in considerazione l'opportunità di adottare un provvedimento d'urgenza di portata limitata il quale, senza toccare il termine massimo previsto dalla legge per l'esecuzione degli sfratti, fissi un termine minimo onde evitare che le procedure di rilascio degli immobili vengano attuate in tempi eccessivamente rapidi. In tal modo si mira a far sì che la normativa sulle locazioni venga applicata in modo equilibrato, bilanciando le procedure per gli sfratti con la disponibilità del fondo sociale. Inoltre, si sta ipotizzando di mettere a punto un provvedimento di interpretazione autentica dell'articolo 7 della normativa in questione, concernente il pagamento delle imposte come condizione per ottenere il rilascio degli immobili. Infine, sempre allo scopo di venire incontro alle categorie più disagiate, si potrebbe far sì che chi è già sotto sfratto possa accedere prontamente al fondo sociale.

Il senatore SPECCHIA invita innanzitutto il ministro Bordon ad approfittare della replica per chiarire sotto quali profili la linea politica che caratterizzerà l'operato del Dicastero da lui diretto si differenzierà da quella del suo predecessore. Così, ad esempio, il nuovo Ministro dei lavori

pubblici potrebbe cogliere l'occasione offerta dal progetto di riforma dei Ministeri per favorire il processo di razionalizzazione delle competenze, evitando dispersioni e confusioni e facendo maggior chiarezza sul fronte dei rapporti tra Stato e regioni. In particolare, sotto quest'ultimo profilo, è necessario affrontare il nodo dei rapporti tra sovrintendenze da una parte e regioni ed enti locali dall'altra, soprattutto in materia urbanistica. Inoltre, è auspicabile che vengano quanto prima trasferiti effettivamente alle regioni gli oltre 20.000 miliardi previsti, attualmente bloccati presso la Cassa depositi e prestiti, reintegrando i 7.500 miliardi spesi dallo Stato per l'edilizia agevolata e per interventi di emergenza idrogeologica. Apprezzabile è quanto affermato dal ministro Bordon in merito all'opportunità di recuperare gli edifici più vecchi, puntando sulla loro ricostruzione piuttosto che sulla edificazione in aree nuove. In tale ottica, il Ministro potrebbe prestare particolare attenzione ai centri storici, soprattutto a quelli minori.

Il senatore RIZZI esprime l'auspicio che il nuovo Ministro dei lavori pubblici riesca effettivamente a dar corso ai propositi manifestati di fare qualcosa di più rispetto a quanto previsto dal progetto di riordino dell'organizzazione del Governo, ponendo fine alla confusione e frammentazione di competenze fra le diverse amministrazioni dello Stato. Inoltre, sarebbe significativo se si cogliesse l'opportunità offerta dall'esame parlamentare di alcuni importanti provvedimenti legislativi come quelli sull'abusivismo edilizio e sul fascicolo di fabbricato, per conferire caratteristiche di maggior chiarezza e semplicità alla legislazione italiana, troppo spesso confusa e fonte di dubbi interpretativi, come è stato del resto confermato dallo stesso Ministro il quale ha poc'anzi sottolineato l'esigenza di adottare un provvedimento di interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge sulle locazioni. Con riferimento a quest'ultima, infine, non sembra proprio che i cenni di ripresa del mercato immobiliare siano dovuti alla bontà delle norme da essa recate, quanto piuttosto dalla crescita del livello dell'inflazione che induce i risparmiatori a riprendere in considerazione il bene-rifugio per eccellenza.

Il senatore RESCAGLIO invita il ministro Bordon a prestare la massima attenzione ai problemi concernenti la manutenzione delle strade, e quindi le scelte operate dall'ANAS, specie con riferimento ai rapporti tra quest'ultima da una parte e gli enti locali e le sovrintendenze dall'altra. Occorre inoltre rendere le procedure più snelle, responsabilizzando in maggior misura le regioni per quanto riguarda l'attuazione dei progetti.

Il senatore MAGGI esprime apprezzamento per l'orientamento manifestato dal ministro Bordon circa la riqualificazione del patrimonio urbanistico, attraverso interventi radicali da effettuare in determinati quartieri ed il recupero dei fabbricati più vecchi, piuttosto che mediante la costruzione di edifici in zone di nuova edificazione. In tal modo, sarebbe possibile salvaguardare le abitudini e la cultura della parte meridionale del

paese. Invita pertanto il Ministro dei lavori pubblici a predisporre una sorta di «libro bianco», nel quale esporre più dettagliatamente le linee guida alle quali intende ispirare la propria azione, cogliendo l'occasione per esprimere una posizione definitiva sulla questione della realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver osservato come il Ministero dei lavori pubblici, negli ultimi anni, sia stato interessato da una sorta di «rivoluzione silenziosa», esprime apprezzamento per l'orientamento manifestato dal ministro Bordon per quanto concerne i provvedimenti urgenti da adottare per far fronte agli inconvenienti emersi nel settore delle locazioni, provvedimenti che è auspicabile vengano messi a punto quanto prima. Significativo è altresì quanto è stato detto dal Ministro per ciò che riguarda la situazione degli appalti, occorrendo individuare in modo chiaro gli ambiti di responsabilità dei diversi soggetti che intervengono nelle procedure, nonché circa gli intendimenti relativi al recupero degli edifici obsoleti in alternativa alla costruzione in zone di nuova edificazione. Al riguardo, molto è possibile fare per lo sviluppo del patrimonio abitativo, combinando misure come quella sulla defiscalizzazione dei lavori di ristrutturazione con interventi volti a rendere più fluido il mercato edilizio. Sotto questo profilo, mentre per quanto riguarda i settori urbanistico ed edilizio è opportuno il coinvolgimento delle risorse private, con ridotti oneri per lo Stato, l'impegno della mano pubblica dovrebbe concentrarsi sulla realizzazione di infrastrutture volte a risolvere i problemi di mobilità delle merci che affliggono il nord del paese e quelli che ostacolano lo sviluppo economico e il sorgere di nuove intraprese nel sud.

Per quanto concerne poi la difesa del suolo, occorre mettere a fuoco con chiarezza il centro di responsabilità politica e, al riguardo, va osservato che il decreto-legge n. 180 del 1998, pur apparendo per certi versi ibrido e discutibile, ha comunque sotto tale profilo ben operato. È importante infine affrontare il nodo – sottolineato opportunamente dal senatore Specchia – dei rapporti tra sovrintendenze, regioni ed enti locali, mettendo a punto procedure più snelle che consentano di individuare con chiarezza i soggetti responsabili.

Il seguito del dibattito è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

389^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEL SOTTOSEGRETARIO FUSILLO

Il senatore MAGGI dà notizia alla Commissione della lettera da lui inviata, unitamente al senatore Specchia, al presidente Giovanelli il 30 dicembre scorso: come già sottolineato dal senatore Specchia in una lettera al Capo dello Stato, la nomina a sottosegretario per l'ambiente del senatore Nicola Fusillo ha dato luogo ad un evidente conflitto di interessi, derivante dall'appartenenza del rappresentante del Governo ad una famiglia titolare di una grande impresa presente anche in modo consistente nel settore della depurazione delle acque ed aggiudicataria, in questo campo, di appalti da parte dell'Acquedotto pugliese. Orbene, proprio questa è la materia di competenza del Ministero dell'ambiente, le cui competenze in materia di risorse idriche e depurazione delle acque vengono a sovrapporsi con le attività economiche riconducibili al Sottosegretario.

Per questo motivo i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale comunicavano al Presidente della Commissione che non avrebbero partecipato alle sedute nelle quali il Governo fosse rappresentato dal sottosegretario Fusillo, per non essere in alcun modo coinvolti nemmeno indirettamente ed inconsapevolmente in eventuali operazioni che perseguano interessi personali, particolari e di gruppo. Ci si sarebbe perciò attesi una conseguente presa di posizione della Presidenza nei confronti del Governo, su una tematica che avrebbe dovuto consigliare di tenere nel debito conto l'atteggiamento di un gruppo parlamentare; va invece espresso disappunto e sconcerto per la presenza in seduta del sottosegretario Fusillo. Il senatore Maggi abbandona di conseguenza l'Aula, seguito dal senatore SPECCHIA, che ribadisce che non presenzierà ad alcuna seduta di Commissione che veda la presenza del sottosegretario Fusillo.

Il senatore LO CURZIO invita il sottosegretario Fusillo a continuare a presenziare ai lavori, per non svilire la funzione di rappresentanza del Governo che gli compete, pur ritenendo legittima una sua reazione all'inciviltà degli attacchi personali che gli sono stati portati.

Il sottosegretario FUSILLO interviene ricordando che agli attacchi condotti contro di lui dal senatore Maggi reagisce da oltre un anno con dignitoso silenzio: non ne comprende i reali motivi, ma ciò non gli impedisce di portare a compimento il mandato di rappresentanza del Governo che gli è stato conferito. Dal 1990, periodo del suo ingresso in politica, non reca alcuna responsabilità nella gestione dell'azienda di cui è comproprietario unitamente a tre fratelli: nel suo ambito di intervento, la parte riguardante il settore ambientale è marginale, aggirandosi sul 15 per cento del fatturato complessivo. Inoltre, anticipando l'entrata in vigore delle norme *de iure condendo* in materia, da un anno ha affidato le proprie azioni (che ammontano al 25 per cento del totale) ad una fiduciaria della Banca commerciale italiana. Pertanto dichiara che lo spiacevole inizio di seduta non gli impedirà di porgere il suo saluto alla Commissione ed ai senatori presenti, assolvendo al compito di rappresentanza del Governo che gli è proprio.

Il presidente GIOVANELLI conclude ricordando il tenore della lettera dell'11 gennaio scorso, da lui indirizzata ai senatori Maggi e Specchia: in essa si insisteva perché costoro non facessero comunque mancare la loro presenza e il loro contributo ai lavori della Commissione. Le osservazioni su eventuali incompatibilità o conflitti di interesse che possano riguardare il senatore Fusillo non si fondavano a suo avviso su elementi di fatto o di diritto esplicitati: le critiche di ordine politico alla correttezza dei comportamenti di chi ha responsabilità di amministrazione e di governo possono essere avanzate senza che sia necessario rinunciare ai propri compiti e alle proprie prerogative istituzionali. Queste critiche possono essere fatte valere nelle sedi competenti, senza far mancare alla Commissione il ruolo svolto dal Gruppo di Alleanza Nazionale, che è stato sempre importante, puntuale e, non di rado, determinante per il migliore esito del confronto politico e dell'attività legislativa della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul capitolo 2201 della tabella 18 sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 (n. 627)

(Parere al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore VELTRI illustra lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero dell'ambiente, che provvede a destinare lo stanziamento di 123 miliardi di lire: gran parte della somma andrà ai parchi nazionali e alle riserve naturali dello Stato per un totale di 109 miliardi di lire; sono inoltre previsti finanziamenti per i progetti occupazionali in alcuni parchi nazionali. Infine 13,5 miliardi sono assegnati all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare; 500 milioni sono altresì destinati alla copertura degli

oneri derivanti dalla Convenzione di Washington del 1973 per la tutela delle specie in via di estinzione.

Nel proporre un parere favorevole con osservazioni, il relatore si sofferma sul fatto che la ripartizione delle risorse finanziarie per le aree naturali protette viene effettuata sostanzialmente sulla base delle allocazioni già definite nel riparto del 1999; tra gli elementi nuovi, da valutare attentamente, meritano un distinguo sia i trattamenti particolari che ricevono sistematicamente alcuni enti parco, sia l'attribuzione di un peso ai residenti all'interno dei parchi (a fronte del criterio riconosciuto attualmente, che si riferisce agli abitanti). Una procedura di ripartizione dovrebbe peraltro tener conto, in termini analitici ed articolati, tanto dell'azione amministrativa che della valorizzazione delle aree protette; l'applicazione del cosiddetto «diritto premiale» – che, contestualmente all'incremento forfetario del 3 per cento per tutti i parchi, riduce del 5 per cento le dotazioni per quelli che nel 1999 hanno registrato giacenze di tesoreria superiori a tre volte l'ammontare ricevuto – opera una penalizzazione per oltre il 50 per cento del totale dei parchi nazionali, con un'incidenza più marcata nel sud del Paese.

Eppure, le modifiche apportate in sede parlamentare alla legge n. 394 del 1991 (contestualità tra piano del parco e piano di sviluppo, risalto del carattere etnico-storico, ruolo della comunità del parco) avrebbero consigliato una più esplicita caratterizzazione dei parchi come agenzie dello sviluppo sostenibile: in tale ambito, per taluni casi di marginalità e di separazione rispetto a comparti più dinamici potrebbe addirittura essere opportuno consentire la localizzazione della sede del parco anche al di fuori del suo perimetro, per svilupparne una più stringente integrazione con le realtà territoriali contigue. Un'azione di orientamento in chiave di partenariato tra Ministero dell'ambiente ed enti parco richiederebbe allora misure di sostegno, servizio e coordinamento, nell'elaborazione tipologica degli strumenti di piano e negli accordi con associazioni di coltivatori e produttori; si tratterebbe di un complesso di azioni che non considerano le articolazioni periferiche dello Stato come terminali di un'azienda economica centrale, ma, coerentemente alle indicazioni dell'Agenda 2000, supportino la nascita e la crescita di sinergie virtuose tra pubblico e privato nella tutela dei valori ambientali.

Conseguentemente, una struttura di supporto agli enti parco dovrebbe aiutarli a spendere meglio le risorse conferite, prima di decurtarle automaticamente, e ciò può avvenire anche grazie al congruo utilizzo del fondo di 9 miliardi e 109 milioni. La valutazione degli impegni di spesa assunti per investimenti non può essere disgiunta dall'applicazione del citato meccanismo premiale, che in caso contrario diverrebbe ottusamente meccanicistico; la considerazione delle giacenze di cassa va estesa a più di un esercizio finanziario, adottando le cautele necessarie a non determinare effetti eccessivamente penalizzanti nei confronti degli enti parco di più recente costituzione. Il relatore richiede altresì notizie sullo stato di attuazione della perimetrazione del parco della Sila, nonché sul progetto Appennino Parco d'Europa (APE) anche in considerazione delle risorse fi-

nanziarie eventualmente rinvenibili nel fondo nazionale di oltre 9 miliardi già citato; si dovrebbe poi chiarire il punto della possibilità di individuare ulteriori parchi, rispetto a quelli cui si trasferiscono 2 miliardi e 600 milioni per i lavori socialmente utili, oltre a fare esplicita menzione – nel riparto – dell'attività del Comitato nazionale per la lotta contro la desertificazione.

Si apre la discussione, nella quale interviene per primo il senatore MANFREDI, esprimendo le medesime perplessità che già l'anno scorso lo indussero a criticare le procedure di riparto delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente: anche quest'anno si propone una ripartizione priva di reali criteri, per la cui definizione si dichiara essere ancora «nelle more». Inoltre la detrazione del 5 per cento penalizza le aree protette per l'inadempienza di chi le dirige, invece di colpire con la sanzione della rimozione chi dimostrò cattiva capacità di gestione; l'accantonamento di fondi di riserva può apparire un utile strumento, ma in assenza di criteri si continua a far riferimento alla regola del precedente, che potrebbe celare motivazioni tutt'altro che trasparenti.

Poiché nel testo proposto si spacciano per criteri quelle che sono decisioni immediatamente operative, di cui non si conoscono i reali motivi, auspica che sia tenuta prima della fine dell'*iter* un'audizione del Presidente della principale associazione che raggruppa gli enti parco.

Il senatore LASAGNA osserva innanzitutto come tra i soggetti beneficiari delle risorse finanziarie ripartite con lo schema in titolo non risulti nessuna associazione. Ora, dal momento che, com'è ampiamente noto, non poche associazioni ricevono sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, da parte del Ministero dell'ambiente, il rappresentante del Governo dovrebbe render noto alla Commissione qual è l'importo esatto delle risorse destinate alle associazioni ambientaliste. Coglie quindi l'occasione per richiamare l'attenzione del Sottosegretario sull'operato dell'Ente parco della Maddalena che, dietro pagamento di una tassa di transito ed ancoraggio, consente alle imbarcazioni da diporto di non rispettare i limiti imposti alla navigazione e alla sosta nelle acque del parco in questione. Con riferimento infine alla zona di Pitelli, chiede al rappresentante del Governo per quale ragione le risorse ad essa destinate siano state conferite al comune di La Spezia, responsabile della situazione di degrado dell'area in questione, piuttosto che avviare un piano di bonifica e di risanamento.

Il senatore BORTOLOTTI, dopo aver sottolineato come con lo schema di decreto in titolo non vengano destinate risorse finanziarie alle associazioni ambientaliste, invita il Rappresentante del Governo a verificare se ed in che misura da parte degli Enti parco vengano destinati fondi alle associazioni venatorie. Ad ogni modo, le risorse finanziarie stanziare per i parchi nazionali, a differenza che in passato, sono oggi di una certa consistenza e possono essere sufficienti a far fronte alle esigenze di tali enti. Al riguardo, l'intento di premiare l'efficienza gestionale dei parchi

incrementando le quote fisse già individuate l'anno scorso per gli enti che hanno potuto garantire un buon uso delle risorse disponibili appare condivisibile, anche se è probabilmente necessario approfondire le cause che determinano in alcune circostanze difficoltà amministrative, per adottare le necessarie modifiche normative alla legislazione vigente. Conclude invitando il senatore Fusillo ad affrontare la questione del trasferimento delle foreste demaniali ai parchi nazionali, in modo da consentire a questi ultimi di poter gestire efficacemente il territorio di loro competenza.

Il senatore RIZZI chiede al Rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in merito ai criteri sulla base dei quali è stata effettuata la ripartizione in esame, soffermandosi altresì sugli aspetti più rilevanti che riguardano la gestione dei diversi parchi nazionali. Nel manifestare perplessità sull'accantonamento dei fondi pari a poco più di 9 miliardi di lire di cui alla lettera di trasmissione del ministro Ronchi, ribadisce la richiesta – avanzata dal senatore Manfredi – di audire il presidente dell'associazione degli Enti parco nazionali.

Il senatore Rizzi coglie infine l'occasione per far presente che, all'inizio della seduta, i senatori del gruppo Forza Italia non si sono pronunciati in merito alla questione sollevata dal senatore Maggi dal momento che non hanno una chiara conoscenza dei fatti su cui si è soffermato il rappresentante del Gruppo Alleanza Nazionale. Sarebbe pertanto opportuno che il sottosegretario Fusillo fornisse tutti i possibili chiarimenti al riguardo.

Il senatore LO CURZIO osserva innanzitutto come le risorse finanziarie destinate ai parchi nazionali siano insufficienti rispetto all'estrema importanza e delicatezza del ruolo svolto da questi ultimi; difatti, oltre a valorizzare il territorio nazionale e ad assicurarne lo sviluppo, gli Enti parco possono offrire importanti occasioni di lavoro, alleviando così il problema della disoccupazione. Sarebbe opportuno chiarire a questo punto se sia il caso di applicare la medesima normativa tanto ai parchi presenti nelle regioni a statuto ordinario quanto a quelli che insistono sul territorio delle regioni a statuto speciale.

Venendo al merito dello schema di decreto, a fronte delle risorse destinate all'ICRAM, sarebbe necessario che il Rappresentante del Governo chiarisse per quali ragione tale istituto non sostenga quegli utilissimi centri di monitoraggio presenti nel mar Ionio, attualmente sostenuti dai privati. Conclude chiedendo chiarimenti circa i criteri che il Ministero dell'ambiente intende adottare per la salvaguardia dei parchi delle isole maggiori.

Il senatore CAPALDI, dopo aver sottolineato come oggi si possa disporre di sistemi di controllo gestionale impensabili fino a pochi anni fa, esprime apprezzamento per la proposta del relatore di utilizzare l'accantonamento di poco più di 9 miliardi per migliorare la capacità di spesa degli enti parco, ferma restando la possibilità – nel caso emerga l'esigenza di introdurre modifiche alla normativa vigente – di intervenire legislativa-

mente per rimuovere gli eventuali ostacoli che dovessero palesarsi. Esprime infine apprezzamento per l'ipotesi, ventilata nella lettera di trasmissione del ministro Ronchi, di acquisire l'isola di Budelli in Sardegna al sistema dei parchi nazionali.

Il presidente GIOVANELLI invita il relatore ed il rappresentante del Governo a soffermarsi, in sede di replica, sull'eventuale nesso tra la nuova proposta di ripartizione dei fondi pubblici tra gli enti parco e le cosiddette politiche di sistema.

Nell'accogliere la richiesta avanzata dal senatore Manfredi di procedere all'audizione del presidente dell'associazione tra i parchi nazionali, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

193^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Patrizia Toia.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il Presidente BEDIN comunica che martedì 15 febbraio alle ore 11,30 avrà luogo il seguito dell'audizione, iniziata ieri, del Presidente dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali e degli esperti di diritto costituzionale nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta congiuntamente con la XIV Commissione della Camera dei deputati sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'oratore ricorda altresì che domani, alle ore 15, è prevista la seduta della Commissione affari esteri e della Giunta riunite per le comunicazioni del ministro Dini in vista della prossima Conferenza intergovernativa sulla revisione del Trattato dell'Unione europea.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti con l'Unione europea

Il presidente BEDIN porge, anche a nome della Giunta, il benvenuto e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico al ministro Toia, cui cede la parola, certo che sarà proseguita e sviluppata la proficua azione già avviata dal ministro Letta.

Il ministro TOIA ringrazia per l'invito a riferire sugli indirizzi programmatici del suo Ministero dichiarando la massima disponibilità a tor-

nare in Giunta – la cui collaborazione, con eventuali proposte, sarebbe di estrema rilevanza – per approfondire ciascuno degli aspetti che si accinge ad illustrare nel corso dell'esposizione odierna.

Rilevando preliminarmente come il Dipartimento per le politiche comunitarie abbia sofferto in passato della mancanza di una direzione politica, così come avviene per le ordinarie strutture ministeriali, l'oratore evidenzia come con l'attuazione del decreto legislativo n. 303 del 1999, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, che a differenza della riforma degli altri Ministeri non deve attendere la prossima legislatura per entrare in vigore, sia possibile definire una struttura più efficace per il coordinamento delle politiche comunitarie puntualizzandone le funzioni. Tale decreto legislativo dovrà essere attuato, in particolare, con la prossima emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e la successiva adozione di una serie di decreti ministeriali volti a precisare organizzazione e compiti dei vari uffici e servizi. Tale riorganizzazione si rende particolarmente necessaria in quanto l'assetto vigente, la cui impostazione risale agli inizi degli anni '90, non tiene conto delle nuove attribuzioni derivanti dalle innovazioni introdotte dai Trattati di Amsterdam e Maastricht. In particolare, si pone l'esigenza di dare un assetto stabile alle strutture preposte al coordinamento dei rapporti con l'Unione europea affinché tal funzione possa essere svolta in futuro in modo più efficace e costante. Nel 2000 verranno pertanto raccolti i frutti di un riassetto avviato già dal sottosegretario Fassino, prima, e dal ministro Letta poi.

Il Ministro rileva inoltre come la ridefinizione della normativa applicabile alle suddette strutture, benché importante, non esaurisca il quadro delle iniziative necessarie per assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia all'Unione europea. L'oratore preannuncia infatti la presentazione al Parlamento di due provvedimenti, in procinto di essere esaminati dal Consiglio dei ministri, concernenti, rispettivamente, il conferimento di rango di norma costituzionale all'adesione dell'Italia all'Unione europea e la riforma della legge n. 86 del 1989, cosiddetta «Legge La Pergola».

Soffermandosi in particolare sulle misure attinenti alla fase attuativa del diritto comunitario, il ministro Toia afferma l'intenzione di consolidare i già apprezzabili risultati – riconosciuti anche dalla Commissione europea con la presentazione dell'ultimo *scoreboard*, lo scorso novembre – conseguiti in merito al recepimento delle direttive comunitarie. A tal fine verrà costituita una sorta di cabina di monitoraggio che, sulla base della programmazione definita dal Consiglio dei ministri, avrà il compito di verificare l'attuazione degli adempimenti che spettano a ciascuna Amministrazione in relazione al rispetto delle scadenze previste da obblighi comunitari. La cabina costituirà anche uno strumento per la verifica del recepimento delle direttive la cui attuazione è di competenza regionale.

Passando ad illustrare i profili attinenti alla cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario, l'oratore rileva come sia ancora in corso la riflessione sull'individuazione dello strumento più adeguato per assicurare un migliore coordinamento. Fermo restando il ruolo di ciascun Mini-

stero per le trattative concernenti gli atti comunitari di rispettiva competenza, si pone infatti il problema di definire degli efficaci meccanismi di raccordo che potrebbero essere basati sul rapporto tra Dipartimento politiche comunitarie ed uffici *ad hoc* istituiti nelle varie Amministrazioni. Nella prospettiva di rafforzare la trasparenza del processo normativo comunitario e di coinvolgere, all'atto della definizione della posizione negoziale italiana, non solamente tutte le Amministrazioni centrali competenti ma anche gli Enti locali e regionali, le forze sociali e le realtà del terzo settore, verrà ripetuta la proficua esperienza svolta lo scorso anno attraverso la convocazione, d'intesa con i Ministeri interessati, di una Conferenza su questo tema presso il CNEL, coinvolgendo anche il commissario europeo Monti.

Il ministro Toia sottolinea quindi come un altro importante compito affidato alla struttura cui è preposta sia quello dell'informazione sull'Unione europea. In questo ambito figura la realizzazione di un apposito centro, in collaborazione con la Commissione europea – con cui dovranno peraltro essere ridefinite le intese preliminari concordate con la precedente Commissione – che avrà il compito di rendere più accessibili quelle informazioni che, attualmente, nonostante la loro apparente disponibilità sulle reti informatiche, non sono ancora sufficientemente chiare per il pubblico. L'esigenza di una maggiore trasparenza è peraltro dimostrata dalla presenza di operatori privati che gestiscono la diffusione di informazioni a pagamento anziché concentrarsi, come sarebbe più opportuno, sull'erogazione di servizi di assistenza tecnica a valore aggiunto.

A tale riguardo l'oratore osserva altresì come rientri fra le iniziative volte ad accrescere la trasparenza sulle istituzioni comunitarie l'opportuna indagine conoscitiva avviata dalla Giunta e dalla XIV Commissione della Camera sulla redazione della Carta dei diritti fondamentali.

Preannunciando lo svolgimento di un nuovo convegno dedicato all'informazione degli amministratori locali sulle politiche comunitarie – analogo a quello che si è svolto lo scorso anno a Palermo ed incentrato sull'individuazione degli strumenti idonei per l'utilizzo più efficace dei finanziamenti comunitari – il Ministro ravvisa l'esigenza di migliorare ulteriormente la programmazione e il coordinamento dei fondi comunitari, nonostante i risultati già conseguiti, agendo d'intesa con il Ministero del tesoro, cui spetta la competenza primaria nel settore. Anche in questo campo deve essere sottolineata l'importanza del raccordo con le regioni, con i cui Presidenti sono infatti previsti degli incontri già in data odierna, in occasione dello svolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente BEDIN chiede chiarimenti sulla questione della trasmissione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, oggetto peraltro di un recente comunicato stampa dei ministri Toia e Loiero, che in passato è stata ripetutamente sollevata dalla Giunta senza ricevere risposte soddisfacenti.

La senatrice SQUARCIALUPI esprime apprezzamento per l'esposizione del ministro Toia e chiede chiarimenti sulle iniziative volte a rendere più snello il raccordo tra Governo e regioni in merito alla verifica dell'adempimento degli obblighi comunitari.

Ricordando l'attenzione posta in merito alla partecipazione del Parlamento alla fase ascendente del diritto comunitario anche in qualità di deputato europeo, l'oratore sottolinea l'esigenza di un più efficace coinvolgimento delle Camere nella definizione della posizione negoziale italiana, così come avviene in altri Stati membri, ed esprime la preoccupazione che i funzionari incaricati di rappresentare l'Italia nelle trattative non ricevano adeguate direttive politiche.

Dopo aver posto dei quesiti sul ruolo dei centri di informazione, la senatrice evidenzia altresì la connessione fra trasparenza e comprensibilità dei provvedimenti normativi comunitari, per i quali sarebbe opportuna maggiore attenzione al momento della loro traduzione ufficiale in lingua italiana.

Il senatore BETTAMIO esprime auguri di buon lavoro al Ministro riconoscendo l'utilità di talune delle iniziative che sono state esposte, quali la realizzazione di una cabina di monitoraggio per l'attuazione del diritto comunitario. Una maggiore attenzione per la verifica della compatibilità del diritto interno, nazionale e regionale, con la normativa dell'Unione europea, sarebbe infatti opportuna ma va anche evidenziato il processo di semplificazione della legislazione interna che scaturisce dal recepimento delle direttive comunitarie.

Soffermandosi sulla fase ascendente del diritto comunitario, l'oratore ricorda che già in passato ha proposto di configurare un procedimento che preveda la trasmissione dei progetti di atti comunitari ai Parlamenti nazionali contestualmente alla loro presentazione al Consiglio e al Parlamento europeo. La trasmissione di tali atti alle Camere non rientrerebbe ovviamente nel formale procedimento normativo comunitario ma avrebbe essenzialmente valore informativo. In questo modo però, spetterebbe al Parlamento la scelta se intervenire o meno nelle trattative comunitarie formulando delle osservazioni per il tramite della rappresentanza permanente. Il dato di fatto è che, in assenza di un tale procedimento, nella fase ascendente incidono attualmente in misura prevalente delle *lobbies* di natura economica.

Passando al tema dell'informazione, settore di cui conosce la complessità in qualità di ex funzionario del Parlamento europeo, l'oratore evidenzia l'importanza di abituare il cittadino a frequentare i centri di documentazione, consuetudine più diffusa in altri Stati membri, nonché di dare un'adeguata formazione a coloro che saranno incaricati di gestire l'informazione del pubblico. Al riguardo egli esprime il proprio rammarico per il venir meno di alcune utili iniziative, realizzate in passato, quali le trasmissioni televisive educative sull'Europa e lo svolgimento di temi e lezioni su tale argomento in ambito scolastico.

Il senatore BIASCO si associa alle espressioni di apprezzamento per l'esposizione svolta dal ministro Toia e pone dei quesiti sulla partecipazione delle regioni al processo normativo comunitario, argomento che richiederebbe maggiore attenzione, tenendo conto degli sviluppi che al riguardo hanno interessato altri Stati membri, con sistema federale o meno.

L'oratore ravvisa altresì l'esigenza di progressi più incisivi per quanto concerne l'organizzazione della partecipazione italiana alla fase ascendente del diritto comunitario.

Su invito del PRESIDENTE il ministro TOIA replica ai senatori intervenuti nel dibattito.

Con riferimento ai rilievi del senatore Biasco, il Ministro sottolinea come la citata cabina di monitoraggio serva appunto a promuovere anche un più efficace raccordo con le regioni che, attraverso gli strumenti informatici, dovrebbe altresì caratterizzarsi per uno snellimento delle procedure. Un significativo coinvolgimento delle regioni è previsto anche a proposito dell'attività dell'istituendo centro di informazione, che avrà tre obiettivi di riferimento privilegiati: i giovani, le donne e la scuola.

Per quanto concerne la fase ascendente l'oratore sottolinea l'importanza di intervenire tempestivamente nelle trattative, quando il testo dei provvedimenti viene prefigurato nei libri bianchi della Commissione, onde poter incidere sostanzialmente. Il complesso procedimento che conduce alla definizione della posizione italiana inizia infatti molto prima della formale presentazione dei progetti di atti normativi da parte della Commissione e fra gli obiettivi della riorganizzazione di tale procedimento figura proprio quello di un più efficace coinvolgimento delle regioni. Nel quadro dello schema di disegno di legge di revisione della legge La Pergola la questione della partecipazione delle Camere alla fase ascendente non è stata ancora approfondita ma sull'argomento potrà intervenire direttamente il Parlamento in sede di esame del provvedimento.

Ribadendo la disponibilità ad approfondire ciascuno degli argomenti che sono stati menzionati in un'ulteriore seduta il ministro Toia rileva fra le altre iniziative assunte la presentazione al Parlamento della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e del nuovo disegno di legge comunitaria e sottolinea l'importanza della formazione del personale delle Amministrazioni per un più efficace intervento dell'Italia nel processo normativo comunitario. L'oratore evidenzia infine il carattere essenziale della collaborazione fra le varie istituzioni, inclusi i rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per raggiungere dei risultati apprezzabili, come dimostra il caso delle trattative per l'estensione dell'applicazione del programma INTERREG all'area dell'Adriatico e alla Sicilia.

Il presidente BEDIN ringrazia il ministro Toia per gli ulteriori chiarimenti forniti e dichiara concluso il dibattito sull'argomento in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

(Parere alla 10^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta sono emerse talune richieste di chiarimento rivolte al Governo, in merito ai profili comunitari del provvedimento in titolo, e cede pertanto la parola al ministro Toia.

Il ministro TOIA non ritiene contraddittoria – come sostenuto da taluni senatori intervenuti sul provvedimento in titolo nel precedente dibattito – la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge per il recepimento della direttiva 98/44/CE contestualmente al sostegno dato ai Paesi Bassi nel ricorso presentato contro lo stesso atto comunitario dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. La pendenza di tale ricorso non esime infatti gli Stati membri dall'obbligo di attuare una direttiva che è pienamente efficace fintanto che la Corte non si sarà pronunciata, come dimostra il fatto che tutti i paesi dell'Unione si accingono ad adottare i necessari atti di recepimento, ivi compresa l'Olanda.

Per quanto attiene al ricorso l'oratore precisa che fra i punti contestati figurano la base giuridica ed altri aspetti e che i tempi necessari per lo svolgimento della causa dinanzi alla Corte saranno sicuramente più lunghi dei termini entro i quali gli Stati sono obbligati a recepire la direttiva, che scadono il prossimo 30 luglio. Non si può escludere, tuttavia, una pronunzia della Corte prima del completamento dell'*iter* del disegno di legge di recepimento. Il Governo, in sede di esercizio della delega prevista da tale provvedimento, terrà comunque conto dell'atteggiamento assunto dalle varie istituzioni comunitarie, ed in particolare dalla Commissione europea, che nel quadro dei negoziati di Seattle sembra aver già assunto un orientamento più restrittivo – di quanto manifestato al momento dell'approvazione della suddetta direttiva – circa gli organismi geneticamente modificati.

Il mancato recepimento della direttiva e l'assenza di una qualunque disciplina potrebbe altresì porre l'Italia, che già si caratterizza per un basso numero di brevetti nel settore, in una posizione marginale. L'assenza di norme rischierebbe infatti di frenare gli investimenti con gravi danni per l'economia e la ricerca scientifica. L'impostazione del disegno di legge, inoltre – sul cui merito dovrà in definitiva pronunciarsi il Parlamento – a differenza di quanto eccepito nel precedente dibattito da taluni senatori della Giunta, si avvale dei margini di flessibilità consentiti dalla direttiva per disciplinare i brevetti applicando alla commercializzazione le disposizioni più restrittive possibili.

Il presidente BEDIN ringrazia il ministro Toia per i chiarimenti esposti e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA*

(S. 4339 Governo) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 10^a del Senato della Repubblica) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Dario ORTOLANO (Comunista), *relatore*, ricordato che il disegno di legge S. 4339 rientra nel pacchetto dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2000, riferisce che esso contiene interventi nei settori assicurativo, agricolo e delle comunicazioni, nonché misure di sostegno per le piccole e medie imprese, per l'internazionalizzazione delle imprese e a favore delle infrastrutture intermodali. Si tratta dunque di un progetto complesso, che consta di 11 articoli ripartiti in tre titoli; gli articoli da 5 a 12, relativi al mercato edilizio e in particolare al cosiddetto fascicolo del fabbricato, sono stati stralciati, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato, generando il distinto disegno di legge A. S. 4339-*bis*.

Il titolo I, concernente regolazione dei mercati, al capo I (articoli 1 e 2) interviene nel settore assicurativo con norme dirette a garantire, nell'interesse dei consumatori, una maggiore trasparenza delle tariffe RC auto, estendendo nel contempo le funzioni di vigilanza e sanzionatorie dell'I-SVAP. Si tratta di disposizioni che non interferiscono con le materie di competenza delle regioni e degli enti locali. Viceversa, gli articoli 3 e 4 presentano forte interesse per la Commissione, investendo il settore agricolo, che rientra nella competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario ed esclusiva delle regioni a statuto speciale e province autonome. L'obiettivo perseguito dalle citate disposizioni è sostanzialmente di orientare i mercati agricoli in relazione alle prospettive di globa-

lizzazione dell'economia e di apertura dei mercati, razionalizzando la disciplina attuale del settore, che appare assai frammentata, attraverso una delega legislativa, da esercitare entro 120 giorni, sentita la Conferenza Stato-regioni e le Commissioni parlamentari competenti. Si prevede che la delega, che ha un oggetto assai esteso investendo i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, sia vincolata al rispetto dei quindici principi direttivi enunciati nell'articolo 4 e dei decreti di attuazione della legge Bassanini.

L'articolo 13 contiene l'interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto legge n. 333 del 1992, chiarendo che la proroga ventennale (sino al 2012) delle concessioni a IRI, ENI, INA ed ENEL non si applica alle concessioni di cui tali enti fossero titolari in virtù di titoli giuridici non rilevanti dal punto di vista della normativa di privatizzazione. Anche per questa disposizione nulla osta, ad avviso del relatore, sotto il profilo delle competenze attribuite alle regioni da norme costituzionali o legislative.

Il titolo II, in tema di incentivi e internazionalizzazione dei mercati, al capo I (articolo 14) contiene disposizioni volte a sostenere le piccole e medie imprese introducendo modifiche e integrazioni alla legge n. 49 del 1985, cosiddetta «legge Marcora», secondo una logica di semplificazione delle procedure di agevolazione da essa previste. Tra l'altro si prevede, secondo le indicazioni della Commissione europea, che le misure agevolative possano finanziare investimenti attuati dopo la domanda e non per fronteggiare passività createsi prima. Queste disposizioni appaiono rilevanti per le competenze regionali tenuto conto del fatto che con D.P.C.M. 6 agosto 1999, in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, alle regioni sono stati attribuiti i compiti amministrativi inerenti alla gestione degli interventi di cui al titolo I della legge Marcora. Resta però ferma la competenza legislativa statale in materia di industria, essendo riconosciuta alle regioni una potestà legislativa di mera attuazione della legislazione nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 59 del 1997.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 15, che, al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, rende da un lato possibile alle regioni e alle province autonome di partecipare, anche tramite proprie finanziarie di sviluppo, al capitale sociale della SIMEST spa, dall'altro consente alla SIMEST medesima di partecipare, con quote di minoranza, anche in società di *general trading*, che cioè svolgono attività complementari all'internazionalizzazione delle imprese.

Gli articoli 16 e 17 riguardano il settore delle comunicazioni prevedendo a favore dei privati contributi per l'acquisto del decodificatore unico per la ricezione dei programmi televisivi digitali satellitari e a favore delle emittenti televisive locali contributi per l'ammodernamento degli impianti e l'adeguamento al piano nazionale delle frequenze.

L'articolo 18 contiene una delega al Governo per l'emanazione, entro un anno, di un decreto legislativo per il completamento della rete interportuale nazionale. Rispetto alle competenze regionali, il relatore ricorda che

lo Stato ha mantenuto l'esercizio, d'intesa con le regioni, delle funzioni relative agli interporti di rilievo nazionale ed internazionale (articolo 104 del decreto legislativo n. 112 del 1998), risultando conferite alle regioni le funzioni relative agli interporti minori.

Infine, il titolo III contiene un unico articolo, consistente nella consueta norma di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Conclusa la relazione, il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:

Legge di semplificazione 1999 (seguito esame S. 4375 Governo)

Tutela bergamotto e suoi derivati (esame S. 4223, approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

RELAZIONE ALLE CAMERE

Sesta relazione conclusiva su attività svolte

(Seguito dell'esame e conclusione)

Il Comitato prosegue l'esame della sesta relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un breve dibattito, il Presidente FRATTINI pone in votazione lo schema di relazione, come risultante a seguito delle modificazioni apportate, sulla base delle osservazioni formulate dai componenti del Comitato, al testo originario da lui predisposto.

Il Comitato approva la relazione all'unanimità dei presenti e dà mandato al Presidente di provvedere al coordinamento formale del testo del documento, che assume il titolo: *Sull'attività svolta dai servizi di informazione e sicurezza in ordine alla cosiddetta «documentazione Mitrokhin»*. Il Comitato delibera altresì di rendere pubblica la relazione e di presentarla al Parlamento.

Il Comitato stabilisce infine che il documento approvato sia trasmesso, prima della pubblicazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, affinché questi valuti se taluna delle notizie contenute nel testo sia da ritenersi assoggettata al regime giuridico della segretezza.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico

Il Presidente ricorda che sulla proposta di relazione, presentata alla Commissione il 26 gennaio 2000, hanno manifestato consenso i deputati Duilio e Stelluti.

Interviene la senatrice Siliquini che rileva preliminarmente la necessità di una effettiva partecipazione dei componenti della Commissione ai lavori, in particolare allorché si deve procedere alla votazione di importanti documenti come quello all'ordine del giorno della seduta odierna. Sulle modalità di verifica del numero legale da parte del Presidente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 30 del Regolamento del Senato, esprime riserve che intende portare all'attenzione del suo Gruppo per eventuali iniziative da assumere in proposito.

Passando quindi a considerazioni di merito, la senatrice Siliquini si dichiara contraria all'ipotesi di accorpamento, in tre grandi poli, di funzioni assistenziali e previdenziali, così come all'eventualità di innalzare la riserva tecnica delle Casse privatizzate da 5 a 10 annualità delle pensioni pagate.

Ritenuta valida la normativa attualmente in vigore, concernente gli Enti di previdenza privati, che non deve subire modificazioni – eventualità sulla quale esprime fin d'ora perplessità – ma semmai miglioramenti che potranno essere suggeriti dalla ricognizione di carattere informativo che la Commissione ha deciso di compiere, con l'essenziale concorso degli Enti previdenziali privati, la senatrice Siliquini esprime infine riserve politiche

sulla circostanza che possa rientrare nella competenza della Commissione l'individuazione delle linee, da proporre al Parlamento, di una legge intesa a fissare fondamentali principi, uniformi per tutti gli Enti previdenziali privati.

Chiarito che la Commissione ha sempre proceduto nella rigorosa osservanza delle norme previste dal Regolamento del Senato in tema di verifica del numero legale, il presidente Michele De Luca precisa, in primo luogo, che l'accorpamento funzionale in tre nuovi Enti è argomento estraneo alla relazione all'esame, ma configura una proposta, peraltro riferita agli Enti pubblici di previdenza, che, elaborata dalla Commissione nel quadro di una precedente Relazione presentata al Parlamento, è stata recepita nella legge n. 144 del 17 maggio 1999, all'articolo 56 che delega il Governo a emanare decreti legislativi anche con riferimento alla fusione per incorporazione di Enti con finalità e funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo Ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e in due Enti separati per le altre funzioni previdenziali e assistenziali.

Ricordato, al riguardo, che la funzione di indirizzo, propria della Commissione, ha avuto un positivo esito nell'accoglimento legislativo delle indicazioni prospettate al Parlamento, il Presidente rileva altresì che la proposta di aumentare il numero delle annualità pagate sulle quali commisurare la riserva tecnica delle Casse privatizzate è stata già in precedenza formulata e oggi è solo ripresentata allo scopo di porre rimedio al depotenziamento della garanzia della rendita, intervenuto nel 1996.

Il Presidente osserva, poi, come rientri nella competenza della Commissione, ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la funzione di vigilare sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale. A tale compito la Commissione ha, anche di recente, corrisposto con la presentazione della Relazione in tema di ricongiunzione e di totalizzazione che ha ottenuto ampio consenso in sede politica, sindacale e culturale, essendo stata pubblicata anche sulla rivista giuridica *Foro Italiano*. Altri argomenti trattati dalla Commissione – si pensi all'estensione *pro rata* del sistema contributivo e al monopolio dell'INAIL – hanno trovato riscontro nel dibattito politico e parlamentare a dimostrazione dell'efficacia della funzione svolta dall'organismo bicamerale.

Il senatore Maconi, dopo aver rilevato che i lavori della Commissione si sono sempre svolti nel rigoroso rispetto delle norme regolamentari, sottolinea come sia competenza della Commissione proporre al Parlamento, esercitando una significativa e positiva funzione di stimolo, linee di interventi legislativi, come è avvenuto sul tema, già ricordato, della razionalizzazione delle funzioni degli Enti pubblici previdenziali, oggetto di una norma di delega.

Dichiarato che non è oggi possibile procedere al voto della proposta di relazione, il Presidente esprime l'augurio che la Commissione possa, secondo una prassi consolidata nell'attuale legislatura, continuare a svol-

gere, conseguendo così altri, positivi risultati, il proprio ruolo di vigilanza secondo le modalità riconosciute dalla legge istitutiva.

Il Presidente toglie, infine, la seduta, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì, 17 febbraio 2000, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno «Seguito dell'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico».

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,40.

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del sottosegretario di Stato per la sanità, sen. Monica Bettoni Brandani

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha iniziato nelle scorse settimane una serie di audizioni sulle problematiche connesse all'amianto.

Invita il sottosegretario Bettoni Brandani a prendere la parola, in particolare sulle attività svolte dalla commissione da lei presieduta, che si occupa della valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Monica BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*, avverte innanzitutto che nell'odierna seduta è accompagnata, come supporto tecnico, dal professor Donelli dell'Istituto superiore di sanità e dal dottor Alessi del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità.

Rileva innanzitutto che l'intera problematica in materia di amianto appare complessa sotto vari profili. Soltanto nel marzo 1999 è stato possibile indire la conferenza nazionale sull'amianto, adempimento previsto dall'articolo 7 della legge n. 257 del 1992: essa costituisce al momento attuale un punto di riferimento assai importante per tutte le valutazioni al riguardo.

Osserva che nel corso dei lavori della predetta conferenza, svoltisi nell'arco di ben cinque giorni, è stato definito per il triennio 1998-2000 un obiettivo prioritario del servizio sanitario nazionale, relativo all'individuazione ed alla rimozione delle cause ambientali che incidono sulla salute della popolazione.

Premesso che a livello europeo si rinviene una tendenza generalizzata a pervenire ad un bando dell'uso dell'amianto entro il 2005, ritiene che finora l'Italia abbia correttamente affrontato tutte le problematiche connesse alla materia, a partire dal varo della predetta legge n. 257; nella conferenza sono anche emerse diffuse preoccupazioni per i ritardi nella realizzazione dei censimenti, dei piani di bonifica e delle azioni di risanamento previsti dalla normativa vigente, anche tenendo conto del fatto che le previsioni epidemiologiche dicono che il fenomeno della mortalità correlata ad esposizioni nei confronti dell'amianto è in aumento riguardo ai soggetti professionalmente non esposti. Cita, a tale proposito, gli studi compiuti dall'Istituto superiore di sanità nel comune di Biancavilla, in provincia di Catania, in cui è stato certificato un notevole aumento delle patologie legate all'esposizione all'amianto, in particolare del mesotelioma pleurico.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede di specificare maggiormente le caratteristiche ambientali che danno luogo a tale fenomeno.

Monica BETTONI BRANDANI elenca una serie di condizioni ambientali che favoriscono la diffusione del rischio sanitario per la popolazione che si trova a contatto con l'amianto.

Rileva poi che soltanto alcune regioni, di cui fornirà nei prossimi giorni l'elenco, hanno predisposto i censimenti ed i piani di bonifica: la commissione nazionale amianto ha chiesto ad esse una documentazione aggiornata ed ha costituito un sottogruppo di studio per il riesame dei piani regionali disponibili presso il Ministero dell'industria, al fine di verificare lo stato di attuazione ed evidenziare le azioni di supporto possibili a livello centrale per favorire un efficiente intervento regionale sia riguardo alle bonifiche che alla necessaria attività di formazione.

Sottolinea che uno dei nodi critici individuati per i ritardi delle regioni è costituito dall'insufficiente meccanismo di reperimento delle risorse finanziarie, dovendosi per lo più considerare che, pur nella limita-

tezza complessiva degli stanziamenti, non sono stati utilizzati ben sedici miliardi per il mancato approntamento dei piani di risanamento; a ciò si collega anche la necessità di creare meccanismi di incentivazione fiscale per agevolare le bonifiche e gli smaltimenti in sicurezza nonché meccanismi di semplificazione amministrativa, a favore delle aziende e dei cittadini interessati.

Precisa che attualmente le risorse relative alle bonifiche sono inserite tra gli stanziamenti pertinenti al Ministero dell'ambiente, con un fondo complessivo di 1130 miliardi in conto capitale nella legge finanziaria del 2000, comprendente i risanamenti di aree a rischio di crisi ambientale e di aree critiche per la presenza di insediamenti industriali, quindi anche comprendenti la presenza di amianto, nonché altri stanziamenti per la copertura di alcuni mutui.

Per quanto attiene ai materiali sostitutivi dell'amianto, sottolinea che occorrono fondi per la ricerca e per l'attivazione di corretti percorsi di certificazione e di valutazione dell'eventuale tossicità e cancerogenicità: precisa, a tale proposito, che il Ministero della sanità ha finora riservato un miliardo per l'avviamento dei relativi progetti.

Un altro campo di intervento riguarda le iniziative a favore dei lavoratori in passato esposti all'amianto e di quelli addetti alle bonifiche: si sta considerando l'opportunità di istituire una commissione tecnico-scientifica presso il Ministero della sanità, di supporto alla commissione nazionale amianto, per definire una serie di linee guida e pianificare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti attraverso la loro individuazione ed il controllo epidemiologico-clinico.

Facendo riferimento alle tematiche connesse ai risarcimenti previdenziali e pensionistici, ricorda che di recente presso la Commissione lavoro del Senato il rappresentante del Ministero della sanità ha sostenuto la linea tendente a rafforzare le azioni di prevenzione ed a limitare quelle di risarcimento: la risposta dello Stato non deve essere vista solo in termini risarcitori ma anche in termini di erogazione di servizi preventivi e prestazioni sanitarie per il miglioramento della qualità della vita.

Rileva in seguito che il Ministero della sanità sta prestando un'attenzione particolare all'*iter* in sede europea relativo alla modifica della lista dei rifiuti pericolosi, in particolare riguardo alla pericolosità del cemento-amianto: anche in questo caso si sono manifestate le stesse difficoltà incontrate nel giugno 1997 per la predisposizione del documento della commissione nazionale amianto, che contiene i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito di rifiuti di amianto nonché sul loro trattamento, imballaggio e copertura nelle discariche autorizzate, che dovrà essere adottato con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il ministro della sanità.

Sottolinea che i predetti disciplinari tecnici hanno fatto proprio lo studio commissionato al Consiglio nazionale delle ricerche per determinare la pericolosità dei rifiuti contenenti amianto ai fini della loro classificazione, sulla base del quantitativo di fibre rilasciabili: i rifiuti sono stati suddivisi in pericolosi e non pericolosi, assumendo come limite di separazione il va-

lore dell'indice di rilascio maggiore od uguale a 0.6, valutando i parametri di friabilità strutturale e contenuto di amianto dei materiali.

Precisato che il Ministero dell'ambiente non ha ancora adottato i disciplinari tecnici, poiché afferma che i rifiuti contenenti amianto sono comunque pericolosi, senza operare la distinzione sulla base dell'indice di rilascio, ritiene che le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente debbano essere messe in grado di operare, anche riguardo alla classificazione dei rifiuti, ed auspica una sollecita composizione delle contrastanti esigenze finora manifestatesi, sempre al fine di salvaguardare la salute della popolazione.

Conclude osservando che, anche in sede europea, l'Italia deve vigilare continuamente affinché le direttive in materia risultino conformi ai parametri sanitari e siano concretamente applicabili.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede maggiori chiarimenti sulle attività delle regioni nella predisposizione dei piani di bonifica.

Giuseppe SPECCHIA (AN), riferendosi a quanto testé affermato circa i piani di censimento e di bonifica, chiede se il Governo abbia ipotizzato di esercitare un potere sostitutivo nei confronti delle regioni finora inadempienti.

Domanda se la normativa applicata per la tutela dei lavoratori ex esposti, e di quelli in cui è già insorta la patologia, riguardi anche i soggetti operanti nell'ambito militare.

Giuseppe LO CURZIO (PPI) ringrazia innanzitutto il sottosegretario Bettoni Brandani per la completezza ed analiticità della relazione svolta, osservando che il notevole aumento delle malattie finora registrato è preoccupante, anche in riferimento a quelle situazioni ambientali in cui la pericolosità nasce dalla presenza di strade non coperte da asfalto, con interessamento anche di soggetti non professionalmente esposti.

Chiede quali misure il Governo intenda adottare per porre un freno a tale situazione e cosa intenda promuovere per diminuire le conseguenze negative derivanti dall'uso dell'amianto nei ricoveri destinati agli animali.

Dopo aver formulato alcune domande di carattere tecnico, chiede infine notizie sull'uso e sullo smaltimento dei rifiuti del cemento-amianto ed afferma che non si può ricorrere ai valori dell'indice di rilascio per definire il rischio sanitario, poiché l'amianto è in ogni caso pericoloso.

Mariano ALESSI, *funzionario del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità*, integra sotto il profilo tecnico-scientifico le notizie fornite dal sottosegretario Bettoni Brandani, precisando che deve essere considerato pericoloso il solo amianto friabile: cita a tale proposito i casi di Biancavilla e di Casale Monferrato. Si sofferma poi sulla normativa europea in materia di discariche.

Gianfranco DONELLI, *dirigente di ricerca dell'Istituto superiore di sanità*, ritiene che l'Italia non abbia finora compiuto uno sforzo sufficiente in materia di bonifica e di ricerca per lo smaltimento dell'amianto: la conferenza nazionale del marzo 1999 costituisce indubbiamente un punto di riferimento assai importante, poiché il problema dell'amianto è stato esaminato da tutti i punti di vista e sono state presentate proposte operative. Sottolinea che l'Italia è all'avanguardia legislativa nel settore, anche se sotto il profilo delle attività concrete resta molto da fare.

Cita le somme destinate dagli altri Paesi europei alle bonifiche, che assommano a diverse centinaia di miliardi, mentre in Italia si arriva ad un totale di soli venti miliardi; sono anche insufficienti i fondi per la ricerca, soprattutto riguardo ai materiali sostitutivi dell'amianto. È certamente necessaria una politica di cooperazione con altri Paesi europei riguardo allo smaltimento del cemento-amianto, considerando che in Italia il totale del materiale da inertizzare ammonta a venticinque milioni di metri cubi.

Conclude fornendo informazioni dettagliate sulla presenza dell'amianto nelle navi e nei traghetti, sull'esposizione degli operatori nell'ambito militare e dei lavoratori ex esposti professionalmente.

Massimo SCALIA, *presidente*, auspica l'emanazione di precise linee guida per l'intervento anche di soggetti privati nella rimozione dei manufatti di amianto negli edifici di civile abitazione: in tal modo potranno essere contenuti i costi complessivi.

Chiede maggiori delucidazioni sulle modalità di inertizzazione del cemento-amianto per il conferimento in discarica.

Monica BETTONI BRANDANI risponde agli altri quesiti formulati, sottolineando che sotto il profilo scientifico la cancerogenicità dell'amianto è legata unicamente alla liberazione di fibre, quindi non deve essere diffuso un allarme in maniera indiscriminata, dovendosi far riferimento alle situazioni effettivamente di pericolo.

Premesso che è disponibile la mappatura dei comuni a rischio, nei quali si deve agire in via prioritaria, rileva che devono essere definite compiutamente le strategie della messa in sicurezza e che le linee guida sono state già predisposte, anche se appare necessaria una più incisiva azione «didattica» nei confronti della popolazione, in alcune regioni in fase avanzata.

Esprime alcune considerazioni sulla bonifica delle navi e dei mezzi assimilati, precisa che riguardo allo smaltimento dei manufatti di amianto sono state interessate in particolare le regioni meridionali, anche facendo seguito ad un progetto avviato in sede europea: se tale procedura non avrà il dovuto successo, il Governo potrà eventualmente valutare l'opportunità di esercitare alcuni poteri sostitutivi.

Conclude facendo riferimento alle bonifiche in via di definizione nel settore ferroviario ed al notevole impegno finanziario richiesto per gli anni futuri per avviare a soluzione le complesse problematiche sul tappeto.

Massimo SCALIA, *presidente*, fatti alcuni cenni al tema dell'inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto relativi alle navi, ringrazia il sottosegretario Bettoni Brandani e la congeda, invitandola a far pervenire i documenti preannunziati nell'odierna seduta e l'ulteriore materiale che si renderà disponibile.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica, in seguito all'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, di aver designato consulenti a tempo parziale non retribuiti il capitano della Guardia di finanza Gianluca Lucisano, il capitano di vascello Marco Brusco e la dottoressa Donatella Cialoni.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 febbraio 2000, alle ore 13.30, per ascoltare il comandante del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, il comandante generale delle capitanerie di porto ed i comandanti delle capitanerie di porto di Livorno e di Milazzo.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,35.

Publicità dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Audizione del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sen. Ortensio Zecchino, sullo stato di attuazione dei decreti legislativi recanti il riordino del settore della ricerca scientifica

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione relativa allo stato di attuazione dei decreti legislativi recanti il riordino del settore della ricerca scientifica.

Il ministro Ortensio ZECCHINO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il senatore Ettore ROTELLI (FI), il senatore Giancarlo TAPPARO (DS), il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro), il deputato Raffaele MAROTTA (FI) e il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*.

Replica infine il ministro Ortensio ZECCHINO.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando il ministro per la disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 14,30.

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Audizione del Presidente e del Segretario del Comitato di controllo del Codice di autoregolamentazione dei rapporti tra TV e minori, dottor Sergio Zavoli e professor Mauro Masi

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento del deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, il dottor Sergio Zavoli e il professor Mauro Masi, Presidente e Segretario del Comitato di controllo del Codice di autoregolamentazione dei rapporti tra TV e minori svolgono una relazione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Athos DE LUCA (Verdi), Enrico PIANETTA (FI) e Davide NAVA (UdeuR), cui rispondono i soggetti auditi.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, ringrazia coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 15,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. – n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. – 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dal senatore Massimo Wilde, dall'onorevole Pierluigi Copercini e dai signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma.
- Richiesta avanzata dal senatore Stelio De Carolis, in relazione al procedimento penale n. 040770/97 R.G.P.M. 67 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 859/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

II. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

III. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Comunicazioni del Presidente in ordine ad affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
-

COMMISSIONI 3^a e GIUNTA RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla posizione dell'Italia in vista della Conferenza intergovernativa sulla revisione del Trattato dell'Unione europea.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

**(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(6^a - Finanze e tesoro)**

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 14,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (4461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*) (3236).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).

- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000. – (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*) (3808).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*) (3830).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati CREMA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti (4445) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1157).
- PIERONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione e di malcostume da parte di titolari di funzioni pubbliche e di cariche politiche (1482).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (3164).
- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno di «Tangentopoli» (3379).
- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti (4242).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).
- Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4197-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) *(Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) *(Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) *Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).*
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).*
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- MAGNALBÒ – Regole per la comunicazione politica radiotelevisiva (4464).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

Affare assegnato

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
 - CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 8,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (n. 617).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l’istituzione dell’amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell’amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491)
- GASPERINI. – Modifiche al codice civile in materia di tutela degli interdetti e di curatela degli emancipati (2931)
- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Athos DE LUCA ed altri. – Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti ad attività commerciali (3463).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un dise-*

gno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri).

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa).*
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari (4151) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri).*
- GERMANÀ e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari (233).
- PEDRIZZI e MONTELEONE. – Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari (647)
- PEDRIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2189).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri).*
 - Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (3238).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 15

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.
- VALLETTA ed altri. – Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo (295).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Disciplina della danza e norme sulla prevenzione, sicurezza e tutela della salute nello svolgimento delle attività di danza (2925).

In sede redigente

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività teatrale (4176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri*).
- MANCONI ed altri. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (1459).

- CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (3685).
 - Athos DE LUCA. – Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada (4041).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 14,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario (4457).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541)
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).

- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).

- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 612).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) (n. 141).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (n. 142).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà (n. 619).
- Schema di regolamento recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli pesoneri parziali dagli obblighi occupazionali» (n. 622).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LAURO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (4413).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 8,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
 - SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
 - PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
 - LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
 - LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
 - MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
 - BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
 - TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
 - FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
 - SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
 - ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
 - Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).

- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l’utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329)
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell’esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. – Norme per il riordino dell’esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769).
- VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).
- SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
- SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici (4044).
- Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato (4339-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 653 ad essi attinente

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a valere sul capitolo 2201 della tabella 18 sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 (n. 627)
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 15

- I. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 26 novembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'AUSL e il presidio ospedaliero di Foligno (PG), nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi.
 - II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 13 e 14 dicembre 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'AUSL di Lagonegro (PZ) ed ai presidi ospedalieri di Lagonegro, Lauria e Maratea, nell'ambito dei settori di indagine sul funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e sull'attuazione della Carta dei servizi.
-

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia d'infanzia**

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 13,30

Documenti assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento del documento:

- Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 28 agosto 1997, n. 285: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» (ai sensi dell'articolo 10 L. 285/97) (*Doc.* CLXIII, n. 1).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e Antonino CARUSO . – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).

- GAMBINI ed altri. – Disciplina del *franchising* (3666).
- SENESE ed altri – Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali (4178).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
- SALVATO ed altri – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

Esame di atti preparatori della legislazione comunitaria

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sul seguente progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 19,30

Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

- Audizione del signor Silvano Girotto.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 13,30

- Audizione di Giuseppe Rositani, comandante del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri.
- Audizione di Eugenio Sicurezza, comandante generale delle capitanerie di porto, di Gabriele Calcagno e di Antonino Samiani, comandanti delle capitanerie di porto di Livorno e di Milazzo.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL**

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 13,30

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione EUROPOL:

- Audizione del Direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga Salvatore Micalizio.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 10 febbraio 2000, ore 14,30

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989:

- Audizione del Ministro del commercio con l'estero, onorevole Piero Fassino, sui risultati del vertice di Seattle in materia di sfruttamento del lavoro minorile.